

MUIND

A1> Dati personali

Richiedo l'apertura del CONTO TRADING in euro, del deposito titoli e strumenti finanziari in custodia e amministrazione nonché l'attivazione del servizio di custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari, ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto del Cliente anche mediante negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari, collocamento nonché di eventuali altri servizi come di seguito specificato.

Dichiaro di essere consapevole che (i) il Conto Trading è finalizzato allo svolgimento, mediante Sito e App Mobile Fineco, di operazioni di trading on line; (ii) il Conto Trading è da me richiesto per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta e che perciò rivesto la qualifica di consumatore di cui al secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 206/2005; (iii) è possibile richiedere l'apertura di un solo Conto Trading.

Dichiaro altresì: **1.** di aver ricevuto, in tempo utile, prima della conclusione del Contratto: i) il Foglio Informativo (con relativo Glossario) e il Documento di Sintesi relativi al Conto Trading; ii) la Guida concernente l'Arbitro Bancario Finanziario; **2.** di aver ricevuto le Informazioni necessarie per individuare il sistema di garanzia pertinente e le informazioni sulle esclusioni dalla relativa tutela di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30. Dichiaro, altresì, di aver ricevuto, letto attentamente e compreso: a) le condizioni economiche riportate nel Documento di Sintesi Conto Trading e relativi servizi accessori Vers. _____ parte integrante del presente Contratto, consegnato unitamente al medesimo; b) le Condizioni Generali di cui al riquadro A22; c) i seguenti documenti: i) "Informativa sul diritto di recesso ai sensi del Codice del Consumo"; ii) il documento "Normativa MiFID", disponibile nell'area pubblica del Sito della Banca, contenente, fra l'altro, informazioni sulla Banca, sui servizi di investimento prestati, la natura e i rischi dei prodotti e strumenti finanziari trattati, i costi e gli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento e agli strumenti finanziari, i compensi e le commissioni versate o percepite in relazione alla prestazione dei medesimi (cd. "incentivi"); iii) "Policy in tema di conflitti d'interesse", che descrive la politica seguita da codesta Banca in tema di conflitti d'interesse; iv) "Execution policy", che descrive la strategia di esecuzione degli ordini della Banca, nonché di essere stati informati della facoltà di richiedere alla Banca in qualsiasi momento ulteriori informazioni sui conflitti di interesse e sugli incentivi; v) il "Modulo Standard per le informazioni da fornire ai Depositanti" ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n.30; vi) l'Informativa sui requisiti di accessibilità ai sensi dell'Allegato IV del D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 82. **3.** di essere stato previamente informato in merito: a) ai criteri di classificazione della clientela previsti dalla normativa vigente e al fatto che, sulla base delle informazioni rese disponibili, sono stati classificati dalla Banca come "Cliente al dettaglio"; b) alla facoltà di chiedere per iscritto una diversa classificazione, a titolo generale o rispetto ad una particolare operazione di investimento o categoria di operazioni, e alle conseguenze che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela, ferma restando la necessità di accettazione da parte della Banca. Prendo, altresì, atto che è in ogni caso mio onere comunicare alla Banca eventuali variazioni tali da incidere sulla mia classificazione, fermo restando il diritto della medesima Banca di modificare la classificazione del Cliente che non soddisfi più i requisiti per l'attribuzione della classificazione originariamente espressa.

Dati Titolare**N. Contratto:**

Cognome _____ Nome _____
 Data di nascita _____ Città di nascita e prov. _____
 Nazione di nascita _____
 Cittadinanza _____ Altra cittadinanza Nessuna
 Codice Fiscale _____ Sesso Maschio Femmina
 Tipo Documento Carta d'Identità Patente Altro _____ Numero documento _____
 Rilasciato da _____ Luogo e data rilascio _____ Data scadenza documento _____

Residenza Anagrafica:

Via e numero _____ Località _____ CAP e provincia _____ Nazione ITALIA

Residenza Fiscale:

Nazione _____

Altre residenze fiscali: Attenzione: se non hai il TIN, ovvero il Numero di Identificazione Fiscale, è obbligatorio indicare il motivo scegliendo tra una delle seguenti motivazioni.
 A) La nazione non rilascia il TIN; C) La nazione in cui risiedo fiscalmente non richiede la comunicazione del TIN.

Nazione _____ TIN (Numero d'identificazione fiscale) _____

Nazione _____ TIN (Numero d'identificazione fiscale) _____

Domicilio: (Opzionale; indicare il domicilio - se diverso dalla residenza - presso il quale saranno inviate le comunicazioni cartacee).

Presso _____ Via e numero _____

Località _____ CAP e provincia _____ Nazione _____

Confermo, sotto la mia responsabilità, la veridicità e la correttezza dei dati sopra riportati al riquadro **A1** e mi impegno a comunicarvi tempestivamente ogni eventuale variazione. Dichiaro altresì di non avere altra residenza fiscale/anagrafica oltre a quella italiana e indicata nel citato riquadro. Sono consapevole che se in corso di rapporto perderò la residenza italiana, la Banca procederà alla chiusura del presente Conto Trading.

Data _____ Luogo _____ **Firma Titolare** _____

A2> Contatti

Tel. abitazione _____ Tel. cellulare _____

Operatore telefonico _____ E-mail _____

A3> Comunicazioni alla clientela – Sottoscrizione del Contratto

Sono consapevole che il presente Contratto è sottoscritto, mediante firma digitale, dopo aver richiesto il rilascio del certificato qualificato per la firma digitale, nel rispetto delle modalità indicate nel "Manuale Operativo del Certificatore InfoCert – Certificati di sottoscrizione One-Shot", anch'esso disponibile sul Sito della Banca, al quale espressamente si rinvia per le condizioni di utilizzo ivi descritte. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale formato nel rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni), soddisfa i requisiti della forma scritta.

Sono, inoltre, consapevole che la Banca sottoscrive il Contratto per accettazione mediante apposizione della firma digitale e che tale documento informatico, ai sensi e per gli effetti del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 e successive modifiche ed integrazioni), soddisfa i requisiti della forma scritta.

Sono consapevole che la copia informatica del Contratto sottoscritta per accettazione dalla Banca mediante firma digitale si intenderà da me ricevuta a seguito di messa a disposizione nell'area riservata del sito. Copia cartacea del Contratto potrà eventualmente essere richiesta tramite Customer Care. Sono consapevole e accetto espressamente, anche con riferimento a quanto previsto nell'art. 15 delle Condizioni Generali, che le informazioni e le comunicazioni ci vengano fornite tramite posta elettronica o messe a disposizione mediante accesso all'area riservata del sito ovvero mediante altre modalità di comunicazione, di tempo in tempo, rese disponibili dalla Banca. Prendo atto e accetto che la mancata sottoscrizione della presente clausola - che prevede l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza - risultando incompatibile con la natura delle operazioni e dei servizi forniti dalla Banca medesima, impedisce l'instaurazione e lo svolgimento del rapporto contrattuale.

A4 > Questionario profilo personale e di adeguata verifica della clientela

Le informazioni riportate nel questionario sono utilizzate per definire degli elementi in base ai quali la Banca impara a conoscerti. La raccolta di queste informazioni è richiesta dalla normativa (Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e successive modificazioni e integrazioni e al Provvedimento di Banca d'Italia del 30 Luglio 2019) allo scopo di ottenere e mantenere un'adeguata conoscenza del cliente. La normativa prevede, in alcuni casi, sanzioni penali nel caso in cui le informazioni non siano fornite o siano false. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica, Fineco non può instaurare il rapporto né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pone fine al rapporto o alla prestazione già in essere. In caso di rapporto o prestazione già in essere, Fineco è tenuta alla restituzione al cliente dei fondi, degli strumenti e delle altre disponibilità finanziarie di spettanza.

Mi impegno inoltre a comunicare, fornendo tutte le indicazioni necessarie all'identificazione, l'eventuale soggetto per conto del quale è aperto il rapporto o per conto del quale, nel corso del futuro svolgimento del rapporto, saranno eventualmente svolte delle operazioni (cd titolare effettivo sub 1) consapevole delle responsabilità previste dal decreto legislativo n. 231/07 sopra citato, confermo la correttezza dei dati contenuti nel presente questionario.

Indicare una sola opzione, relativa alla principale attività svolta.

- Dipendente
- Casalinga
- Lavoratore autonomo (artigiano/commerciante)
- Studente
- Disoccupato
- Imprenditore
- Libero Professionista
- Pensionato*

*(indicare ultima professione svolta scegliendo tra una delle seguenti):

- Dipendente
- Lavoratore autonomo
- Imprenditore
- Libero professionista
- Soggetto Apicale**

** Si veda definizione al riquadro A7.

SEDE GEOGRAFICA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

Compila solo in caso di Dipendente; Lavoratore autonomo; Imprenditore; Libero professionista. (Indica almeno un'opzione, per ogni opzione indica obbligatoriamente minimo 1 e massimo 3 scelte)

ITALIA UE EXTRA UE
 Prov. Nazione: _____

PRINCIPALI AREE GEOGRAFICHE CON CUI HO RAPPORTI

Compila solo in caso di Dipendente; Lavoratore autonomo; Imprenditore; Libero professionista. (Indica almeno un'opzione, per ogni opzione indica obbligatoriamente minimo 1 e massimo 3 scelte). Indicare le principali aree geografiche con le quali si intrattengono rapporti quali: relazioni commerciali (es. clienti/fornitori ecc.); relazioni familiari; relazioni bancarie/finanziarie.

ITALIA UE EXTRA UE
 Regione _____ Nazione: _____

Professione

- Autotrasportatore
- Avvocato
- Commercialista
- Commesso/Ausiliario
- Dirigente
- Docente/Insegnante
- Impiegato
- Ingegnere/Architetto
- Libero prof./Titolare impresa
- Medico/Farmacista
- Notaio
- Operaio
- Quadro
- Rappresentante/Agente
- Ufficiale/Sottufficiale
- Altro/Nessuno

Settore

- Agricoltura
- Artigianato
- Commercio
- Credito/Finanza
- Edilizia
- Industria
- Pubblica Amm.ne/Difesa
- Pubblica istruzione
- Sanità
- Servizi
- Turismo
- Altro/Nessuno

Reddito annuo netto

- Da 0 a 9.000 euro
- Da 9.001 a 12.500 euro
- Da 12.501 a 20.000 euro
- Da 20.001 a 25.000 euro
- Da 25.001 a 50.000 euro
- Più di 50.000 euro

Origine del Patrimonio

- Reddito da lavoro
- Eredità
- Rendite da investimenti/Locazioni
- Vincite
- Donazioni
- Risarcimenti assicurativi
- Reddito coniuge o altro familiare

Utilizzo dei rapporti aperti presso FinecoBank

- Investimenti/trading

A5 > Tipo attività economica (TAE)*

*Campo da compilare obbligatoriamente nel caso in cui il titolare svolga una delle seguenti attività: dipendente, lavoratore autonomo, imprenditore o libero professionista. Specificare l'attività economica dell'azienda per la quale si presta l'attività lavorativa o della propria impresa.

A6> Persona politicamente esposta e Carica Pubblica

Dichiaro di essere una persona politicamente esposta: SI NO

* Persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari; 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Dichiaro di ricoprire un ruolo di carica pubblica

SI (specificare)* _____ NO

* Sono considerate cariche pubbliche: Sindaco di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, Assessore Comunale e/o Provinciale, Commissario Prefettizio, Commissario Straordinario, Presidente o Vice Presidente della Provincia, Console e Console Onorario, Prefetto, Membro di organi di direzione, amministrazione o controllo di enti della pubblica amministrazione, Giudice Corte di Appello, Consigliere Diplomatico, Generale/Ammiraglio/Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza, Sub Commissario Prefettizio e Sub Commissario Straordinario, Vicesindaco (Supplente-Reggente), Presidente o Vice Presidente del Consiglio Comunale, Consigliere Comunale e/o Provinciale, Presidente Consorzio o Associazione di Natura Pubblicitaria, Delega funzioni da Parte del Sindaco - Vicesindaco.

A7> Altre dichiarazioni

Dichiaro di essere un soggetto apicale* SI NO

Ragione sociale Ente/Società	Ruolo ricoperto nell'Ente/Società	Sede Ente/Società (Nazione)

* Soggetto che ricopre cariche in ambito societario, in associazioni o fondazioni, soprattutto se si tratta di entità residenti in Stati extracomunitari diversi dai Paesi terzi equivalenti, comprese le cariche apicali della pubblica amministrazione ovvero in enti che gestiscono erogazioni di fondi pubblici.

Dichiaro di detenere partecipazioni o avere incarichi in una società operante in uno dei seguenti settori, ovvero di utilizzare servizi connessi alle crypto-attività: compro oro, cambio valuta, gioco/scommesse, sanità, edilizia, commercio di armi, industria armamenti e commercio bellico, industria estrattiva, raccolta e smaltimento rifiuti, produzione di energie rinnovabili, società operante nel settore cryptoasset, soggetti interessati da finanziamenti/appalti pubblici.

SI NO

A8> Livello istruzione - professione**1.1 Qual è il tuo titolo di studio?**

- a) Laurea o Master in discipline economiche/giuridiche/ingegneria, con orientamento finanza e mercati
- b) Laurea in discipline economiche/giuridiche/scienze matematiche/ingegneria, senza orientamento finanza e mercati
- c) Laurea in altre discipline/Licenza media superiore
- d) Licenza media inferiore
- e) Nessuno dei precedenti

1.2 In quale delle seguenti categorie rientra la tua attuale o precedente professione?

- a) Attività in ambito economico/finanziario/ giuridico, con focus su finanza/mercati
- b) Attività in ambito economico/finanziario/ giuridico, senza focus su finanza/mercati
- c) Libero professionista iscritto ad appositi Albi/Elenchi o imprenditore
- d) Altro

1.3 Ti tieni aggiornato sull'andamento dei mercati finanziari?

- a) Sì, almeno una volta la settimana
- b) Sì, almeno una volta al mese
- c) Mai

A9) Conoscenze in materia di investimenti

■ **2.1 Al rendimento di ogni prodotto finanziario viene associato un diverso grado di rischio. Secondo te, quale di queste affermazioni è più corretta?**

- a) Ad un potenziale alto rendimento atteso corrisponde di norma un rischio altrettanto alto
- b) Il rendimento di un investimento è del tutto indipendente dal suo grado di rischio
- c) Non so

■ **2.2 La diversificazione degli investimenti finanziari ha l'obiettivo di ridurre la rischiosità del portafoglio. Secondo te, quale delle seguenti proposte è più efficace a tale scopo?**

- a) Investire in azioni di 10 società appartenenti a settori diversi
- b) Investire in azioni di 10 società appartenenti allo stesso settore
- c) Non so

■ **2.3 L'investimento in prodotti finanziari in valuta diversa dall'euro aggiunge il rischio derivante dalle oscillazioni del cambio tra la valuta estera e l'euro. Secondo te quale dei seguenti investimenti implicherebbe un tale tipo di rischio?**

- a) Investimento in titoli di stato statunitensi denominati in dollari
- b) Investimento in obbligazioni di una società statunitense denominate in euro
- c) Investimento in azioni di una società francese denominate in euro

■ **2.4 Il rischio di illiquidità di uno strumento/prodotto finanziario consiste nella difficoltà di venderlo in tempi ragionevolmente brevi e a condizioni di prezzo significative (cioè definite in esito alle proposte di più soggetti venditori e compratori). Secondo te, quale dei seguenti strumenti finanziari è più facile da vendere a condizioni di prezzo significative in tempi ragionevolmente brevi?**

- a) Strumenti finanziari derivati, strutturati su misura del singolo Cliente e non cedibili
- b) Azioni quotate in un mercato regolamentato (es. Borsa) e trattate normalmente con rilevanti volumi di negoziazione
- c) Obbligazioni emesse da società, non trattate in mercati organizzati

A10) Esperienza in materia di investimenti

■ **3.1 Quante operazioni su strumenti/prodotti finanziari hai effettuato nell'ultimo anno presso intermediari terzi?**

NOTA: rispondendo a) non occorre rispondere alle successive domande 3.2 e 3.3.

- a) Nessuna
- b) Tra 1 e 10
- c) Tra 11 e 40
- d) Oltre 40

■ **3.2 Qual è stato il controvalore complessivo delle operazioni eseguite nel corso dell'ultimo anno presso intermediari terzi?**

- a) Fino a 10.000 Euro
- b) Compreso tra 10.000,01 e 30.000 Euro
- c) Compreso tra 30.000,01 e 50.000 Euro
- d) Superiore a 50.000,01 Euro

■ **3.3 Su quali delle seguenti tipologie di prodotti finanziari hai effettuato operazioni nel corso dell'ultimo anno presso intermediari terzi?**

(È possibile selezionare più di una risposta)

- a) Obbligazioni, Titoli di stato, Fondi comuni di investimento, Pronti Contro Termine
- b) Azioni, Prodotti finanziari-assicurativi
- c) Obbligazioni subordinate, Obbligazioni strutturate, Fondi Chiusi
- d) Certificati, Derivati regolamentati

A11) Conoscenza rischio specifico

■ **4.1 Le Obbligazioni possono essere di differenti tipologie, a seconda delle caratteristiche del titolo, del soggetto emittente, della durata e del rendimento; inoltre, possono differire per complessità e rischio. In merito a tali strumenti quali delle seguenti affermazioni è corretta?**

- a) Non so
- b) Un titolo strutturato che incorpora un contratto derivato all'interno di uno strumento di debito di tipo tradizionale è uno strumento caratterizzato da una intrinseca complessità, che rende difficile la valutazione dei rischi
- c) Un titolo subordinato presenta il rischio che l'emittente, in caso di insolvenza, rimborsi il titolo prima di aver soddisfatto tutti gli altri creditori

■ **4.2 I Certificati sono strumenti finanziari i cui prezzi sono collegati al valore di mercato di altri strumenti finanziari (detti sottostanti). I Warrant e i Covered Warrant sono strumenti finanziari che danno il diritto ma non l'obbligo di esercitare un'opzione su un'attività sottostante ad un prezzo prefissato (strike) entro o a una certa scadenza. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?**

- a) Non so
- b) I warrant e i covered warrant prevedono l'incasso certo di una somma di denaro a prescindere dal differenziale tra lo strike e il prezzo di liquidazione
- c) I certificati a capitale condizionatamente protetto prevedono la protezione del capitale investito purchè il prezzo del sottostante non raggiunga il livello barriera stabilito all'emissione

■ **4.3 Azioni non quotate ed Etf non armonizzati, sono strumenti a maggior complessità che incorporano ulteriori rischi dovuti alle loro specifiche caratteristiche. Quale delle seguenti affermazione relativa agli strumenti in questione è corretta?**

- a) Non so
- b) Le Azioni non quotate sono strumenti più rischiosi rispetto alle Azioni quotate in quanto la società emittente non ha obblighi informativi verso il mercato e non esiste un prezzo ufficiale
- c) Gli ETF non armonizzati sono conformi alle direttive comunitarie

■ **4.4 I prodotti di investimento assicurativi (c.d. IBIPS: Insurance Based Investment Products) rispondono ad esigenze finanziarie ed assicurative; tali prodotti presentano una scadenza o un valore di riscatto esposti alle fluttuazioni di mercato. Tali prodotti possono essere: di "Ramo I", polizze rivalutabili sulla durata della vita umana dell'assicurato, che investono in Gestioni Separate, e principalmente in titoli di Stato ed obbligazioni; di "Ramo III", Polizze "Unit Linked" che investono in fondi OICR o fondi interni o Polizze "index Linked" il cui valore dipende dall'andamento di un indice; "Multiramo", una combinazione di Ramo I e Ramo III. Quali polizze hanno un rischio finanziario maggiore?**

- a) Le Polizze Ramo III perché la prestazione del prodotto è legata all'andamento del valore di uno o più fondi (unit linked) o indici (index linked)
- b) Le Polizze di Ramo I che investono principalmente in titoli di Stato ed obbligazioni
- c) Non so

■ **4.5 Il Bail-in prevede che in caso di crisi bancaria azionisti e obbligazionisti della Banca possano contribuire ad assorbirne le perdite, interessando prima coloro che possiedono gli investimenti più rischiosi. Ciò avviene attraverso la riduzione, anche totale, del valore delle azioni, la svalutazione delle obbligazioni o la loro conversione in azioni. In caso di ricorso a tale procedura, quali strumenti sono esclusi dal Bail-in?**

- a) Obbligazioni bancarie subordinate
- b) Depositi inferiori a 100.000 Euro
- c) Non so

A12 > Nucleo familiare

■ **5.0 Da quante persone è composto il nucleo familiare che dipende dal tuo patrimonio?**

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5+

A13 > Situazione patrimoniale

■ **5.1 In quale delle seguenti fasce ricadono le tue entrate regolari mensili?**

- a) Non ho entrate regolari mensili
- b) Fino a 1.000 Euro
- c) Tra 1.001 e 2.000 Euro
- d) Tra 2.001 e 3.500 Euro
- e) Oltre 3.500 Euro

■ **5.2 In quale fascia ricadono i tuoi impegni finanziari mensili presso intermediari terzi?**

- a) Non ho impegni finanziari mensili presso intermediari terzi
- b) Fino a 250 Euro
- c) Tra 251 e 750 Euro
- d) Tra 751 e 2.000 Euro
- e) Oltre 2.000 Euro

■ 5.3 In quale fascia ricadono le tue altre uscite mensili ricorrenti?

- a) Non ho ulteriori uscite mensili ricorrenti
- b) Fino a 250 Euro
- c) Tra 251 e 750 Euro
- d) Tra 751 e 2.000 Euro
- e) Oltre 2.000 Euro

■ 5.4 In quale fascia ricade il tuo patrimonio mobiliare presso intermediari terzi?

- a) Non possiedo patrimonio mobiliare presso intermediari terzi
- b) Fino a 20.000 Euro
- c) Tra 20.001 e 50.000 Euro
- d) Tra 50.001 e 150.000 Euro
- e) Tra 150.001 e 300.000 Euro
- f) Oltre 300.000 Euro

■ 5.5 In quale fascia ricade il tuo patrimonio immobiliare?

- a) Non possiedo patrimonio immobiliare
- b) Fino a 15.000 Euro
- c) Tra 15.001 e 75.000 Euro
- d) Tra 75.001 e 200.000 Euro
- e) Tra 200.001 e 300.000 Euro
- f) Oltre 300.000 Euro

■ 5.6 In quale fascia ricade il tuo debito residuo presso intermediari terzi?

- a) Non ho debito presso altre banche
- b) Fino a 15.000 Euro
- c) Tra 15.001 e 75.000 Euro
- d) Tra 75.001 e 200.000 Euro
- e) Tra 200.001 e 300.000 Euro
- f) Oltre 300.000 Euro

A14 > Obiettivi di investimento e propensione al rischio

■ 6.1 Qual è il tuo orizzonte temporale, ovvero il periodo di tempo per il quale intendi investire le tue disponibilità finanziarie tenuto conto del tuo fabbisogno di liquidità futuro (ad esempio per il pagamento di tasse scolastiche o l'acquisto di una casa - nel breve o nel lungo periodo)?

NOTA: solo in caso in cui il cliente superi gli 80 anni di età, rispondendo e) non è possibile scegliere c) alla domanda 6.2.

- a) fino a 18 mesi (Breve periodo)
- b) fino a 18 mesi, limitando eventuali investimenti nel medio/lungo periodo al 20% del tuo portafoglio (Prevalentemente breve periodo)
- c) fino a 60 mesi (Medio periodo)
- d) fino a 60 mesi limitando eventuali investimenti nel lungo periodo al 30% del tuo portafoglio (Prevalentemente medio periodo)
- e) oltre 60 mesi (Prevalentemente o totalmente lungo periodo)

■ 6.2 Qual è la motivazione alla base della tua scelta relativamente all'orizzonte temporale?

NOTA: rispondere solo in caso in cui il cliente superi gli 80 anni di età.

- a) Ai fini della pianificazione successoria
- b) Integrazione del reddito tramite un flusso cedolare per il mantenimento del tenore di vita
- c) Nessuna delle precedenti

■ 7.1 Tenendo presente che il valore del tuo portafoglio inevitabilmente oscillerà nel tempo, qual è il margine di oscillazione che sei disposto ad accettare?

- a) Andamento sostanzialmente stabile del valore del capitale investito: rendimento atteso e rischio di perdita limitati
- b) Contenuta oscillazione del valore del capitale investito: rendimento atteso e rischio di perdita moderati
- c) Media oscillazione del valore del capitale investito: rendimento atteso e rischio di perdita significativi
- d) Elevata oscillazione del valore del capitale investito: rendimento atteso e rischio di perdita elevati

■ **7.2 Quale sarebbe la tua reazione qualora il valore del tuo portafoglio diminuisse significativamente?**

- a) Disinvesto l'intero portafoglio
- b) Disinvesto una parte del portafoglio
- c) Non disinvesto
- d) Incremento il portafoglio

■ **7.3 Qual è la finalità del tuo investimento (obiettivi di investimento)?**

- a) Conservazione del capitale con un rendimento che consenta di coprire l'inflazione al fine di salvaguardare il potere d'acquisto
- b) Crescita del capitale investito, con eventuali flussi di cassa periodici costanti
- c) Crescita significativa del capitale investito

A15 > Preferenze di sostenibilità

Per ulteriori dettagli in merito ai concetti utilizzati con riguardo agli aspetti di sostenibilità in materia di investimenti, ivi inclusa la modalità di svolgimento dei controlli, si fa rimando al documento "Normativa MiFID" e alle Politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei servizi di consulenza disponibili sul sito internet della Banca.

La normativa europea vigente definisce i concetti chiave in merito agli aspetti di sostenibilità in materia di investimenti.

In tale ambito, sono definite "preferenze di sostenibilità" le scelte del cliente di integrare o meno, e se sì in che misura, nell'investimento uno o più dei seguenti strumenti finanziari:

- a) uno strumento finanziario per il quale il cliente determina che una quota minima deve essere investita in investimenti ecosostenibili, cioè che rispettano determinati requisiti di tutela dell'ambiente;
- b) uno strumento finanziario per il quale il cliente determina che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili, cioè che contribuiscono a un obiettivo ambientale e/o sociale, a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che siano rispettate prassi di buona governance;
- c) uno strumento finanziario che considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, per la cui presa in considerazione il cliente determina elementi qualitativi o quantitativi.

Con le seguenti domande potrai fornirci le tue preferenze in materia di sostenibilità, che verranno tenute in considerazione nel consigliarti prodotti adeguati al tuo profilo e a tali preferenze espresse. La risposta alla domanda 8.1 è obbligatoria; qualora intenda fornire preferenze maggiormente specifiche, è possibile eventualmente compilare anche le risposte alle domande 8.2 e successive.

■ **8.1 Ferma restando l'esigenza che i tuoi investimenti siano coerenti e adeguati rispetto al tuo Profilo MiFID e a parità di altre condizioni, in che misura vorresti dare preferenza a prodotti/strumenti che considerano i PAI e/o che investono per una determinata quota in investimenti ecosostenibili e/o sostenibili?**

- a) Nulla
- b) Bassa
- c) Media
- d) Alta

■ **8.2 Quanta parte del tuo portafoglio intendi destinare a prodotti/strumenti che tengano in considerazione le tue preferenze in materia di sostenibilità?**

- a) Bassa
- b) Media
- c) Alta

■ **8.3 Vorresti dare preferenza specifica a prodotti/strumenti che effettuano investimenti ecosostenibili come definiti nella Tassonomia europea?**

- a) SI
- b) NO

■ **8.4 Vorresti dare preferenza specifica a prodotti/strumenti che effettuano investimenti sostenibili secondo la definizione SFDR?**

- a) SI
- b) NO

■ **8.5 Vorresti dare preferenza specifica a prodotti/strumenti che considerano i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità?**

NOTA: rispondendo a) non occorre rispondere alla successiva domanda 8.6

- a) SI
- b) NO

■ **8.6 Rispetto a quali delle seguenti categorie si riferisce la tua preferenza specifica in relazione ai principali impatti negativi?**

(È possibile esprimere più di una preferenza)

- a) Ambiente (E)
- b) Sociale (S)
- c) Buona governance (G)

A16> Rifiuto rilascio informazioni - conseguenze (riquadri A8 - A9 - A10 - A11 - A12 - A13 - A14 - A15)

- Dichiaro di non voler fornire le informazioni richieste e inoltre di aver preso atto del fatto che, ai sensi della normativa vigente: **A)** l'ottenimento da parte della Banca delle informazioni sulle conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, sono necessarie per consentire alla stessa di effettuare le valutazioni di appropriatezza prevista dalla normativa vigente; **B)** qualora lo strumento o il servizio richiesto risulti non appropriato sulla base delle informazioni fornite, la Banca provvederà a darmene comunicazione; **C)** la decisione di non fornire le informazioni richieste sub a) o il mancato rilascio delle medesime impedirà alla Banca di valutare, nel migliore interesse del Cliente, se gli strumenti o i servizi sono per me appropriati.

Confermo esplicitamente tutte le informazioni indicate ai riquadri **A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15** e **A16** e mi impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.

Data _____ Luogo _____ **Firma Titolare** _____

A17> Dichiarazione US Person

Dichiaro di essere: US Person* NON US Person**

* US Person = residente ai fini fiscali negli Stati Uniti d'America

** NON US Person = non residente ai fini fiscali negli Stati Uniti d'America

In qualità di **"Non US Person"**, dichiaro di non essere cittadino americano (i.e. US Citizen) e di non essere residente negli Stati Uniti (i.e. US Resident). Confermo di non aver trascorso o pianificato di trascorrere un totale di almeno 31 giorni nell'anno di riferimento e di almeno 183 giorni dell'arco temporale di un triennio negli Stati Uniti, e di non essere in possesso di "green card". Dichiaro di non essere ad alcun titolo soggetto fisicamente residente negli Stati Uniti, e che non esiste perciò per FinecoBank l'obbligo di segnalazione all'autorità fiscale statunitense dei redditi percepiti in Italia nelle modalità e nei termini previsti dalla medesima autorità fiscale. In qualità di "Non US Person" dichiaro anche di essere l'effettivo beneficiario dei valori patrimoniali e dei redditi cui il rapporto si riferisce. Assumo la responsabilità delle dichiarazioni rese, impegnandomi a comunicarvi tempestivamente eventuali variazioni delle condizioni sopra comunicate, manlevando FinecoBank da ogni conseguenza pregiudizievole che possa derivare a causa dall'inesattezza delle medesime.

Comunicazione alla banca della variazione del proprio status da "Non US person" a "US person".

Qualora lo status anche di un solo titolare del conto dovesse variare, per qualsiasi ragione, da **"Non US person"** a **"US person"**, ovvero qualora le dichiarazioni già rese a FinecoBank dovessero rivelarsi inesatte, comportando l'attribuzione a partire dalla data di apertura del rapporto dello status di "US Person", è necessario darne immediata comunicazione a FinecoBank. Per tutti i dettagli su come procedere è necessario contattare il servizio di Customer Care tramite mail all'indirizzo helptrading@finecobank.com. Qualora i sottoscritti titolari dei rapporti non ottemperino alle istruzioni ricevute da FinecoBank, gli stessi impartiscono alla medesima istruzioni irrevocabili di vendere tutti i valori patrimoniali USA del proprio portafoglio titoli, secondo la normale prassi commerciale e senza preavviso, deducendo e versando alle autorità fiscali statunitensi (Internal Revenue Service - IRS) la ritenuta alla fonte (backup withholding tax) del 24% (o nella misura dell'aliquota vigente) calcolata sui ricavi lordi degli investimenti in questione, in base a quanto stabilito dal "Qualified Intermediary Agreement" stipulato fra FinecoBank e le autorità fiscali statunitensi (IRS). I sottoscritti titolari dei rapporti rinunciano espressamente e, senza riserve, a qualsiasi pretesa di risarcimento danni e si impegnano ad indennizzare FinecoBank per qualsiasi perdita connessa alla vendita dei propri valori patrimoniali USA nell'ambito delle presenti disposizioni.

A18> Conferimento dell'incarico e accettazione del Contratto

Premesso che: **1.** Sono stato previamente informato in merito alla finalità del Conto Trading e all'esistenza del diritto di recesso ai sensi del Codice del Consumo da esercitarsi entro 14 giorni dalla stipula del Contratto. **2.** Mi sono stati forniti il documento **"Normativa MiFID sui Servizi di Investimento"**, la **"Policy in tema di conflitti d'interesse"**, che dichiaro di accettare espressamente. Mi è stata, altresì, fornita e accetto espressamente la **"Execution policy"** di cui al riquadro A1, par.2, lett. c), punto iv), che, tra l'altro, prevede la possibilità che gli ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari, vengano eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, con riferimento alla quale presto esplicito consenso e l'Informativa di cui al riquadro A1, par.2, lett. c), punto vi) sui requisiti di accessibilità. **3.** Ho preso conoscenza delle Condizioni Generali che regolano il presente Contratto, che dichiaro di accettare integralmente. Ho ricevuto e conservo copia del Documento di Sintesi che riporta le Condizioni economiche e del documento Condizioni Generali del Conto Trading contenente le seguenti norme contrattuali: **Sezione I - Normativa contrattuale applicabile al Conto Trading di FinecoBank (Norme generali); Sezione II - Norme che regolano i singoli servizi.** Sono consapevole che tali norme e le condizioni economiche potranno essere modificate dalla Banca secondo quanto previsto nelle richiamate condizioni e norme generali. Allegato 1 - Informativa sul trattamento e la protezione dei dati personali; Allegato 2 - Informativa in merito alla comunicazione a terzi di dati

identificativi dei detentori di strumenti finanziari di società quotate. Sono consapevole che le norme e le condizioni economiche applicate potranno, altresì, essere modificate dalla Banca, fatto salvo il mio diritto di recedere dai rapporti oggetto di modifica secondo il D.Lgs. 1° Settembre 1993 n.385 e relative disposizioni di attuazione.

4. Resto in attesa dell'accettazione e conferma dell'avvenuta accensione del Conto Trading. **5.** Sono consapevole che FinecoBank, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento, deve richiedermi notizie circa le mie conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, al fine della valutazione di appropriatezza dei servizi richiesti nel mio migliore interesse. A tal fine ho compilato gli appositi riquadri del presente Contratto che mi impegno ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione, mediante accesso all'area riservata del sito it.finecobank.com o mediante apposito modello messo a disposizione da FinecoBank. Nello svolgimento dei servizi di investimento, autorizzo espressamente la Banca ad agire in nome proprio e per mio conto. Tutto ciò premesso, richiedo l'apertura del Conto Trading in euro, del deposito titoli e strumenti finanziari in custodia e amministrazione nonché l'attivazione dei servizi di custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari, ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto del Cliente anche mediante negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari, collocamento di strumenti finanziari come di seguito specificato.

Prendo atto che le condizioni economiche del conto Trading sono integralmente riportate nel Documento di Sintesi e confermo esplicitamente di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni riportate nel riquadro **A18**.

Data _____ Luogo _____ **Firma Titolare** _____

A19> Regime fiscale dossier titoli

Chiedo di applicare il seguente regime fiscale sul "capital gain":

- Regime fiscale amministrato: versamento dell'importo dovuto da parte dell'intermediario (banca).** Sono consapevole che sono esclusi dall'applicazione del regime fiscale amministrato i redditi di capitale.
- Regime fiscale dichiarativo: importo da indicare obbligatoriamente nella dichiarazione dei redditi.** Scelgo che la banca non applichi nessuna ritenuta sul capital gain e pertanto indicherò gli importi in sede di dichiarazione dei redditi fruendo dell'eventuale credito d'imposta nella misura spettante. Sono consapevole che sono esclusi dall'applicazione del regime fiscale dichiarativo i redditi di capitale.

Data _____ Luogo _____ **Firma Titolare** _____

A20 Consenso privacy

La Banca garantisce e si impegna nella protezione dei suoi dati personali nei trattamenti eseguiti sugli stessi. Fornire tutti i consensi è consigliabile per poter fruire a pieno dei servizi richiesti. Presa visione dell'informativa fornita dalla Banca ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ed ex art. 6 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e consapevoli di poter, in qualunque momento, modificare la nostra decisione con immediatezza e semplicità, esprimo il mio consenso:

P1 - Al trattamento dei dati personali per la promozione di prodotti e servizi della Banca Banca o di altre società del Gruppo Fineco o di società terze (Società Prodotto quali a titolo esemplificativo SICAV, SGR, Fondi ecc.) direttamente collocati dalla Banca, compreso il compimento di ricerche di mercato e partecipazioni a concorsi e/o operazione a premi (c.d. marketing diretto), effettuate attraverso – a titolo esemplificativo e non esaustivo - lettere, telefono fisso e/o cellulare, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, posta elettronica, messaggi del tipo MMS (Multimedia Messaging Service) e SMS (Short Message Service), APP Mobile Fineco ecc. (Parte A, paragrafo 2, punto c dell'informativa)

 SÌ NO

P2 - Al trattamento dei dati personali alla profilazione anche mediante arricchimento per creare un profilo che permette di conoscerci e capirne le vostre esigenze, abitudini e consumi. Tale profilo è individuato attraverso l'elaborazione e l'analisi, anche mediante l'impiego di tecniche o sistemi automatizzati, di informazioni relative a preferenze, abitudini, scelte di consumo, finalizzate a suddividere gli interessati in gruppi omogenei per comportamenti o caratteristiche specifiche (c.d. profilazione della clientela) attuate anche attraverso l'arricchimento dei dati con informazioni acquisite da soggetti terzi (c.d. arricchimento) dotati di adeguate basi giuridiche per tali trattamenti di dati personali. Tali profili vengono creati osservando l'interessato e l'uso da parte sua dei Servizi (es. se acquista online, se preferisce usare l'Applicazione mobile o andare in filiale, se ha interesse a richiedere un finanziamento o un mutuo per l'acquisto della prima casa, l'auto ecc.). Questa finalità è connessa sia a quella di marketing per fornirle comunicazioni commerciali - laddove avesse rilasciato l'apposito consenso al trattamento dei dati personali per finalità di marketing diretto - su prodotti ritenuti di suo possibile interesse sulla base dell'analisi del suo profilo, sia a quella di fornirle dei Servizi in linea con le sue aspettative emerse dall'analisi del suo profilo (Parte A, paragrafo 2, punto c dell'informativa)

 SÌ NO

Dichiaro, infine, il mio consenso al trattamento dei dati particolari di cui FinecoBank viene a conoscenza a seguito di specifiche operazioni da me richieste (ad es. versamenti di quote associative a sindacati, partiti ed altre associazioni), sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per la specifica finalità perseguita dal servizio o dall'operazione effettuata. Sono consapevole che in mancanza di tale consenso la proposta di contratto eventualmente inoltrata alla Banca non potrà essere accettata (Parte A, paragrafo 3 dell'Informativa).

Data _____ Luogo _____  _____

A21 Approvazione specifica di clausole

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, dichiaro di approvare in forma specifica le seguenti clausole, sulle quali è stata richiamata la mia attenzione: Condizioni generali del Conto Trading; **Sezione I** – Normativa contrattuale applicabile al Conto Trading di FinecoBank S.p.A. (norme generali); art. 6 (deposito della firma); art. 9 (diritti di compensazione e ritenzione a favore della Banca - commissioni e spese); art. 10 (ordini e istruzioni del Cliente); art. 11 (comunicazioni alla clientela e invio degli estratti conto); art. 12 (vincolo di solidarietà); art.13 (compensazione); art. 14 (comunicazioni alla Banca); art. 15 (comunicazioni al Cliente - tecniche di comunicazione a distanza); art. 19 (limitazione di responsabilità); art. 21 (durata del Contratto e recesso e tempi massimi di chiusura del rapporto); art.22 (facoltà della Banca di modificare le condizioni economiche e contrattuali modalità - diritto di recesso del Cliente); art. 23 (legge applicabile-determinazione del foro competente- Reclami e Soluzione stragiudiziale delle controversie); art. 24 (Deleghe Pensioni - Restituzione delle pensioni); art. 25 (Assistenza Clienti); **Sezione II** - Norme che regolano i singoli servizi: **Sezione II A** - Norme generali che regolano l'offerta del Conto Trading tramite Internet; art. 3 (autenticazione forte); art. 4.3 (responsabilità per registrazione del dato biometrico); art. 6 (responsabilità per l'utilizzo del servizio - smarrimento o sottrazione dei codici - sospensione del servizio); art. 8 (istruzioni fornite dalla Banca, responsabilità del Cliente, responsabilità della Banca); **Sezione II B** - Norme che regolano il conto corrente: art.3 (interessi - chiusura contabile per conti debitori e creditori); art. 4 (estratto conto); **Sezione II C** - Norme per la prestazione dei Servizi di Pagamento: art.7 comma 1 (rifiuto di un ordine di pagamento); art. 8 (Irrevocabilità di un ordine di pagamento); art. 10 comma 2 (Normativa in materia di sanzioni finanziarie); art. 12 comma 2 e comma 3 (sospensione del rimborso da parte della Banca in caso di motivato sospetto di frode;

diritto della Banca di addebitare il conto dell'importo rimborsato nel caso in cui dimostri che l'Operazione di pagamento era stata autorizzata); art. 14 (esclusione e limitazione della responsabilità della Banca); art. 17 comma 2 (facoltà della Banca di recedere dai Servizi di Pagamento); art. 19 (Modifica delle condizioni economiche e contrattuali); art. 20 (esposti – Sanzioni amministrative applicabili); 36 commi 10 e 12 (irrevocabilità del bonifico istantaneo e esclusione di responsabilità della Banca); art. 40 (Responsabilità del Cliente Pagatore per operazioni di pagamento verso alcuni Paesi esteri - esonero responsabilità della Banca); **Sezione II D** - Norme che regolano i depositi di titoli o strumenti finanziari a custodia ed amministrazione: art. 2 (Custodia e amministrazione); art. 3 (ritiro degli strumenti finanziari e restituzione del deposito); art. 4 (luogo della custodia); art. 5 (autorizzazioni al subdeposito); **Sezione II E** - Norme che regolano lo svolgimento dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto dei Clienti anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, marginazione, collocamento di strumenti finanziari: art. 5 (Disposizioni comuni in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse); art. 6 (Rischi delle operazioni e variabilità del valore degli investimenti effettuati); art.9 (versamento di provvista o margini di garanzia e regolamento delle operazioni sul conto titoli); art. 10 (Incentivi); art. 12 (Documentazione delle operazioni eseguite); art. 13.1 (Conferimento degli ordini); art. 13.2 (Gestione degli ordini); 13.3 (Strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini); art. 13.4 (Istruzioni specifiche del Cliente in materia di esecuzione degli ordini); art. 13.5 (Mera esecuzione e ricezione di ordini); art. 13.6 (Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati); art. 13.7 (Garanzie relative alle operazioni richieste); art. 14 (Servizi di marginazione long e short); art 15 (Servizio di collocamento).

Confermo esplicitamente di aver preso visione e di approvare le clausole riportate nel riquadro **A21**.

Data _____ Luogo _____  _____

A22 > Condizioni Generali del Conto Trading

I SEZIONE Normativa contrattuale applicabile al Conto Trading di FinecoBank S.p.A. (Norme generali)

1 Oggetto e finalità del Conto Trading

- Il Conto Trading è rivolto al Cliente che intende effettuare operazioni di trading on line e comprende solo i seguenti servizi:
 - Conto corrente in Euro con alcuni Servizi di Pagamento. Sono consentiti: i bonifici SEPA, inclusi gli istantanei e SWIFT (non sono disponibili i bonifici per agevolazione fiscale, i bonifici continuativi e i bonifici di importo rilevante, secondo quanto di tempo in tempo reso noto dalla Banca mediante il Sito e la App Mobile Fineco); l'accredito dello stipendio e della pensione; il versamento di contanti e assegni in filiale.
 - Deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari.
 - Servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto del Cliente anche mediante negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari e collocamento.
- Il Cliente può richiedere l'abilitazione all'operatività in derivati all'atto della sottoscrizione del presente Conto Trading o successivamente.
- La Banca si riserva la facoltà di rendere disponibili nuovi prodotti e servizi dandone comunicazione scritta al Cliente.

2 Portata delle Norme generali

- Le presenti Norme generali si applicano in via generale a tutti i servizi prestati tempo per tempo da FinecoBank S.p.A. (di seguito, la "Banca") connessi al Conto Trading (di seguito anche i "Servizi"), i quali si intenderanno conseguentemente regolati sia dalle norme ad essi specificamente dedicati, sia dalle presenti Norme generali.
- In caso di contrasto tra quanto previsto dalle Norme generali e le disposizioni contenute nelle norme relative ai singoli Servizi, prevalgono queste ultime.

3 Utilizzazione dei Servizi

- Il cliente può utilizzare i Servizi di cui al presente Conto Trading mediante il Sito e la App Mobile della Banca.
- Gli eventuali servizi non previsti dalle presenti Condizioni generali ma resi successivamente disponibili dalla Banca sono regolati dalle presenti Norme generali e dalle norme relative ai singoli servizi, le quali ultime dovranno intendersi quale parte integrante e sostanziale delle Condizioni generali; la sottoscrizione delle norme ad essi relative è presupposto per l'attivazione dei nuovi servizi richiesti.

4 Efficacia

- Le presenti Norme generali e quelle specifiche che disciplinano i singoli servizi hanno effetto dal momento dell'accettazione da parte della Banca.

5 Attivazione dei diversi servizi

- In sede di richiesta iniziale, è facoltà del Cliente richiedere l'attivazione di uno o più dei servizi disciplinati dalle Condizioni generali. L'eventuale adesione del Cliente ad uno solo dei servizi o prodotti disciplinati dal presente Contratto non comporta l'obbligo per il Cliente di aderire anche a uno o più degli altri prodotti o servizi. In qualsiasi momento successivamente alla conclusione del Contratto, il Cliente può richiedere l'attivazione di uno o più servizi ulteriori disciplinati dalle presenti Condizioni generali, che troveranno pertanto applicazione anche in relazione a tali servizi per i profili di volta in volta rilevanti.
- L'attivazione dei vari servizi può essere richiesta ed effettuata mediante il Sito e l'App Mobile della Banca, con le forme e le modalità previste dalla Banca, in conformità alle disposizioni di legge e regolamento di volta in volta applicabili.

6 Deposito della firma

- Il Cliente è tenuto a depositare la propria firma secondo le modalità di tempo in tempo stabilite dalla Banca che ricomprendono, a titolo esemplificativo, l'acquisizione attraverso il caricamento (upload) del foglio bianco su cui la firma medesima è apposta, ovvero – se completa e leggibile – l'acquisizione della firma apposta su un documento di identità di cui la Banca acquisisce la scansione.

7 Firma Digitale

- Il Cliente può richiedere, senza oneri, l'emissione del Certificato Qualificato per la Firma Digitale (di seguito, "Certificato") attraverso il quale viene abilitato a generare la firma per la sottoscrizione di documenti informatici anche relativi all'adesione a servizi/prodotti offerti dalla Banca.
- La firma così prodotta si configura quale firma digitale ai sensi dell'art. 1 lett. s del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - cioè quale firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate fra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici - ed è idonea a soddisfare il requisito della forma scritta, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, a condizione che, alla data di sottoscrizione del documento, il Certificato rilasciato al Cliente non sia scaduto, sospeso o revocato.
- Il Certificato viene emesso dal Certificatore Accreditato In.Te.S.A. S.p.A. - con sede in Corso Orbassano, 367, Torino, (di seguito "Certificatore") - con validità 12 mesi - sulla base dei dati identificativi del Cliente forniti - su richiesta ed autorizzazione espressa del Cliente stesso - dalla Banca (Cd. Registration Authority), che svolge l'attività di identificazione su incarico del Certificatore.
- Le regole e le modalità per la richiesta e successiva gestione (rinnovo, sospensione e revoca) del Certificato e la connessa abilitazione alla generazione della firma digitale remota sono contenute nel "Manuale Operativo del Certificatore Accreditato In.Te.S.A. S.p.A. per le procedure di firma remota nell'ambito dei servizi di FINECOBANK" (di seguito "Manuale"), pubblicato a norma di legge sul sito www.agid.gov.it dell'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) disponibile, nella versione tempo per tempo aggiornata, anche sul sito della Banca.
- All'atto della richiesta del Certificato, il Cliente dovrà prendere visione del Manuale, dell'Informativa sul servizio nonché della Informativa fornita dal Certificatore ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.
- Tutti i documenti/atti sottoscritti dal Cliente con firma digitale remota unitamente ai correlati documenti/atti sottoscritti dalla Banca mediante apposizione della propria firma digitale a titolo di accettazione/proposta/ricezione, saranno resi disponibili nella sezione Archivio Contratti sul sito della Banca, per la consultazione, la stampa o il salvataggio e conservati ai termini di legge dal Certificatore.
- Ove non sussistano diverse circostanze, contemplate nel Manuale e da accordi con la Banca, si determina l'automatica cessazione dell'abilitazione alla firma digitale del Cliente e la relativa revoca del Certificato in possesso del Cliente al ricorrere dello scioglimento per qualunque motivo del presente Contratto.
- La revoca del Certificato o la sospensione del medesimo ad opera della Banca e/o del Certificatore nei casi e con le modalità previste nel Manuale hanno effetto dalla data della pubblicazione - da parte del Certificatore - della avvenuta sospensione o revoca nell'apposita Lista dei certificati sospesi o revocati disponibile sul sito del Certificatore stesso indicato nel Manuale.

8 Identificazione del Cliente

- All'atto della costituzione dei singoli rapporti e in occasione dello svolgimento delle relative operazioni, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati e i relativi documenti validi ai fini identificativi, quali richiesti dalla Banca - e in particolare ai fini della normativa vigente in materia di "antiriciclaggio" (legge 21.11.2007 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni) - nonché a fornire o a fare fornire gli stessi dati e documenti relativi alle persone.
- Quanto sopra con le modalità e le forme previste dalle disposizioni normative di volta in volta applicabili.

9 Diritti di compensazione e ritenzione a favore della Banca - Commissioni e spese

- La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se variabile, è investita dei diritti di compensazione e di ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.
- Le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.
- Le commissioni, le spese e gli oneri addebitati al Cliente in relazione a tutti i servizi disciplinati dalle presenti Condizioni generali sono quelli espressamente pattuiti nel Contratto e riportati nell'Allegato Condizioni Economiche o comunque indicati nei fogli informativi, disponibili sul sito internet it.finecobank.com.
- Salvo ove diversamente specificato, il pagamento di tali importi dovrà essere effettuato mediante addebito in conto corrente, che pertanto dovrà presentare sempre la necessaria disponibilità. In caso di una pluralità di conti correnti la medesima intestazione, la Banca ha la facoltà di addebitare uno qualsiasi degli stessi.
- Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, di cui al precedente punto del presente articolo, la Banca lo invita con le modalità previste all'art. 15, a pagare entro il termine di 15 giorni.
- Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti a essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 cod. civ., realizzando direttamente o a mezzo intermediario autorizzato un adeguato quantitativo degli strumenti finanziari detenuti presso di sé.
- Prima di realizzare i titoli la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata o Pec o altro mezzo legalmente equivalente del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni.
- La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
- Se la Banca non ha fatto vendere che parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle condizioni di cui alle presenti Norme.

10 Ordini e istruzioni del Cliente

- Il Cliente può trasmettere ordini e disposizioni relative agli strumenti finanziari e ai valori oggetto del presente Contratto, mediante Sito e App Mobile Fineco, nei limiti previsti dalle norme della Sezione I relative ai singoli servizi, nelle forme tempo per tempo specificate dalla Banca anche mediante comunicazioni in forma impersonale sul sito internet, e quando ciò sia consentito da norme di legge o di regolamento.
- Per la trasmissione degli ordini e delle disposizioni la Banca assegna al Cliente un apposito Codice Utente e una Password, che il Cliente dovrà utilizzare unitamente ai dispositivi di sicurezza, secondo quanto di volta in volta richiesto dalle specifiche tecniche del servizio utilizzato. Il Cliente è tenuto a custodire con la massima diligenza i codici assegnati, a mantenerli segreti, e non comunicarli a terzi per qualsivoglia motivo; in caso di inosservanza, il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente. Al fine di migliorare la qualità del servizio telematico, la Banca si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni alle modalità e condizioni tecniche di utilizzo dello stesso, nonché di modificarne il contenuto e di sostituirne, parzialmente o interamente, i fornitori a sua discrezione. Tali eventuali modifiche e/o integrazioni verranno comunicate dalla Banca al Cliente in tempo utile senza che venga pregiudicata la sua operatività e comunque, in caso di urgenza, non appena necessario.
- La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini e/o delle disposizioni dovute a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, dovuti a malfunzionamento dei sistemi di comunicazione, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, o non funzionamento degli impianti telematici o elettrici, scioperi, anche del proprio personale, cause di forza maggiore, eventi di cui all'art.1218 cod. civ. Il Cliente prende comunque atto che, in caso di interruzione o malfunzionamento dei sistemi della Banca, gli ordini e le disposizioni potranno essere conferiti anche telefonicamente, o con una delle altre forme consentite.
- L'invio della corrispondenza e le eventuali comunicazioni o notifiche della Banca sono fatte al Cliente con pieno effetto secondo le modalità di cui al successivo articolo 15. E in facoltà della Banca assumere o meno specifici incarichi conferiti dal Cliente, dando comunque allo stesso comunicazione dell'eventuale rifiuto.
- In assenza di particolari istruzioni del Cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione. In relazione agli incarichi assunti, la Banca esercita le facoltà ad essa attribuite dall'art.1856 cod. civ., ed è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art.1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario di sua scelta.
- Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art.1373 cod. civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità esecutive dell'incarico stesso. Nel caso di incarichi soggetti ad esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata in qualsiasi momento, ma la revoca non avrà effetto relativamente a prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

11 Comunicazioni alla clientela e invio degli estratti conto

- La Banca fornisce al Cliente, periodicamente, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto di conto corrente e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio del rendiconto e del Documento di Sintesi ed è fornita, su richiesta del Cliente, in forma cartacea o in forma elettronica. Il documento di sintesi, datato e progressivamente numerato, aggiorna quello unito al Contratto e riporta tutte le condizioni in vigore, anche nel caso in cui esse siano state modificate in senso favorevole al Cliente e, pertanto, non abbiano formato oggetto di apposita comunicazione. Il Documento di Sintesi può essere omesso in assenza di variazione delle condizioni economiche rispetto alla comunicazione precedente, fermo il diritto del Cliente di ottenerne gratuitamente copia, in qualunque momento, anche mediante accesso all'area riservata del sito o posta elettronica. La Banca fornisce, altresì, al Cliente, gratuitamente e almeno una volta all'anno, il documento che riporta: (i) in caso di sconfinamenti, il tasso di interesse debitore applicato allo sconfinamento e l'importo totale degli interessi addebitati nel periodo di riferimento; (ii) ove previsto, il tasso di interesse creditore applicato al conto e l'importo totale degli interessi maturati nel periodo di riferimento.
- L'invio degli estratti conto, relativi al conto corrente sarà effettuato dalla Banca, di regola, entro il termine di 30 giorni dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.
- Le medesime previsioni di cui al punto 2 che precede si applicano con riferimento ad ogni altra comunicazione, estratto conto, rendiconto, riepilogo delle spese che la Banca abbia ad inviare ai sensi e in virtù delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali, o delle relative singole sezioni. Conseguentemente, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale documentazione senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la documentazione stessa si intenderà senz'altro approvata dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze della documentazione stessa.
- Tutte le comunicazioni relative allo svolgimento dei servizi di investimento sono fornite al Cliente in formato elettronico. Il Cliente ha facoltà di richiedere che le predette comunicazioni vengano fornite in formato cartaceo a titolo gratuito. È facoltà della Banca, nei limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente, fornire alcune comunicazioni esclusivamente in formato elettronico.
- Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, compresi indebiti addebitamenti, omissioni

o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricezione dell'estratto conto relativo. Entro il medesimo termine, a decorrere dalla data di invio dell'estratto conto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali, compresi indebiti accreditamenti, con facoltà di effettuare l'addebito in conto.

12 Vincolo di solidarietà

Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte in via solidale e indivisibile per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso. Anche in deroga all'art. 1193 cod. civ., la Banca ha il diritto di imputare, a suo insindacabile giudizio, i pagamenti effettuati dal Cliente o da terzi per suo conto, ad estinzione o decurtazione di una o più delle sue obbligazioni verso la Banca, fornendogli la documentazione delle operazioni così effettuate.

13 Compensazione

- Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 del cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca dà prontamente comunicazione al Cliente.

14 Comunicazioni alla Banca

- Le comunicazioni del Cliente dirette alla Banca debbono essere inviate alla Direzione Generale della Banca sita in via Rivoluzione d'Ottobre, 16 a Reggio Emilia e hanno corso a rischio del Cliente stesso, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione.

15 Comunicazioni al Cliente – Tecniche di comunicazione a distanza

- L'invio di comunicazioni al Cliente – lettere, estratti conto, eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione della Banca – fermo restando quanto diversamente previsto dal Contratto, avverranno mediante invio di posta elettronica (all'indirizzo e-mail indicato all'atto della costituzione dei singoli rapporti oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione) o mediante possibilità di accesso alle medesime comunicazioni nell'area riservata sul sito it.finecobank.com, secondo le modalità di tempo in tempo rese note dalla Banca ovvero mediante le altre modalità di comunicazione, di tempo in tempo, rese disponibili dalla Banca, anche alla luce delle nuove tecnologie (a titolo esemplificativo: SMS, notifiche sull'APP Mobile Fineco, ecc.). L'introduzione di nuove modalità di comunicazione verrà resa tempestivamente nota anche mediante avvisi impersonali sul Sito della Banca. I termini per l'esercizio del diritto di recesso o per la contestazione del rendiconto decorrono dalla ricezione della comunicazione, a condizione che nella comunicazione siano contenuti l'avvertimento che la stessa è effettuata ai sensi degli artt. 118 e 119 del Testo Unico Bancario e l'indicazione del termine per l'esercizio dei relativi diritti. Il Cliente prende atto e accetta che la richiesta rivolta alla Banca di utilizzo di tecniche di comunicazione diverse da quelle sopra indicate è incompatibile con la natura delle operazioni e dei servizi forniti dalla Banca medesima.
- L'indirizzo comune indicato all'atto della costituzione del conto corrente o successivo come sopra fatto conoscere in relazione al conto stesso, sarà anche considerato come domicilio suppletivo in relazione ad ogni altro rapporto intercorrente con la Banca, anteriore o successivo, ad ogni effetto.
- Qualora il Cliente trasferisca il suo domicilio all'estero oppure non risulti di fatto reperibile né al domicilio eletto né al domicilio suppletivo di cui al comma precedente, egli s'intenderà domiciliato presso la Casa Comunale dell'ultimo domicilio eletto.
- Il Cliente è tenuto ad informare prontamente e per iscritto (anche tramite sito it.finecobank.com) la Banca della eventuale variazione del suo domicilio.

16 Spese e oneri fiscali

- Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, inerenti e/o conseguenti al presente Contratto, ai rapporti intrattenuti con la Banca e alle operazioni ad essi relative sono ad esclusivo carico del Cliente, salvo quanto diversamente disposto da norme fiscali inderogabili. La Banca è legittimata a recuperare le relative somme a valere sui singoli conti e rapporti in essere.

17 Computo dei termini

- Salvo ove diversamente previsto, tutti i termini previsti nelle presenti Condizioni generali e nei singoli servizi e rapporti accessi si computano tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.

18 Registrazione delle conversazioni

- Il Cliente autorizza la Banca, anche ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, ad effettuare la registrazione in via continuativa, sui supporti di volta in volta ritenuti più adatti dalla Banca, delle conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica, o strumenti informativi in genere, intrattenuti tra le parti.

19 Limitazione di responsabilità

- Nell'esecuzione dei servizi ed in genere di tutti i rapporti previsti dal Contratto, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi la Banca informerà immediatamente il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non l'abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.

20 Opzioni fiscali

- Nel caso di accensione di rapporti a tal fine rilevanti, il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca le proprie opzioni in merito al regime fiscale degli stessi, compilando le apposite sezioni predisposte. In mancanza di tale comunicazione, trova applicazione il regime generale comunque previsto dalle vigenti norme per il caso in cui il Cliente non abbia manifestato alcuna opzione, assumendosi il Cliente ogni responsabilità al riguardo.

21 Durata del Contratto e recesso e tempi massimi di chiusura del rapporto

- Il Conto Trading è a tempo indeterminato. Il Cliente ha diritto di recedere, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, Pec o altro mezzo legalmente equivalente e con preavviso di almeno 1 giorno. L'esercizio della facoltà di recesso da parte del Cliente di uno solo dei servizi di seguito indicati: - conto corrente in euro e Servizi di Pagamento; - deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari - Servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto del Cliente anche mediante negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari e collocamento, determina il recesso dal Conto Trading.
- Con le stesse modalità di cui al comma precedente, la Banca può recedere da ogni singolo rapporto, così come da tutti i rapporti in qualsiasi momento con preavviso di due mesi ovvero, in presenza di giustificato motivo, con preavviso di 1 giorno. Il termine di preavviso decorre dal momento in cui la Banca o il Cliente riceve la comunicazione di recesso. Il recesso

non comporta penalità o spese di chiusura a carico del Cliente. La Banca potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute in relazione a eventuali servizi aggiuntivi chiesti dal Cliente, come previsto dalla normativa di riferimento e riportate nel Documento di Sintesi.

- La Banca ha diritto di recedere, con il preavviso di 1 giorno, dandone comunicazione scritta al Cliente, da ogni singolo rapporto così come da tutti i rapporti disciplinati da queste Condizioni Generali, qualora: a) il Cliente sia divenuto insolvente; b) nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento o in generale sia stata attivata una procedura concorsuale; c) il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori (art.1977 e seguenti Cod. Civ.) o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione, in tutto o in larga parte, dei propri debiti; d) siano stati levati protesti nei confronti del Cliente; e) qualora si siano verificati eventi tali da incidere sostanzialmente, in senso pregiudizievole alla Banca, sulla situazione patrimoniale e/o economica e/o finanziaria del Cliente; f) in caso di diminuzione della garanzia patrimoniale generica del Cliente o dei garanti e/o del valore delle garanzie reali; g) il Cliente perda la residenza italiana, h) in presenza di ulteriore giustificato motivo.
- In caso di recesso, la Banca, se lo ritiene opportuno, potrà sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le ulteriori misure opportune per adempiere alle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, ovvero necessarie per provvedere all'estinzione del rapporto, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.
- Dal momento della ricezione da parte della Banca della comunicazione di recesso, i tempi massimi di estinzione del rapporto sono pari a 7 giorni lavorativi.
- Per gli ulteriori servizi collegati al conto corrente (es. conto deposito titoli) i tempi devono essere aumentati dei giorni lavorativi necessari per l'estinzione di questi ulteriori servizi, secondo quanto previsto dagli specifici contratti.

22 Facoltà della Banca di modificare le condizioni economiche e contrattuali – Modalità – Diritto di recesso del Cliente

- La Banca ha la facoltà di modificare – anche in senso sfavorevole al Cliente – le condizioni contrattuali ed economiche applicabili ai servizi disciplinati dal presente Contratto, senza alcuna eccezione.
- Con riferimento ai servizi di natura bancaria la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal Contratto qualora sussista un giustificato motivo, ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse per le ipotesi di eventuali contratti a tempo determinato.
La Banca, nel rispetto delle modalità e forme di cui all'art. 118 del Testo Unico Bancario, comunica tali variazioni al Cliente indicandone la relativa decorrenza con un preavviso minimo di due mesi. Il Cliente, entro la data prevista per l'applicazione di tali modifiche, ha diritto di recedere senza spese dal Contratto o dal servizio interessato dalle variazioni e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate; in difetto, le modifiche alle condizioni contrattuali ed economiche s'intendono accettate con la decorrenza indicata nella comunicazione predetta.
- La Banca, in presenza di un giustificato motivo (quale, a titolo esemplificativo, la necessità di conformarsi ad innovazioni legislative, regolamentari o di vigilanza, l'adeguamento allo sviluppo tecnologico ed informatico, l'introduzione di nuovi servizi ovvero l'adozione di nuove modalità di svolgimento degli stessi, le variazioni generalizzate di tassi di interesse o di altre condizioni economiche-finanziarie di mercato, i processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, l'incremento di costi incidenti sulla prestazione del servizio) e con preavviso non inferiore a 15 giorni, si riserva la facoltà di modificare – anche in senso sfavorevole al Cliente – le condizioni contrattuali relative ai servizi di investimento di cui al presente Contratto.
- La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare – anche in senso sfavorevole al Cliente – nel rispetto delle previsioni di legge e con preavviso non inferiore a 15 giorni, le condizioni economiche relative ai servizi di cui al comma che precede.
- Le modifiche di cui ai precedenti commi 3 e 4 entrano in vigore con la decorrenza indicata nelle rispettive comunicazioni e si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato il proprio recesso dal Contratto o dal servizio interessato dalle modifiche stesse, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento delle citate comunicazioni.
- Non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni di tasso e delle altre condizioni conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti (es. Euribor) e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime; tali variazioni, pertanto, sono automaticamente applicate e sono indicate al Cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
- In caso di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al presente contratto, trovano applicazione le procedure e i criteri per l'individuazione dell'indice alternativo, stabiliti dal "Piano di sostituzione degli indici di riferimento" pubblicato nella sezione "Trasparenza" del sito Fineco (<https://it.finecobank.com>).

23 Legge applicabile – Determinazione del foro competente - Soluzione stragiudiziale delle controversie – Mediazione

- Le presenti Condizioni generali e ogni rapporto con il Cliente sono regolati dalla legge italiana.
- Ai fini della determinazione del foro competente, la Banca elegge domicilio in Milano presso la propria sede legale in Piazza Durante, 11 - 20131 Milano. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi della vigente normativa (Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n.206) per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza o domicilio elettivo del Cliente; diversamente il foro esclusivamente competente è quello di Milano.
- Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica, a FinecoBank S.p.A. - Direzione Generale - Ufficio Reclami, Piazza Durante, 11 Milano - indirizzo mail helpdesk@it.finecobank.com o indirizzo PEC finecobankspa.pec@pec.finecobank.com.
- Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto operazioni o servizi bancari o finanziari (diversi dai servizi di investimento e assicurativi), la Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento. Il Cliente che non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta entro il termine dei 60 giorni ha il diritto, irrinunciabile, di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.
- Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto l'interpretazione e applicazione del presente Contratto con riferimento alla prestazione di servizi e di attività di investimento, la Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento. Il Cliente che non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta entro il termine dei 60 giorni ha il diritto irrinunciabile di rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.acf.consob.it, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.
- Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto l'inosservanza delle regole di comportamento inerenti all'attività di distribuzione assicurativa, la Banca deve rispondere entro 45 giorni dal ricevimento.
Il Cliente che non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta entro il termine dei 45 giorni, a decorrere dal 15 gennaio 2026, ha il diritto irrinunciabile di rivolgersi all'Arbitro Assicurativo (AAS). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitroassicurativo.org, ove è disponibile la Guida all'utente sulle regole di funzionamento dell'Arbitro Assicurativo. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.
- Per i reclami concernenti la prestazione di servizi di pagamento, si rinvia a quanto previsto nella Sezione IIC) del presente Contratto.
- Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (e successive modifiche), prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione accreditati iscritti nell'apposito registro consultabile sul sito del Ministero della Giustizia. Il ricorso ad uno degli Organismi Arbitrali menzionati ai punti che precedono assolve alla condizione di procedibilità di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (e successive modifiche).

24 Deleghie Pensioni – Restituzione delle pensioni

Il Cliente può richiedere l'accredito della pensione sul conto corrente, utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dall'Ente erogante. Nel caso di delega per l'accredito della pensione INPS, il Cliente prende atto degli obblighi restitutori previsti dalla convenzione per il servizio di pagamento pensioni stipulata tra gli intermediari bancari e l'INPS, in ragione dei quali in caso di decesso e in caso di irregolare esecuzione di ordini di pagamento, la Banca è tenuta a restituire le somme indebitamente corrisposte. A tal fine la Banca è legittimata ad effettuare direttamente l'addebito in conto, con effetto anche nei confronti di eventuali eredi e aventi causa.

25 Assistenza Clienti

- La Banca mette a disposizione dei Clienti un servizio di assistenza anche automatica via chat e via e-mail che consente di ricevere supporto informativo e assistenza sui servizi e prodotti della Banca stessa.
- Il servizio di assistenza sarà attivo nei giorni, alle ore indicati sul Sito della Banca. Il servizio di assistenza potrà essere sospeso o interrotto, per motivi tecnici o di forza maggiore, senza che possa la Banca essere ritenuta responsabile delle conseguenze di tali sospensioni o interruzioni.
- Ogni ulteriore informazione in merito al servizio è indicata nella documentazione disponibile sul Sito della Banca. In caso di blocchi temporanei dei sistemi della Banca che non consentano l'inoltro degli ordini, la Banca mette a disposizione un numero telefonico che il Cliente potrà utilizzare per il conferimento degli ordini.

II SEZIONE Norme che regolano i singoli servizi

IIA) NORME GENERALI CHE REGOLANO L'OFFERTA DEL CONTO TRADING TRAMITE INTERNET (CD. SERVIZIO DI TRADING ON LINE)

1 Definizione e ambito di applicazione del Servizio

- Il servizio di trading on line consente al Cliente di effettuare le operazioni di interrogazione e di disposizione su tutti i rapporti sottoscritti dal Cliente in virtù del presente Contratto e a lui intestati, secondo quanto reso disponibile dalla Banca in funzione anche dell'evoluzione tecnologica e dello sviluppo del servizio, rispettivamente tramite Sito e App Mobile (internet banking) o con altri mezzi di tempo in tempo specificati dalla Banca.
- La Banca ha la più ampia facoltà di rendere operativi i servizi di internet banking per tutti o soltanto per alcuni dei servizi bancari, finanziari o di investimento prestati o offerti al Cliente. L'indicazione di tali servizi è resa disponibile sul Sito della Banca.

2 Modalità di utilizzo del Servizio

- Per il servizio di trading on line, il Cliente utilizzerà un personal computer o altri dispositivi indicati dalla Banca (ad esempio, smartphone, ecc.) di cui abbia la legittima disponibilità e si collegherà alla Banca tramite rete informatica ovvero avvalendosi della specifica App Mobile di Fineco.

3 Autenticazione Forte

Conformemente alla normativa di riferimento, la Banca protegge la sicurezza dei dati del Cliente e delle operazioni dispositive effettuate tramite internet, attraverso l'utilizzo di una procedura di "autenticazione forte" (o "strong authentication") che il Cliente deve eseguire per avvalersi del citato servizio e per le operazioni disposte, ad eccezione di quelle ritenute esenti da detta normativa.

3.1 Credenziali di sicurezza: Codice Utente, Password e P.I.N.

- L'accesso e l'utilizzo del Servizio avvengono digitando gli appositi codici messi a disposizione dalla Banca (Codice Utente, Password e P.I.N.). Per Codice Utente, si intende un codice personale, non modificabile, che consente l'identificazione del Cliente da parte della Banca al fine di accedere a tutti i servizi di tempo in tempo messi a disposizione.
- Il Cliente potrà variare Password e P.I.N. ogni volta che lo riterrà opportuno.
- L'utilizzo dei suddetti codici e del dispositivo di sicurezza costituisce prova unica e sufficiente dell'avvenuta identificazione del Cliente quale legittimo utilizzatore del servizio. La Banca potrà modificare i sistemi di identificazione del Cliente nonché quelli di sicurezza dandone preventiva comunicazione al Cliente stesso.
- Il Cliente ha la facoltà di far ricalcolare la Password e il P.I.N. dalla Banca, qualora sopraggiungano particolari esigenze operative o di sicurezza.
- L'utilizzo dei codici, da effettuarsi con le modalità indicate dalla Banca, consente al Cliente l'accesso ai servizi di volta in volta messi a disposizione dalla Banca stessa.
- In particolare, il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca, per la fase di verifica e di autenticazione, la combinazione di codici di volta in volta richiesta; la comunicazione dovrà avvenire con le modalità tecniche indicate dalla Banca in relazione al servizio richiesto. La mancata comunicazione delle suddette informazioni e comunque l'inosservanza delle modalità tecniche di accesso ai servizi indicate nelle istruzioni predisposte dalla Banca comporta l'impossibilità di accedere ai servizi richiesti.
- I codici (Password e P.I.N.) sono sconosciuti al personale della Banca. Il Cliente è tenuto a mantenerli segreti. Questi ultimi non devono essere conservati né annotati su un unico documento, o su documenti che siano conservati insieme. Il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei suddetti codici e del dispositivo di sicurezza e risponde del loro indebito uso, comunque avvenuto, anche se in conseguenza di smarrimento o di furto.
- La divulgazione diretta o indiretta, totale o parziale, volontaria o involontaria dei propri codici a terzi ricade interamente sotto la responsabilità del Cliente. L'eventuale divulgazione verrà considerata dalla Banca a tutti gli effetti come costitutiva di un mandato che autorizzi il terzo ad accedere ai servizi di cui al presente Contratto.
- Le credenziali di sicurezza sopra indicate sono tutte consegnate al Cliente secondo modalità individuate dalla Banca che garantiscano la sicurezza e la riservatezza delle stesse.

3.2 Dispositivo di sicurezza

- Per aumentare il livello di sicurezza, il Cliente deve avvalersi, nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Banca, di uno dei dispositivi di sicurezza tra quelli di seguito elencati:
 - SMS PIN che consiste nella generazione e nell'invio sul telefono cellulare certificato del Cliente di un codice "usa e getta" da utilizzarsi in aggiunta al PIN dispositivo standard per la conferma delle operazioni di tempo in tempo stabilite dalla Banca. Le caratteristiche specifiche del servizio (cd. Servizio "SMS PIN") sono indicate nel relativo Regolamento disponibile sul sito della Banca;
 - Mobile Token che consiste in un software che consente, a seguito di un processo di registrazione, l'autenticazione multifattore del Cliente, attivabile sulla App Mobile di Fineco seguendo le istruzioni impartite tramite la medesima App. Le caratteristiche specifiche del servizio (cd. Servizio Mobile Token) sono indicate nel relativo Manuale Operativo disponibile sul Sito della Banca.

4 Riconoscimento del dato biometrico

- Il Cliente che dispone di cellulare evoluto dotato della tecnologia per il riconoscimento biometrico, in alternativa alle modalità previste dagli articoli 3.1 e 3.2, può attivare per l'identificazione in sede di accesso al servizio di internet banking tramite la App Mobile di Fineco e per l'autorizzazione delle operazioni dispositive previste per tale modalità di fruizione del servizio, la modalità biometrica messa a disposizione dal dispositivo evoluto.
- Il riconoscimento del dato biometrico utilizzato dal Cliente ai fini dell'accesso al servizio e/o dell'autorizzazione delle operazioni dispositive, sarà gestito tramite l'utilizzo del software di gestione del riconoscimento biometrico sviluppato dal produttore del cellulare e su di esso radicato; la Banca non entrerà in possesso dei dati biometrici relativi al Cliente, né archiverà o condividerà informazioni ad essi collegati sui propri server.
- Il Cliente è responsabile della registrazione del proprio dato biometrico sul cellulare, alla cui correttezza deve prestare la massima attenzione, procedendo eventualmente alla can-

cellazione di registrazioni preesistenti ed alla ripetizione della registrazione. Il Cliente è inoltre tenuto alla scrupolosa custodia ed al corretto utilizzo del dispositivo, adottando ogni opportuna misura di cautela.

- La Banca si riserva la facoltà, previa comunicazione al Cliente da effettuarsi secondo le modalità previste dal presente contratto, di introdurre nuove modalità biometriche per l'identificazione in sede di accesso al servizio di internet/phone banking e/o per l'autorizzazione di operazioni dispositive.

5 Intestazione dei servizi utilizzabili

Nell'ambito delle operazioni disponibili, i servizi utilizzabili tramite internet sono quelli unicamente intestati o che venissero intestati al Cliente.

6 Responsabilità per l'utilizzo del servizio – Smarrimento o sottrazione dei codici - Sospensione del servizio

- Il Cliente è responsabile per l'utilizzo, comunque e da chiunque effettuato, del servizio di trading on line per tutte le operazioni eseguite a mezzo del servizio stesso.
- In caso di smarrimento o di sottrazione dei codici e dei dispositivi di sicurezza il Cliente è tenuto a richiedere il blocco dei servizi di trading on line e di pagamento via chat o via email e comunque entro 48 ore, il Cliente è tenuto a confermare il blocco a mezzo di lettera raccomandata corredata di copia della denuncia presentata alle competenti Autorità.
- La Banca si riserva la facoltà di sospendere o far cessare il servizio di trading on line, in qualunque momento e anche senza preventivo preavviso, al ricorrere di un giustificato motivo connesso con la sicurezza del servizio medesimo o con il sospetto di utilizzo fraudolento o non autorizzato del servizio stesso. La Banca provvede a comunicare l'intervenuta sospensione del servizio al Cliente mediante SMS, telefono o e-mail, ove possibile preventivamente o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi delle normative vigenti o ricorrono altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento, senza assumere responsabilità alcuna per tali eventuali temporanee sospensioni, ovvero per l'improvvisa cessazione di detto servizio, anche se non preventivamente comunicate.

7 Obbligo di rispetto delle disponibilità

- Il Cliente, per le operazioni dispositive, è comunque tenuto ad operare, in ogni caso, entro i limiti assegnati e a fronte del saldo disponibile del conto corrente.

8 Istruzioni fornite dalla Banca, responsabilità del Cliente, responsabilità della Banca

- Il Cliente è tenuto a seguire le istruzioni fornite dalla Banca per l'utilizzo del Servizio di trading on line, restando in ogni caso responsabile dei danni di qualsiasi genere, diretti o indiretti, derivanti alla Banca medesima e/o a terzi dall'inosservanza di dette istruzioni.
- Qualora risulti temporaneamente indisponibile il servizio di trading on line, e sempre che non risulti indisponibile anche il servizio di comunicazione telefonica, al Cliente verrà comunque consentito di comunicare con la Banca in via telefonica.

II B) NORME CHE REGOLANO IL CONTO CORRENTE

1 Alimentazione del conto corrente

- Il conto corrente è alimentabile in ingresso tramite:
 - bonifico da qualsiasi Iban;
 - versamento di contante e assegni in filiale;
 - accredito di stipendio o pensione;
 - eventuali altri sistemi di alimentazione resi disponibili dalla Banca secondo le modalità e i termini riportati tempo per tempo su Sito o App della Banca e alle condizioni economiche riportate sui Fogli Informativi e sul Documento di Sintesi del Conto Trading.

2 Disposizioni di pagamento

- Tutte le disposizioni del Cliente, impartite con qualsiasi mezzo, a valere sul conto ed espresse anche in una delle valute estere convertibili, sono addebitate in conto, previa conversione nella valuta in cui il conto è espresso, al cambio corrente alla data di esecuzione della disposizione.

3 Interessi – Chiusura contabile conti debitori e creditori

1. Gli interessi – in misura fissa o indicizzata – sono riconosciuti al Cliente o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e indicata nel Documento di Sintesi parte integrante del presente Contratto. Qualora l'interesse sia indicizzato, la modifica sfavorevole al Cliente derivante dalla modifica del parametro pattuito, non è soggetta all'obbligo di comunicazione al Cliente.
2. Gli addebiti per commissioni, spese e ogni altro onere relativi al conto corrente, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con la periodicità pattuita e indicata nel Documento di Sintesi, portando in conto, con valuta data di regolamento dell'operazione – le commissioni nella misura pattuita e ogni altra spesa non ancora addebitata e applicando, nei tempi e con le modalità di legge, le trattenute fiscali.
3. Gli interessi, sia debitori che creditori, sono conteggiati con la stessa periodicità, il 31 dicembre di ciascun anno, a partire da quello di conclusione del Contratto e riportati nel relativo estratto conto. Inoltre: gli interessi creditori sono accreditati in conto lo stesso 31 dicembre, con pari valuta; o successivo alla conclusione del Contratto, purché sempre con comunicazione da far pervenire almeno un giorno lavorativo prima di quello in cui deve avvenire l'addebito stesso.
4. Il Cliente può autorizzare, anche in via preventiva, secondo le modalità di tempo in tempo indicate dalla Banca, l'addebito sul conto degli interessi debitori una volta esigibili, anche in assenza di fondi disponibili sufficienti, con regolamento contabile e valuta 1° marzo di ogni anno; l'autorizzazione preventiva deve comunque pervenire almeno un giorno lavorativo prima di quello in cui deve avvenire l'addebito degli interessi. Quanto addebitato per interessi modifica il saldo del conto in linea capitale. L'autorizzazione all'addebito in conto degli interessi può essere revocata in ogni momento oppure essere rilasciata anche in un momento successivo alla conclusione del Contratto, purché sempre con comunicazione da far pervenire almeno un giorno lavorativo prima di quello in cui deve avvenire l'addebito stesso.
5. Il Cliente è a conoscenza che, nel caso in cui non abbia rilasciato l'autorizzazione di cui sopra, alla data del 1° marzo di ogni anno, è tenuto – senza necessità di specifica intimitazione o messa in mora – all'immediato pagamento di quanto dovuto per interessi debitori relativi all'anno precedente; in caso di ritardo pagamento, dalla predetta data decorreranno di pieno diritto interessi di mora nella misura indicata nel Documento di Sintesi, da applicarsi secondo le disposizioni contrattuali o di legge, fermo quanto previsto al comma successivo e ferma la facoltà della Banca di avvalersi del diritto di compensazione previsto in questo Contratto, anche relativamente al saldo a credito del conto corrente. In tali situazioni, che configurano giustificato motivo per un eventuale recesso, la Banca si riserva comunque ogni valutazione sulla prosecuzione del rapporto.
6. Si conviene sin d'ora che i fondi accreditati sul conto della Banca e destinati ad affluire sul conto del Cliente potranno essere impiegati per estinguere l'eventuale debito da interessi debitori che siano esigibili.
7. Il saldo del conto in linea capitale, come periodicamente determinato, produce interessi secondo quanto previsto nel Contratto.
8. In caso di chiusura definitiva del conto, gli interessi sia debitori che creditori sono conteggiati alla data di chiusura e sono immediatamente esigibili. Inoltre:
 - l'importo degli interessi creditori e di quanto dovuto per commissioni, spese e ogni altro onere è contestualmente regolato sul conto, con valuta data dell'operazione; - per gli interessi debitori, ferma la loro immediata esigibilità, come indicato, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi relative:
 - alla facoltà di autorizzare l'addebito in conto degli interessi debitori al momento in cui questi siano esigibili,
 - all'obbligo di pagamento alla data di esigibilità degli interessi debitori nel caso in cui non

sia stata rilasciata l'autorizzazione all'addebito in conto e delle conseguenze del mancato puntuale pagamento,

• alla previsione di utilizzo dei fondi destinati ad affluire sul conto del Cliente. L'autorizzazione all'addebito in conto rilasciata vale anche per gli interessi conteggiati in sede di chiusura definitiva del rapporto.

Il saldo del conto in linea capitale, risultante a seguito della chiusura definitiva del conto, produce interessi secondo quanto previsto nel Contratto.

4 Estratto conto

1. L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla Banca entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ.

5. Cessazione del pagamento degli interessi

1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 250 euro la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione e di inviare l'estratto conto.

NORME SPECIALI RELATIVE AL SERVIZIO DI VERSAMENTO DI CONTANTE E DI ASSEGNI TRAMITE SPORTELLI UNICREDIT S.P.A.

6. Servizio di versamento di contante e di assegni tramite Sportelli

1. Il Cliente può effettuare operazioni di versamento di contante e di assegni tramite gli sportelli siti in Italia di UniCredit S.p.A. (la "Banca Convenzionata"), direttamente a valere sul Conto Trading intestato al Cliente stesso presso la Banca (il "Servizio"). Il Servizio è attivo negli orari di apertura al pubblico degli sportelli della Banca Convenzionata.
2. Il Servizio consente al Cliente di effettuare le operazioni (le "Operazioni") di versamento di contanti e assegni bancari e/o circolari.
3. La Banca Convenzionata esegue le Operazioni sulla base di un apposito mandato alla stessa conferito dalla Banca.
4. Il versamento può avere ad oggetto assegni bancari e/o circolari che devono essere intestati direttamente al Cliente o pervenuti allo stesso per girata. Non è possibile versare assegni esteri o banconote in valute diverse dall'euro e, nel caso di versamento di assegni, non sono ammessi resti in contanti. Al termine dell'Operazione di versamento, la Banca Convenzionata rilascia una ricevuta al Cliente.
5. Le Operazioni sono eseguite previa identificazione del Cliente o del suo delegato effettuata con le procedure in vigore presso la Banca Convenzionata e previo controllo dell'autenticità della firma del Cliente richiedente o del suo delegato mediante confronto con lo specimen depositato presso la Banca e verificabile con apposita interrogazione sull'archivio elettronico di questa. Per le finalità strettamente connesse e strumentali alle Operazioni, il Cliente autorizza la Banca (i) a rendere visibile alla Banca Convenzionata, il proprio specimen di firma nonché gli specimen di firma e i poteri dei propri delegati, mediante un'apposita procedura informatica (ii) a comunicare alla Banca Convenzionata, anche in via telematica, ogni informazione o dato relativo al Cliente o ai suoi delegati necessari per l'esecuzione delle Operazioni.
6. Le Operazioni possono essere richieste anche dalle persone autorizzate a rappresentare il Cliente nei rapporti con la Banca.
7. In nessun caso possono essere eseguite presso la Banca Convenzionata Operazioni diverse da quelle sopra indicate.
8. Le valute di versamento, i termini di disponibilità e i costi del Servizio sono indicati nel Documento di Sintesi del conto di riferimento acceso presso la Banca.

7. Applicabilità delle norme comuni

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle norme speciali, si applicano le norme comuni delle presenti condizioni generali.

II(C) NORME PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO

NORME PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS N. 11/2010 COME MODIFICATO ED

INTEGRATO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2366/2015

SEZIONE I – Disposizioni Generali

1 Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti delle norme di seguito riportate valgono le seguenti definizioni:
 - **Servizi di Pagamento:** i servizi di pagamento elencati nell'art. 2.
 - **Operazione di Pagamento:** l'attività, posta in essere su istruzioni del Pagatore o del Beneficiario, di trasferire fondi.
 - **Pagatore:** il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un Ordine di Pagamento.
 - **Beneficiario:** il soggetto destinatario di un'Operazione di Pagamento.
 - **Consumatore:** la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1 lett. a. d. lgs. n. 206/2005 - Codice del consumo).
 - **Condizioni Contrattuali:** le norme qui di seguito riportate.
 - **Cliente:** la persona fisica consumatore cliente della Banca che nelle Condizioni Contrattuali può acquisire la veste di Pagatore o di Beneficiario. Il Cliente nel prosieguo delle Condizioni Contrattuali può essere denominato semplicemente, a seconda dei casi, Cliente Pagatore o Cliente Beneficiario.
 - **Prestatore di Servizi di Pagamento:** la banca del Pagatore e/o la banca del Beneficiario;
 - **Banca:** FinecoBank S.p.A. - Identificativo Unico: la combinazione di lettere, numeri o simboli (IBAN) che viene utilizzata per identificare il conto del Beneficiario di un'Operazione di Pagamento. L'Identificativo Unico viene fornito dal Prestatore di Servizi di Pagamento a ciascun proprio cliente.
 - **Ordine di Pagamento:** l'istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento di eseguire un'Operazione di Pagamento.
 - **Conto di Pagamento:** il conto corrente indicato dal Cliente per l'esecuzione delle Operazioni di Pagamento.
 - **Data Valuta:** la data di riferimento usata da un Prestatore di Servizi di Pagamento per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento.
 - **Tasso di Cambio di riferimento:** il tasso di cambio utilizzato come base per calcolare un cambio di divisa estera e reso disponibile dal Prestatore di Servizi di Pagamento o proveniente da una fonte accessibile al pubblico.
 - **Giornata Operativa:** il giorno in cui il Prestatore dei Servizi di Pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'Operazione di Pagamento è operativo in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa.
 - Altri prestatori di Servizi di Pagamento (cd. **Terze Parti**):
 - a) prestatore di servizi di informazione sui conti: offre un servizio online che fornisce informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dal Cliente presso un altro Prestatore di Servizi di Pagamento o presso più Prestatori di Servizi di Pagamento accessibili online;
 - b) prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento: offre un servizio online per la disposizione di un Ordine di Pagamento su richiesta del Cliente relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro Prestatore di Servizi di Pagamento accessibile online;
 - c) prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta.
 - Spazio economico Europeo (European Economic Area EEA) - ne fanno parte ad oggi gli Stati dell'Unione Europea nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein.
 - VALUTE EEA – euro, altre valute di Stati Membri e valute di altri Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

- VALUTE EXTRA EEA – valute diverse dalle valute EEA.
- SEPA area che ricomprende tutti i pagamenti in euro effettuati negli Stati Membri dell'Unione Europea (UE) con l'aggiunta ad oggi di Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Dipendenze della Corona Britannica, Principato di Andorra, Città del Vaticano, Albania, Montenegro, Macedonia del Nord, Moldavia, Serbia e Regno Unito.
- Stato membro: Stato appartenente all'Unione Europea.

TERMINOLOGIA STANDARDIZZATA EUROPEA

Si riporta di seguito l'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale, disciplinati nelle presenti Norme, individuati dalla Banca d'Italia, in attuazione della Direttiva 2014/92/UE (Payment Account Directive, PAD) volta a disciplinare "trasparenza e comparabilità delle spese relative al conto di Pagamento"

- Bonifico – SEPA - Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA. Rientrano nella categoria i servizi in euro disciplinati nella SEZIONE II (Paragrafi BONIFICI, BONIFICI Istantanei) e SEZIONE III (Bonifico Estero)
- Bonifico – extra SEPA - Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi non-SEPA. Rientra nella categoria il servizio BONIFICI ESTERO in euro verso paesi non rientranti nell'area SEPA (disciplinato nella SEZIONE III)

2 Condizioni Contrattuali

1. Le Condizioni Contrattuali disciplinano l'esecuzione di Operazioni di Pagamento singole:
 - disposte dal Cliente ed addebitate sul Conto
 - accreditate sul Conto.
 Quanto precede nell'ambito della prestazione dei Servizi di Pagamento di seguito indicati: (I) Bonifici in euro da e verso Paesi dell'Unione Europea (UE), compresa l'Italia, e altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA) (bonifici da e verso Paesi infra EEA dell'area SEPA – Single Euro Payments Area); (II) Bonifici nella valuta, diversa dall'euro, di Paesi dell'Unione Europea (UE) e altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA), a condizione che i Prestatori di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nella EEA ovvero l'unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'Operazione di Pagamento sia insediato nella EEA; (III) Bonifici Istantanei in euro da e verso Paesi dell'Unione Europea (UE), compresa l'Italia, e dello Spazio Economico Europeo (EEA), (bonifici da e verso Paesi dell'area SEPA - Single Euro Payments Area); (IV) Bonifici in Valuta extra EEA, cioè valuta diversa dall'euro e diversa dalle valute di Paesi dell'Unione Europea (UE) e altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA), a condizione che i Prestatori di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nella EEA ovvero l'unico Prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto nell'Operazione di Pagamento sia insediato nella EEA, per le parti dell'Operazione di Pagamento ivi effettuate; (V) Bonifici in tutte le valute (VALUTE EEA e/o, VALUTE EXTRA EEA) laddove soltanto uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento sia insediato nella EEA, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate.
2. Le previsioni di cui alla Sezione I sono di carattere generale; le previsioni di cui alla Sezione II sono relative a ciascuna tipologia di Servizio di Pagamento in euro o altra valuta di Stato Membro dell'Unione Europea o di altro Paese EEA in presenza di entrambi i Prestatori di Servizi di pagamento ovvero dell'unico coinvolto insediato nella EEA; le previsioni della Sezione III sono relative alle altre tipologie di servizio; quelle della sezione IV sono relative alle cosiddette Terze Parti.
3. Resta inoltre fermo quanto previsto all'art. 21.

3 Ambito di applicazione

1. Le Condizioni Contrattuali si applicano alle Operazioni di Pagamento effettuate in qualsiasi valuta tra Prestatori di Servizi di Pagamento insediati nella EEA. Dette disposizioni si applicano altresì nelle ipotesi in cui anche soltanto uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento, e cioè la Banca, sia insediato nella EEA, per le parti dell'Operazione di Pagamento ivi effettuate. In particolare, le Condizioni si applicano quando l'Operazione di Pagamento è effettuata (i) in euro o nella valuta, diversa dall'euro, di Paesi dell'Unione Europea (UE) e di altro Paese EEA - VALUTE EEA - a condizione che i Prestatori di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nella EEA ovvero l'unico Prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto nell'Operazione di pagamento sia insediato nella EEA; (ii) in una valuta che non è quella dei Paesi dell'Unione Europea (UE) e di altro Paese EEA – VALUTE EXTRA EEA - a condizione che i Prestatori di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nella EEA ovvero l'unico Prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto nell'Operazione di Pagamento sia insediato nella EEA, per le parti dell'Operazione di Pagamento ivi effettuate (iii) in tutte le valute (VALUTE EEA e VALUTE EXTRA EEA) laddove soltanto uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento sia insediato nella EEA, per le parti dell'Operazione di pagamento ivi effettuate.
2. Le parti espressamente pattuiscono che i tempi di esecuzione previsti agli articoli 29, 33, 36, si applicano solo nel caso in cui entrambi i Prestatori di Servizi di Pagamento o l'unico coinvolto siano insediati nella EEA: a) alle Operazioni di Pagamento in euro a valere su conto di pagamento espresso in euro; b) alle Operazioni di Pagamento transfrontaliere che comportano un'unica conversione tra l'euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro, a condizione che esse abbiano luogo in euro, a valere su conto di pagamento espresso in euro, e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all'area dell'euro; c) alle Operazioni di Pagamento a valere su conto di pagamento espresso in una valuta uffi di uno Stato membro dell'Unione Europea non appartenente all'area euro o nella valuta ufficiale di altro Stato EEA che siano espresse nella stessa valuta e per la cui esecuzione non sia necessaria alcuna operazione di conversione valutaria.
3. Per le Operazioni di Pagamento diverse da quelle indicate al comma precedente i tempi di esecuzione non sono superiori a quattro Giornate Operative successive alla data di ricezione dell'Ordine di Pagamento.

4 Operazioni di Pagamento

1. Le Operazioni di Pagamento sono disposte direttamente dal Pagatore.
2. Le Operazioni di Pagamento sono disposte mediante ordine impartito con modalità telematica.
3. Le Operazioni di Pagamento sono eseguite sul Conto di Pagamento mediante Ordini di Pagamento.
4. Il Cliente Pagatore si impegna altresì a rispettare le specifiche disposizioni previste per l'inoltro degli Ordini di Pagamento via internet, quali di tempo in tempo impartite dalla Banca.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE DAL CLIENTE PAGATORE DIRETTAMENTE (BONIFICI)

5 Rilascio e revoca del consenso per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento

1. Il Cliente Pagatore deve prestare il suo consenso per l'esecuzione di un'Operazione di Pagamento.
2. Salvo quanto diversamente previsto nella successiva Sezione II in relazione a specifici Servizi di Pagamento, il consenso ad eseguire un'Operazione di Pagamento deve essere prestato via internet.
3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, salvo che l'Ordine di Pagamento sia diventato irrevocabile ai sensi del successivo art. 8.
4. Salvo quanto diversamente previsto nella successiva Sezione II in relazione a specifici Servizi di Pagamento, la revoca del consenso deve essere data via internet.
5. Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.

6 Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. Il momento della ricezione di un Ordine di Pagamento è quello in cui l'ordine è ricevuto dalla Banca. Prima di tale momento, il Conto di Pagamento del Cliente non può essere addebitato.

- L'Ordine di Pagamento impartito via internet, si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se pervenuto alla Banca entro i limiti orari indicati nella Sezione II e nella Sezione III, ove previsti, ovvero entro gli eventuali ulteriori limiti orari definiti di tempo in tempo in relazione alle modalità di identificazione della clientela ai fini dell'ordine stesso, così come specificati nell'ambito del Sito della Banca.
- Se il momento di ricezione non ricorre in una Giornata Operativa per la Banca, l'Ordine di Pagamento s'intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.
- Il Cliente Pagatore e la Banca possono concordare che l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento sia avviata in un determinato giorno o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Cliente Pagatore mette i fondi a disposizione della Banca. Ai fini del rispetto dei tempi di esecuzione, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata Operativa per la Banca, l'ordine s'intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.

7 Rifiuto di un Ordine di Pagamento

- La Banca – con esonero da responsabilità – può rifiutare l'esecuzione di Ordini di Pagamento, impartiti via internet, quando l'ordine non è corretto, non riporta i dati richiesti nella Sezione II e nella Sezione III, non vi sono sul Conto di Pagamento fondi sufficienti per eseguirlo oppure risulta contrario a disposizioni di diritto nazionale o comunitario.
- Se l'ordine disposto non può essere eseguito perché sul Conto di Pagamento non vi sono fondi sufficienti la Banca prima di rifiutare l'ordine contatta il Cliente Pagatore per comunicargli che l'ordine sarà rifiutato se, entro la Giornata Operativa successiva, non provvederà a versare l'importo necessario. In tali casi l'ordine si considera ricevuto al momento in cui i fondi necessari per l'esecuzione dell'ordine sono messi a disposizione della Banca.
- Qualora la Banca rifiuti di eseguire o di disporre l'Ordine di Pagamento ricevuto dal Cliente Pagatore comunicherà il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché, in caso di errori materiali da lui stesso causati, la procedura che lo stesso potrà utilizzare per correggerli, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni dell'Unione o nazionali. Le predette comunicazioni saranno effettuate dalla Banca per iscritto ovvero mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. La comunicazione verrà effettuata appena possibile e in ogni caso non oltre il termine di esecuzione dell'Ordine di Pagamento.

8 Irrevocabilità di un Ordine di Pagamento

- Il Cliente Pagatore non può revocare un Ordine di Pagamento una volta che questo sia stato ricevuto dalla Banca.
- Il Cliente Pagatore può revocare un Ordine di Pagamento non oltre la fine della Giornata Operativa precedente al giorno concordato nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 6.
- Salvo quanto previsto dai commi precedenti e dall'art. 36, l'Ordine di Pagamento può essere revocato solo con l'accordo tra il Cliente Pagatore e la Banca. La Banca può addebitare le spese della revoca, ove previsto nelle condizioni economiche.

9 Responsabilità della Banca per mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di Pagamento

- La Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore della corretta esecuzione dell'Ordine di Pagamento, a meno che non sia in grado di provare di aver accreditato l'importo alla banca del Beneficiario conformemente a quanto previsto negli artt. 29, 33, 36, con riguardo alla data di accredito dell'importo a detta banca.
- Quando la Banca è responsabile della mancata, non esatta o tardiva esecuzione dell'ordine, è tenuta a rimborsare senza indugio al Cliente Pagatore l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto o tardivo, ripristinando la situazione del Conto di Pagamento come se l'operazione eseguita in modo inesatto o tardivo non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto del Cliente non deve essere successiva a quella dell'addebito dell'importo.
- La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente Pagatore. Ciò non comporta spese per il Cliente Pagatore.
- La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente Pagatore di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata o inesatta o tardiva esecuzione dell'Operazione di Pagamento.

DISPOSIZIONI COMUNI AD OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE DAL CLIENTE PAGATORE E AD OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE

10 Eseguibilità dell'ordine – Normativa in materia di sanzioni finanziarie

- L'Ordine di Pagamento conforme a ogni disposizione prevista nelle Condizioni Contrattuali viene eseguito dalla Banca sul Conto di Pagamento, in presenza di fondi disponibili sufficienti.
- Il Cliente prende atto e accetta che la Banca rispetta le leggi e normative nazionali ed internazionali in materia di sanzioni finanziarie emanate dall'Unione Europea, dalle Nazioni Unite e dagli Stati Uniti d'America e che ha adottato regolamenti e procedure interne finalizzate al rispetto di tali leggi e normative, se non contrarie a norme imperative ed a prescindere dalla loro applicabilità e precettività nella specifica transazione. In particolare, l'Operazione di Pagamento non dovrà riguardare, direttamente o indirettamente, operazioni con Paesi oggetto delle sopra menzionate normative primarie e secondarie. Nel caso in cui l'Operazione coinvolgesse direttamente o indirettamente un soggetto, un Paese o un territorio che è o diventasse l'obiettivo di leggi o normative in materia di sanzioni finanziarie, la Banca sarà legittimata, in deroga ad ogni impegno assunto al riguardo, a rifiutare l'esecuzione dell'Operazione e non sarà ritenuta responsabile per alcuna perdita, danno, o ritardo causati da tale rifiuto o comunque dall'applicazione all'Operazione di tali leggi e normative in materia di sanzioni. Il Cliente prende altresì atto ed accetta che le verifiche necessarie ad accertare la congruità dell'Operazione in materia di Sanzioni Finanziarie potrebbero incidere sui tempi di esecuzione delle Operazioni di pagamento disposte o ricevute dal Cliente.

11 Comunicazione di operazione non autorizzata o non correttamente eseguita

- In caso di operazione non autorizzata o non correttamente eseguita il Cliente è tenuto a darne senza indugio comunicazione scritta alla Banca. L'operazione si considera non eseguita correttamente quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite.
- La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di Cliente Pagatore, o di accredito, nel caso di Cliente Beneficiario.

12 Responsabilità della Banca per le operazioni non autorizzate – Rimborsi

- Fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, la Banca, nel caso in cui esegua un'Operazione di Pagamento non autorizzata, rimborsa al Cliente Pagatore l'importo dell'operazione medesima immediatamente e, in ogni caso, al più tardi entro la fine della Giornata Operativa successiva a quella in cui prende atto dell'Operazione o riceve una comunicazione in merito. La Banca, in caso di addebito del Conto di Pagamento, riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di Pagamento non fosse stata eseguita assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo.
- La Banca, in caso di motivato sospetto di frode, può sospendere il rimborso di cui al comma precedente dandone immediata comunicazione per iscritto alla Banca d'Italia.
- La Banca, anche in un momento successivo al rimborso di cui al primo comma, ad esito di apposita istruttoria di durata di norma non superiore a 12 mesi, può dimostrare che l'Operazione di Pagamento era stata autorizzata dal Cliente Pagatore. In tal caso la Banca ha diritto di chiedere direttamente al Cliente Pagatore e ottenere da quest'ultimo la restituzione dell'importo rimborsato, mediante addebito sul conto di un importo pari al precedente rimborso; di tale riaddebito, la Banca dà tempestiva comunicazione al Cliente.
- È fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

13 Conversione valutaria

- Qualora per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento sia richiesto l'utilizzo di una divisa diversa da quella del Conto di Pagamento, la conversione avviene al tasso di cambio corrente reso disponibile dalla Banca al momento della negoziazione.

14 Esclusione e limitazione della responsabilità della Banca

- È esclusa la responsabilità della Banca per caso fortuito, forza maggiore e per l'adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.
- La Banca non è inoltre responsabile della mancata o inesatta esecuzione del pagamento se l'Identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore è inesatto.
- La Banca è responsabile dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento solo in conformità dell'Identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore, nonostante che quest'ultimo fornisca alla Banca stessa informazioni ulteriori.

15 Commissioni e spese

- Se la Banca del Pagatore e quella del Beneficiario sono entrambe situate nella EEA ovvero l'unica banca coinvolta nell'operazione di pagamento è situata nella EEA, il Pagatore e il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dalla propria banca.
- Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul Conto di Pagamento gli importi dovuti per effetto dell'esecuzione delle Operazioni di Pagamento.
- La Banca è, altresì, autorizzata ad addebitare:
 - in caso di rifiuto giustificato ad eseguire un Ordine di Pagamento, le spese ragionevoli per la comunicazione del proprio rifiuto, ove previsto nelle condizioni economiche;
 - le spese per la revoca dell'Ordine di Pagamento, ove previsto nelle condizioni economiche;
 - le spese per il recupero dei fondi oggetto dell'Operazione di Pagamento se l'Identificativo Unico fornito dal Cliente è inesatto.

16 Comunicazioni della Banca

- Le Condizioni Contrattuali e gli atti successivi alle stesse connessi sono redatti in lingua italiana.
- In qualsiasi momento il Cliente ha diritto, su sua richiesta, di ricevere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, copia delle Condizioni Contrattuali, e del documento di sintesi aggiornato.
- Per ogni Operazione di Pagamento, su richiesta del Cliente e prima dell'esecuzione della stessa, la Banca rende disponibili gratuitamente tramite i mezzi di comunicazione a distanza, con le modalità di cui al successivo articolo 18, tramite il servizio di Customer Care, informazioni dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese che il Cliente deve corrispondere; in caso di pluralità di voci di costo, verrà data evidenza separata delle singole voci.
- La Banca fornisce o rende disponibili le informazioni relative alle singole Operazioni di pagamento mediante messa a disposizione della ricevuta relativa a ciascuna Operazione.
- Le informazioni relative alle Operazioni di Pagamento vengono fornite dalla Banca al Cliente con i mezzi di comunicazione indicati nell'art. 18.
- Il Cliente potrà richiedere, a proprie spese, informazioni supplementari o più frequenti o con strumenti diversi da quelli previsti nelle Condizioni Contrattuali.

17 Recesso dai Servizi di Pagamento

- Il Cliente ha diritto di recedere dai Servizi di Pagamento, senza penalità e senza spesa alcuna, in qualsiasi momento con il preavviso di un giorno decorrente dal giorno in cui la Banca ne riceve comunicazione.
- La Banca potrà recedere dai Servizi di Pagamento con un preavviso di due mesi decorrente dal giorno in cui il Cliente riceve la relativa comunicazione.
- In caso di recesso le Condizioni Contrattuali continuano ad applicarsi alle operazioni in corso alla data di efficacia del recesso stesso.

18 Invio della corrispondenza

Al Cliente

- L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca avverranno mediante, invio di posta elettronica (all'indirizzo e-mail indicato ai sensi dell'articolo 15 delle Norme Generali di cui alla Sezione I) o mediante possibilità di accesso alle medesime comunicazioni nell'area riservata sul sito it.finecobank.com, secondo le modalità di tempo in tempo rese note dalla Banca ovvero con le ulteriori modalità di comunicazione previste all'articolo 15 delle Norme Generali di cui alla Sezione I.

Ala Banca

- Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente diretti alla Banca devono essere inviate alla Direzione Generale in Via Rivoluzione d'Ottobre, 16 a Reggio Emilia.

19 Modifica delle condizioni economiche e contrattuali

- La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare le Condizioni Contrattuali e le relative condizioni economiche ai sensi dell'art. 126-sexies del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/303), inviando una comunicazione scritta con le modalità di cui al precedente articolo 18, contenente l'oggetto della modifica con preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di decorrenza della modifica stessa. Entro questo termine il Cliente potrà recedere dai Servizi di Pagamento senza spese o altri oneri.
- La modifica si intende accettata qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca, prima della data prevista di decorrenza, che non intende accettare la modifica,
- In caso di variazioni, si applicherà la normativa tempo per tempo vigente.

20 Esposti – Sanzioni amministrative applicabili

- Ferma la disciplina in materia di reclami di cui all'art. 23 della Sez. I, il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Autorità con riguardo a questione insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.
- La normativa vigente definisce le sanzioni amministrative e pecuniarie applicabili alla Banca ai soggetti dei quali si avvale in forza di esternalizzazione di funzioni, nonché dei soggetti che svolgono funzione di amministrazione e di direzione e del personale dipendente nel caso di violazioni degli obblighi della Banca stessa in relazione alla prestazione di servizi di pagamento.

21 Norme applicabili

- Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Contrattuali si applicano le Norme Generali di cui alla Sezione I, nonché le norme e le condizioni che regolano il Conto di Pagamento.
- In tema di recesso dal servizio di conto corrente di corrispondenza, cui i servizi di pagamento sono connessi, resta ferma la disciplina al riguardo stabilita dalle Norme Generali di cui alla Sezione I.
- In tema di Legge applicabile e Foro Competente si applicano le Norme Generali di cui alla Sezione I.

SEZIONE II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI DI PAGAMENTO – Operazioni in Euro o valuta diversa dall'Euro di Paesi dell'Unione Europea (UE) e di altri Paesi EEA se i Prestatori di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nella EEA ovvero l'unico Prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto nell'Operazione di Pagamento sia insediato nella EEA.

BONIFICI

22 Oggetto del servizio

- Con il servizio bonifici la Banca esegue su disposizione del Cliente un pagamento o un trasferimento fondi a favore di un Beneficiario presso la medesima Banca o presso la filiale di un'altra banca in Italia o all'estero (bonifico in uscita) o mette a disposizione del Cliente gli importi pervenuti a suo favore (bonifico in arrivo).
- La Banca offre al Cliente Pagatore un servizio di verifica del Beneficiario al quale il Cliente intende inviare un bonifico (servizio di verifica). La Banca effettua il servizio di verifica immediatamente dopo che il Cliente Pagatore ha fornito le informazioni pertinenti relative al Beneficiario e prima che al Cliente Pagatore sia offerta la possibilità di autorizzare il bonifico.

ORDINI IMPARTITI DAL CLIENTE PAGATORE (BONIFICI IN USCITA)**Paragrafo I - Bonifici in euro verso Paesi dell'Unione Europea (UE), compresa l'Italia, e altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA) (Paesi infra EEA dell'area SEPA – Single Euro Payments Area)****Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA****23 Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA – Oggetto del servizio**

- Il bonifico in euro verso Paesi dell'Area SEPA è un bonifico in Euro che può essere effettuato da un Pagatore residente in Italia, eseguito tra banche insediate in Paesi dell'Unione Europea (compresa l'Italia) o in un altro Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo – EEA (allo stato Islanda, Liechtenstein, Norvegia) ed eseguito in conformità alle norme contenute nel Rulebook SEPA vigente, approvato dall'EPC (European Payment Council).
- Alla Banca possono essere impartiti ordini di bonifico SEPA di qualsiasi importo. Restano fermi i limiti di importo definiti di tempo in tempo dalla Banca e indicati sul Sito della stessa.

24 Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA - Dati relativi all'Ordine di Pagamento

- Per consentire l'esecuzione del bonifico, l'ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati: (i) nome, cognome o denominazione sociale del Beneficiario; (ii) il codice IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario; (iii) importo.
- Il Cliente Pagatore può indicare in aggiunta ai dati sopra indicati, la data di accredito al Beneficiario (che corrisponderà anche alla valuta).
- L'Identificativo Unico corrisponde all'IBAN del Beneficiario.

25 Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA – Rifiuto dell'ordine

- Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, la Banca – con esonero da responsabilità – può rifiutare l'esecuzione di un ordine relativo ad un bonifico verso Paesi dell'Area SEPA, in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento a causa della mancata adesione del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alle procedure interbancarie per l'esecuzione di bonifici SEPA.
- Se la Banca accetta di eseguire l'ordine, informa il Cliente Pagatore della procedura utilizzata per l'esecuzione nell'informativa sull'operazione di pagamento di cui all'art. 16.

26 Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA - Addebito del Conto di Pagamento

- Il Conto del Pagatore viene addebitato nella data di esecuzione del bonifico e con la medesima valuta.

27 Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA - Consenso ad eseguire l'Ordine di Pagamento e revoca del consenso

- Il consenso ad eseguire l'ordine e la sua revoca sono disciplinati dall'art. 5.

28 Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA - Ricezione dell'Ordine di Pagamento

- L'ordine di bonifico impartito tramite internet si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito, al momento dell'avvenuta verifica dei codici di identificazione, secondo le specifiche disposizioni tecniche e eventuali limiti orari impartiti di tempo in tempo dalla Banca in relazione alle modalità di identificazione così come specificato sul Sito della Banca. Resta inteso che ove l'ordine di bonifico non sia confermato tramite i codici di identificazione entro i limiti di orario eventualmente indicati, l'ordine stesso si considera annullato.

29 Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA - Tempo massimo di esecuzione

- L'Ordine di Pagamento viene eseguito nella stessa Giornata Operativa in cui è ricevuto con accredito alla banca del beneficiario nella Giornata Operativa successiva.

30 Bonifici estero nella valuta, diversa dall'euro, di un Paese EEA - Oggetto del servizio

- Per bonifico estero si intende un bonifico effettuato verso un Prestatore di servizi di Pagamento situato in un Paese dell'Unione Europea (inclusa l'Italia) o altro paese dello Spazio Economico Europeo – EEA, nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Unione Europea non appartenente all'area euro o nella valuta ufficiale di uno degli Stati EEA.

31 Bonifici estero nella valuta, diversa dall'euro, di un Paese EEA - Dati relativi all'ordine di pagamento

- Per consentire l'esecuzione del pagamento, l'ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati: (i) Beneficiario (ii) IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario (iii) Banca del Beneficiario; (iv) Divisa; (v) Importo; (vi) Nazione.

32 Bonifici Estero nella valuta, diversa dall'euro, di un Paese EEA - Ricezione dell'Ordine di Pagamento

- L'Ordine di Pagamento disposto tramite internet si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito al momento dell'avvenuta verifica dei codici di identificazione, secondo le specifiche disposizioni tecniche e eventuali limiti orari impartiti di tempo in tempo dalla Banca in relazione alle modalità di identificazione, così come specificato sul Sito della Banca.

33 Bonifici Estero nella valuta, diversa dall'euro, di un Paese EEA - Tempi di esecuzione

- Il bonifico disposto tramite Internet e confermato entro il limite di orario definito, viene eseguito nella Giornata Operativa successiva a quella in cui è ricevuto, con trasmissione alla banca del beneficiario nella stessa Giornata Operativa di esecuzione.
- Nel caso in cui sia stata indicata una data di addebito, l'ordine viene eseguito con trasmissione alla banca del Beneficiario nella stessa giornata; - nel caso in cui sia stata indicata come data di addebito una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva.

ORDINI A FAVORE DEL CLIENTE BENEFICIARIO (BONIFICI IN ENTRATA)**34 Informazioni relative all'Ordine di Pagamento**

- La Banca accredita i bonifici pervenuti a favore del Cliente Beneficiario sulla base dell'Identificativo Unico del Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario (IBAN).

35 Data di valuta di accredito e disponibilità dell'importo

- La Banca riceve bonifici solo in euro e nelle valute di tempo in tempo previste dalla Banca. La Banca accredita sul conto di pagamento del Cliente Beneficiario i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di bonifico nella stessa Giornata Operativa e con la stessa valuta. In cui i fondi sono stati accreditati alla Banca stessa se il bonifico è nella stessa valuta del Conto di Pagamento. Se il bonifico è in una valuta diversa (tra quelle consentite dalla Banca) per l'accredito del bonifico la Banca effettua un'operazione di conversione valutaria, secondo le modalità e i tempi necessari, in conformità alla normativa vigente.
- La Banca mette a disposizione del Cliente Beneficiario l'importo del bonifico non appena tale importo è accreditato alla Banca stessa.
- Il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull'importo del bonifico in arrivo, prima dell'accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico stesso.

36 Bonifici Istantanei**Ordini impartiti dal Cliente Pagatore (Bonifici istantanei in uscita)**

- Il bonifico istantaneo è un bonifico in Euro eseguito immediatamente, 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno di calendario.
- Il bonifico istantaneo può essere disposto tramite l'area riservata del Sito Fineco, tramite l'applicazione Fineco installata su cellulare o tablet (smartphone), contattando il servizio di Customer Care, nonché tramite eventuali altri canali resi disponibili, tempo per tempo, dalla Banca.

- Per l'esecuzione dell'ordine, il Cliente Pagatore deve obbligatoriamente fornire i seguenti dati: nome, cognome o denominazione sociale del Beneficiario; importo dell'ordine; il codice IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario, che costituisce l'Identificativo Unico; la causale del pagamento e la data di accredito al beneficiario. In aggiunta, il Cliente Pagatore può fornire eventuali informazioni opzionali riportate sul Sito e sull'applicazione Fineco.
- Dopo che sono stati forniti i dati di cui al precedente comma 3, l'ordine di bonifico istantaneo deve essere confermato tramite i sistemi di autenticazione, di volta in volta, definiti dalla Banca, in osservanza della disciplina pro tempore vigente e delle migliori prassi di mercato.
- La Banca si riserva di preimpostare un limite massimo giornaliero di default. Il Cliente Pagatore, tuttavia, può modificare il limite giornaliero di default, a sua esclusiva discrezione. Tale limite può essere modificato dal Cliente Pagatore in qualsiasi momento prima che sia impartito un ordine di pagamento. Qualora un ordine di pagamento superi l'importo massimo impostato o comporti il suo superamento la Banca non permette l'inserimento dell'ordine di pagamento e ne dà notifica al Cliente Pagatore, comunicandogli le modalità per modificare l'importo massimo.
- Il Cliente Pagatore può scegliere la decorrenza del nuovo limite dal medesimo stabilito secondo le modalità previste tempo per tempo dalla Banca.
- I limiti di cui ai precedenti commi possono essere modificati dal Cliente Pagatore mediante il Sito e l'APP Fineco, nonché tramite gli ulteriori eventuali canali e metodi che la Banca si riserva di rendere disponibili.
- La Banca offre al Cliente Pagatore un servizio di verifica del Beneficiario al quale il Cliente intende inviare un bonifico (servizio di verifica). La Banca effettua il servizio di verifica immediatamente dopo che il Cliente Pagatore ha fornito le informazioni pertinenti relative al Beneficiario e prima che al Cliente Pagatore sia offerta la possibilità di autorizzare il bonifico.
- Il Cliente Pagatore può indicare una data di esecuzione futura e può disporre bonifici istantanei volta per volta o in via continuativa.
- Il Cliente Pagatore non può revocare un bonifico istantaneo una volta che questo sia stato ricevuto dalla Banca, in quanto il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario mette a disposizione del Beneficiario l'importo del bonifico istantaneo immediatamente.
- Immediatamente dopo aver ricevuto conferma del completamento dell'operazione dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, la Banca informa gratuitamente il Cliente Pagatore.
- Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 (Rifiuto di un Ordine di Pagamento), la Banca – con esonero da responsabilità – può rifiutare l'esecuzione di un ordine relativo ad un Bonifico Istantaneo in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento: a causa della mancata adesione del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alle procedure interbancarie per l'esecuzione di bonifici SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst); se l'importo dell'ordine di pagamento superi l'importo massimo o comporti il suo superamento, ai sensi del precedente comma 5.
- Nelle ipotesi previste dal comma precedente del presente articolo resta ferma la possibilità per il Cliente Pagatore di disporre un bonifico ordinario verso Paesi dell'Area SEPA.
- Il Conto del Pagatore viene addebitato nella data di esecuzione del bonifico e con la medesima valuta.
- Il momento della ricezione di un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo elettronico è quello in cui questo è stato ricevuto dalla Banca, indipendentemente dall'ora o dal giorno di calendario.
- Nel caso di un bonifico istantaneo non elettronico il momento della ricezione è quello in cui la Banca ha introdotto nel proprio sistema interno le informazioni relative all'ordine di pagamento. In tal caso, la conferma di completamento dell'operazione è data al Cliente Pagatore elettronicamente (ad es. mediante email o messaggio in area riservata del Sito o App Fineco).
- Qualora il Cliente Pagatore e la Banca concordino che l'esecuzione dell'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo debba avvenire in un momento specifico di un giorno specifico oppure nel momento in cui il Cliente Pagatore ha messo i fondi a disposizione della Banca, il momento della ricezione dell'ordine di pagamento per il bonifico istantaneo è ritenuto essere quello concordato, indipendentemente dall'ora o dal giorno di calendario.
- Entro il termine stabilito dalla disciplina pro tempore applicabile (attualmente, dieci secondi) dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento da parte della Banca, il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario mette l'importo dell'operazione di pagamento sul conto di pagamento del Beneficiario nella valuta in cui il conto del Beneficiario è denominato e conferma il completamento dell'operazione di pagamento alla Banca.
- I bonifici istantanei verranno rendicontati con specifica evidenza.

Ordini a favore del Cliente Beneficiario (bonifici istantanei in entrata)

- La Banca accredita i bonifici istantanei pervenuti a favore del Cliente Beneficiario esclusivamente sulla base dell'Identificativo Unico del Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario (IBAN).
- La Banca accredita sul Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di bonifico istantaneo non appena i fondi sono stati accreditati alla Banca stessa.
- La Banca mette a disposizione del Cliente Beneficiario l'importo del bonifico istantaneo non appena tale importo è accreditato alla Banca stessa.
- Il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull'importo del bonifico in arrivo, prima dell'accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico istantaneo stesso.

SEZIONE III – DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI DI PAGAMENTO - Operazioni in valuta diversa dall'Euro e dalle valute di Paesi dell'Unione Europea (UE) ed altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA) – VALUTE EXTRA EEA - se entrambi i Prestatori o l'unico Prestatore coinvolto sono insediati nella EEA - Operazioni in tutte le valute (VALUTE EEA e/o VALUTE EXTRA EEA) laddove soltanto uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento sia insediato nella EEA**37 Ambito di applicazione**

- Le norme della presente Sezione disciplinano l'esecuzione di Operazioni di Pagamento singole nell'ambito della prestazione dei Servizi di Pagamento in presenza di una delle seguenti condizioni: (A) si tratti di Operazione di Pagamento in tutte le valute da/verso un Prestatore di Servizi di pagamento situato in un Paese estero diverso da quelli dell'Unione Europea (UE) e altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA); (B) si tratti di Operazione effettuata in una Valuta EXTRA EEA se entrambi i Prestatori o l'unico Prestatore coinvolto sono insediati nella EEA.

DISPOSIZIONI COMUNI AD OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE DAL CLIENTE PAGATORE E AD OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE**38 Commissioni e spese**

- Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul Conto di Pagamento gli importi dovuti per effetto dell'esecuzione delle Operazioni di Pagamento.
- Il Cliente, con riguardo al pagamento delle spese e commissioni, può indicare per le operazioni di cui alla lettera A che precede che: a) il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dalla rispettiva banca ("SHA"); b) tutte le spese e commissioni siano a carico del Beneficiario ("BEN"); c) tutte le spese e commissioni siano a carico del Cliente stesso ("OUR").
- In assenza di una delle indicazioni di cui al comma precedente, la Banca dispone il pagamento con opzione spese "SHA" per cui il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dalla rispettiva banca. Quanto previsto al comma 2 non si applica ai Bonifici in euro verso Paesi extra EEA dell'Area SEPA operazioni per le quali i rispettivi schemi SEPA prevedono che il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dal rispettivo Prestatore di Servizi di Pagamento nonché alle operazioni di cui alla lettera B) dell'articolo che precede.
- La Banca è, altresì, autorizzata ad addebitare: - in caso di rifiuto ad eseguire un Ordine di Pagamento, le spese per la comunicazione del proprio rifiuto; - le spese per la revoca

dell'Ordine di Pagamento; - le spese per il recupero dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento.

- Nei bonifici in arrivo, il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull'importo del bonifico in arrivo, prima dell'accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico stesso.

ORDINI IMPARTITI DAL CLIENTE PAGATORE (BONIFICI IN USCITA)

Bonifici Estero

39 Bonifici estero - Dati relativi all'Ordine di Pagamento

- Per consentire l'esecuzione del pagamento di cui alla lettera A) dell'art. 37, l'ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati: (i) Beneficiario; (ii) IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario; (iii) Banca del Beneficiario indicata con il Codice BIC SWIFT della medesima; (iv) Nazionalità; (v) Divisa; (vi) Importo. Se l'IBAN non è disponibile, possono essere fornite le coordinate del conto del Beneficiario. In caso di disposizione di pagamento priva di codice BIC SWIFT la Banca provvederà all'individuazione di detto codice, indispensabile all'esecuzione della disposizione, (sulla base dell'IBAN fornito dal cliente se esistente, o del codice ABA per banche USA), con gli strumenti di verifica di cui dispone. In caso di Banca del Beneficiario priva di codice BIC SWIFT o che non intrattenga rapporti con la Banca, questa provvederà all'individuazione di una banca corrispondente cui appoggiarsi per l'esecuzione della disposizione, con gli strumenti di verifica di cui dispone e sulla base degli accordi esistenti con le banche estere corrispondenti.

40 Bonifici estero - Responsabilità del Cliente Pagatore per Operazioni di Pagamento verso alcuni Paesi Esteri - Esone responsabilità della Banca

- In alcuni Paesi esteri (ad esempio Stati Uniti d'America, Australia) le banche danno corso al pagamento facendo prevalere il numero di conto rispetto alla denominazione del Beneficiario indicata dal Pagatore nella disposizione di bonifico. Pertanto, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del numero di conto da parte del Cliente resterà a completo carico dello stesso.
- Sarà inoltre facoltà della Banca reclamare, in ogni momento, gli importi richiesti dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal Beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto numero.
- In caso di Operazioni di Pagamento verso gli Stati Uniti occorre specificare il codice ABA della Banca presso cui il Beneficiario ha il conto.
- In caso di Operazioni di Pagamento verso altri Paesi, la normativa locale può prevedere l'indicazione di dati obbligatori. È onere del cliente la verifica dei dati necessari all'accredito del beneficiario (ad esempio: identificativo fiscale, codice bancario locale ecc.) in base alle disposizioni tempo per tempo vigenti nel paese di destinazione. Pertanto qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dalla inesatta o mancata indicazione da parte del Cliente dei predetti dati resterà a completo carico dello stesso.
- Il Cliente si impegna a trasmettere alla Banca, in duplice copia ed entro 5 Giornate Operative dalla ricezione della relativa richiesta scritta da parte della Banca, la documentazione giustificativa (ad esempio: fattura, contratto, documento di trasporto, ecc.), dell'Operazione di Pagamento, qualora richiesta alla Banca dalle autorità locali o dalle banche corrispondenti. Pertanto qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dalla intempestiva o mancata trasmissione da parte del Cliente della predetta documentazione resterà a completo carico dello stesso.
- La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità per la mancata o intempestiva esecuzione dell'ordine da parte della propria corrispondente in assenza dell'indicazione sull'ordine di pagamento del codice ABA; il Cliente si assume tutti gli oneri derivanti da spese reclamate dalle corrispondenti o per i successivi interventi della Banca volti al buon esito del pagamento o alla restituzione dello stesso.
- Il Cliente, inoltre, prende atto che la normativa locale di taluni Paesi può vietare l'esecuzione di Operazioni di Pagamento da parte di determinate tipologie di clientela. In tal caso, la Banca comunica al Cliente il rifiuto dell'Ordine di Pagamento.

41 Bonifici estero - Ricezione dell'Ordine di Pagamento - Tempo massimo di esecuzione

- In tema di ricezione dell'Ordine di Pagamento si applica la disciplina di cui all'art. 32 della precedente Sezione II.
- Qualora l'ordine di pagamento impartito sia in una divisa diversa dall'Euro (o da altra valuta infra EEA) e per l'esecuzione dell'ordine impartito sia richiesta una conversione valutaria, i tempi possono essere prorogati in funzione delle modalità e dei tempi richiesti dal mercato dei cambi e comunque nel rispetto delle tempistiche normative previste.
- Nel caso in cui sia stata indicata come data di esecuzione una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva.

42 Bonifici estero in euro verso Paesi extra EEA dell'Area SEPA - Bonifico estero verso Paesi Extra EEA

- Ai fini della presente sezione: (i) il bonifico in euro verso Paesi extra EEA dell'Area SEPA è un bonifico in Euro, effettuato da Pagatore residente, eseguito tra la Banca e un Prestatore di Servizi di Pagamento insediato in paesi aderenti allo schema SEPA diversi da quelli indicati dall'art. 23 (attualmente Svizzera, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Jersey, Guernsey e Isola di Man); (ii) il bonifico estero verso Paesi Extra EEA è il bonifico in euro, altra valuta UE o comunque EEA, nonché extra EEA, con un prestatore di servizi di pagamento insediato in Paese Extra EEA.
- Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 24 a 29 della Sezione II.

43 Bonifici estero in euro verso Paesi extra EEA dell'Area SEPA - Bonifico in VALUTA verso Paesi Extra EEA - rifiuto dell'ordine

- La Banca può - in presenza di un giustificato motivo e con esonero da responsabilità - rifiutare l'esecuzione di Ordini di Pagamento.
- Fermo restando quanto precede, la Banca, con esonero da responsabilità può rifiutare l'esecuzione di un ordine relativo ad un bonifico SEPA in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento a causa della mancata adesione del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alle procedure interbancarie per l'esecuzione di bonifici SEPA.
- Se la Banca accetta di eseguire l'ordine, informa il Cliente Pagatore della procedura utilizzata per l'esecuzione nell'informativa sull'operazione di pagamento di cui all'art. 18.

44 Bonifici estero in euro verso Paesi extra EEA dell'Area SEPA - Bonifico in VALUTA verso Paesi Extra EEA - esonero di responsabilità per la Banca

- È esclusa la responsabilità della Banca per caso fortuito, forza maggiore e per l'adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.
- La Banca non è inoltre responsabile della mancata o inesatta esecuzione del pagamento se l'Identificativo Unico o le altre coordinate bancarie del conto del Beneficiario, fornite dal Cliente Pagatore, sono inesatte o incomplete.
- La Banca è responsabile dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento solo in conformità dell'Identificativo Unico o delle altre coordinate bancarie del Beneficiario fornite dal Cliente Pagatore, anche qualora quest'ultimo fornisca alla Banca stessa informazioni ulteriori.
- La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente Pagatore.

ORDINI A FAVORE DEL CLIENTE BENEFICIARIO (BONIFICI IN ENTRATA)

45 Informazioni relative all'Ordine di Pagamento

- La Banca accredita i bonifici pervenuti a favore del Cliente Beneficiario sulla base delle seguenti informazioni: (i) Identificativo unico del Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario (IBAN) oppure coordinate del conto di pagamento; (ii) dati anagrafici del Cliente Beneficiario,

corrispondenti all'instestazione del Conto di Pagamento.

- La Banca riceve bonifici solo in euro e nelle valute di tempo in tempo dalla stessa previste. La Banca accredita sul conto di pagamento del Cliente Beneficiario i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di bonifico nella stessa Giornata Operativa e con la stessa valuta in cui i fondi sono stati accreditati alla Banca stessa se il bonifico è nella stessa valuta del Conto di Pagamento. Se il bonifico è in una delle valute di riferimento previste dalla Banca, per l'accredito del bonifico la Banca effettua un'operazione di conversione valutaria, secondo le modalità e i tempi necessari, in conformità alla normativa vigente.
- La Banca mette a disposizione del Cliente Beneficiario l'importo del Bonifico non appena tale importo è accreditato alla Banca stessa.
- Il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull'importo del bonifico in arrivo, prima dell'accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico stesso.

46 Bonifici istantanei

- Ai fini della presente Sezione, il bonifico istantaneo è un bonifico in Euro, effettuato da un Pagatore residente eseguito tra Prestatori di Servizi di Pagamento in Paesi dell'area SEPA ed eseguito in conformità alle norme contenute nel Rulebook SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) vigente, approvato dall'EPC (European Payment Council).
- Si applicano le disposizioni di cui alla Sezione II, art. 36.

SEZIONE IV - ALTRI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO - TERZE PARTI

47 Conferma della disponibilità di fondi

- Il Cliente può autorizzare espressamente la Banca, anteriormente alla prima richiesta di conferma da parte di uno specifico Prestatore di Servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, a rispondere in merito alla disponibilità sul Conto dell'importo corrispondente a una determinata Operazione di Pagamento basata su carta, purché al momento della richiesta il Conto sia accessibile online e non si tratti di Operazioni di Pagamento disposte tramite strumenti di pagamento basati su carta su cui è caricata moneta elettronica. Il Cliente può chiedere alla Banca di comunicargli l'avvenuta identificazione del Prestatore di Servizi di Pagamento che ha chiesto la conferma e la risposta che è stata fornita. Il Cliente autorizza altresì la Banca, ove essa agisca in qualità di Prestatore di Servizi di Pagamento, a richiedere la conferma della disponibilità dei fondi. Quanto sopra nel rispetto delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'art. 98 della Direttiva UE 2015/2366.

48 Utilizzo di Prestatori di Servizi di Disposizione di Ordine di Pagamento

- Le Operazioni di Pagamento possono essere disposte dal Pagatore anche avvalendosi di un Prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento, debitamente autorizzato allo svolgimento di tali Servizi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente; tale Prestatore dispone l'Operazione di Pagamento su incarico del Pagatore che autorizza l'Operazione stessa sulla base delle presenti condizioni contrattuali. La Banca non può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato anche tramite un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto dell'Unione o nazionale.
- L'ordine non è revocabile dal Pagatore se la sua autorizzazione è pervenuta al prestatore di servizi di ordine di pagamento ovvero al beneficiario. Quanto sopra nel rispetto delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'art. 98 della Direttiva UE 2015/2366.

49 Accesso al Conto tramite prestatore di Servizi di Informazione sui Conti

- Il Pagatore ha il diritto di avvalersi di un prestatore di Servizi di Informazione sui Conti. La prestazione del predetto Servizio di Informazione sui Conti non è subordinata all'esistenza di contratto tra il prestatore di Servizi di Informazione sui Conti e la Banca. Ove il Cliente si avvalga, per l'accesso on line alle informazioni sul Conto e sulle operazioni, di un Prestatore di servizi di informazione sui conti debitamente autorizzato allo svolgimento dei servizi stessi, la Banca fornisce le informazioni richieste nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla informativa regolamentare tempo per tempo vigente in tema di autenticazione della clientela e di comunicazione delle richieste stesse. Quanto sopra nel rispetto delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'art. 98 della Direttiva UE 2015/2366.

50 Rifiuto dell'accesso

- La Banca può rifiutare l'accesso a un Conto a un Prestatore di Servizi di Informazione sui conti o a un Prestatore di Servizi di Disposizione di Ordine di Pagamento ove sussistano motivi giustificati e debitamente comprovati, connessi all'accesso fraudolento o non autorizzato o fraudolento da parte di tali soggetti, compresi i casi di ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati, dandone comunicazione al Cliente prima del rifiuto o immediatamente dopo salvo che tale informativa non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi della normativa vigente o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. 2. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la Banca consente l'accesso al Conto. 3. La Banca comunica immediatamente alla Banca d'Italia tale rifiuto, indicandone le motivazioni. La Banca d'Italia effettua le valutazioni di competenza e, ove necessario, adotta le misure ritenute opportune.

Informativa in ordine al Regolamento UE n. 847/2015 in materia di dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi:

Per effetto degli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 847/2015 dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore, potrebbero essere comunicati al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario e, qualora presente, al Prestatore Intermediario di Servizi di Pagamento del Beneficiario, contestualmente all'esecuzione dell'operazione di Pagamento, il nome, cognome, il numero di conto di pagamento, indirizzo del Cliente Pagatore, il numero del documento personale ufficiale, il suo numero di identificazione come cliente o la data e il luogo di nascita.

II) NORME CHE REGOLANO I DEPOSITI DI TITOLI O STRUMENTI FINANZIARI A CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE

1 Deposito strumenti finanziari

- La Banca riceve in deposito per la custodia e l'amministrazione gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, commi 2 e 2 bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, relativi regolamenti di attuazione e loro successive modifiche e integrazioni.
- In caso di strumenti finanziari dematerializzati trovano comunque applicazione, anche in deroga alle presenti norme, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 213/1998, relativi regolamenti di attuazione e loro successive modifiche e integrazioni.

2 Custodia e amministrazione

- La Banca custodisce gli strumenti finanziari, mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari stessi. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione di titoli o versamento dei conferimenti, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. Il Cliente prende atto ed accetta che nel caso di acquisizione dei diritti di opzione durante il periodo di trattazione dei medesimi, la Banca non invia alcuna comunicazione.
- Il Cliente provvede a trasmettere alla Banca gli ordini di vendita di diritti, warrant, covered warrant, che non intende esercitare esonerando in tal senso la stessa Banca da ogni responsabilità in merito. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati italiani il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni, in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha la facoltà di staccare le

- cedere dei titoli con congruo anticipo sulla scadenza.
- La Banca ha facoltà di stipulare Contratti di prestito relativamente agli strumenti finanziari ricevuti in custodia e amministrazione, ai termini previsti nella Sezione II E.

3 Ritiro degli strumenti finanziari e restituzione del deposito

- Per il parziale o il totale ritiro degli strumenti finanziari il Cliente deve fare pervenire avviso alla Banca almeno cinque giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. E' peraltro in facoltà della Banca restituire gli strumenti finanziari anche senza preavviso. In caso di parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari subdepositati, la Banca provvederà alla loro restituzione al Cliente entro il termine di sessanta giorni, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli stessi dagli organismi subdepositati. In caso di strumenti finanziari dematerializzati trovano comunque applicazione, anche in deroga alle presenti norme, le disposizioni di cui al d.lgs.n.213/1998, relativi regolamenti di attuazione e loro successive modifiche e integrazioni. Per tali strumenti, il Cliente prende atto che non è possibile ottenere la restituzione dei relativi certificati.

4 Luogo della custodia

- La Banca ha facoltà di custodire gli strumenti finanziari ove riterrà più opportuno in rapporto alle proprie esigenze e di trasferirli altrove anche senza darne immediato avviso al Cliente.

5 Autorizzazioni al subdeposito

- La Banca è espressamente autorizzata dal Cliente a subdepositare gli strumenti finanziari anche a mezzo di altro intermediario ammesso al sistema di gestione accentrata, presso società di gestione accentrata previste dall'art. 80 e ss. del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e relativa normativa di attuazione, nonché presso altri depositari abilitati ai sensi della normativa vigente. Il Cliente prende atto in particolare che la Banca in via ordinaria subdeposita gli strumenti finanziari italiani da essa detenuti presso Monte Titoli S.p.A., e quelli esteri presso Société Générale Securities Services, con facoltà per questi ultimi di ulteriore subdeposito. Le eventuali modifiche ai soggetti subdepositari saranno di volta in volta rese note dalla Banca.
- Agli effetti dell'avvenuto subdeposito, il Cliente può disporre in tutto o in parte dei diritti spettantigli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie di quelli subdepositati, secondo le modalità previste dalla società di gestione accentrata.
- La Banca è altresì autorizzata dal Cliente a subdepositare i titoli anche presso altri organismi di deposito centralizzato, italiani ed esteri, diversi dalle società di gestione accentrata, a cui sia comunque consentita la custodia ed amministrazione accentrata; detti organismi, a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi.
- Qualora gli strumenti finanziari di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile, ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità degli stessi, la Banca è altresì autorizzata a procedere al loro raggruppamento e a consentirne il raggruppamento da parte delle "società di gestione accentrata" e il depositante accetta di ricevere in restituzione altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e quantità.
- Per i titoli emessi o circolanti all'estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire, nelle operazioni relative allo svolgimento del servizio di cui alle presenti Norme, da società estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità previste da dette società estere subdepositarie.
- Esclusivamente nei casi in cui la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto, la Banca può depositare o subdepositare i beni della clientela presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari.
- Resta comunque inteso che, anche relativamente a strumenti finanziari subdepositati, ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del presente Contratto.
- Per il ritiro parziale o totale dei titoli cartacei depositati presso la Banca, il Cliente deve fare pervenire avviso alla Banca almeno cinque giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. E' peraltro in facoltà della Banca restituire gli strumenti finanziari anche senza preavviso. In caso di parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari subdepositati, la Banca provvederà alla loro restituzione al Cliente entro il termine di sessanta giorni, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli stessi dagli organismi subdepositari. In caso di strumenti finanziari dematerializzati trovano comunque applicazione, anche in deroga alle presenti norme, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 213/1998, relativi regolamenti di attuazione e loro successive modifiche e integrazioni. Per tali strumenti, il Cliente prende atto che non è possibile ottenere la restituzione dei relativi certificati.
- Gli strumenti finanziari sono rubricati presso i subdepositari in conti intestati alla Banca, separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà della stessa, con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi.

6 Compensi e spese

- Il Cliente è tenuto a pagare i diritti di custodia e/o amministrazione nonché le commissioni e le spese occasionate dal rapporto, così come indicati nelle Condizioni economiche, oltre alle eventuali imposte e tasse.

7 Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

- Nel caso di recesso come in ogni altra ipotesi di cessazione del rapporto di deposito titoli o strumenti finanziari a custodia e amministrazione il Cliente è tenuto a fornire alla Banca le necessarie istruzioni per il ritiro, il trasferimento o la vendita dei titoli di sua pertinenza. A tal proposito si riportano di seguito i tempi massimi, dal momento del ricevimento di dette istruzioni, previsti per la vendita, il trasferimento e la successiva estinzione del rapporto.
 - Detti termini per la **vendita** saranno pari a:
 - 30 giorni lavorativi in presenza di titoli cartacei sub-depositati presso la società sub-depositaria.
 - A tali termini dovranno aggiungersi 5 giorni lavorativi per la successiva **estinzione** del rapporto.
- Per il **trasferimento** occorreranno:
 - da un minimo di 10 ad un massimo di 40 giorni lavorativi a seconda della tipologia di strumenti finanziari presenti sul deposito (titoli italiani, titoli esteri, derivati), maggiorati di ulteriori 5 giorni lavorativi necessari alla conseguente estinzione del rapporto.

II) NORME CHE REGOLANO LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI ANCHE MEDIANTE NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO DI STRUMENTI FINANZIARI, MARGINAZIONE, COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI

1 Caratteristiche dei servizi

- La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, marginazione, collocamento di strumenti finanziari (di seguito, complessivamente, i "Servizi") ai sensi e nel rispetto delle norme di cui al D.lgs.n. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione, tramite Sito e App mobile.
- Nello svolgimento dei Servizi con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente autorizza espressamente la Banca ad agire in nome proprio e per conto del Cliente stesso.

2 Informazioni per lo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento – Intervista MiFID

- Ai fini della prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui al presente Contratto, la Banca definisce le caratteristiche del Cliente. A tal fine la Banca: a) raccoglie dal Cliente, le informazioni utili alla definizione da parte della Banca del livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti dello stesso; b) raccoglie dal Cliente, ove necessario, le informazioni in merito ai propri obiettivi di investimento, nonché alla sua situazione finanziaria; c) tiene conto delle informazioni rilevanti già in proprio possesso così come rilevate all'atto del rilascio delle informazioni di cui sopra.

- Le informazioni di cui ai punti a) e b) del precedente comma sono raccolte dalla Banca, secondo le modalità di seguito descritte, prima della prestazione dei servizi e delle attività di investimento, mediante compilazione e sottoscrizione di un apposito questionario (c.d. Intervista MiFID). In assenza delle informazioni di cui sopra, la Banca non sarà in grado di effettuare le valutazioni di appropriatezza e di appartenenza al mercato di riferimento e, laddove previsto, non potrà prestare i servizi e le attività di investimento di cui al Contratto.
- L'intervista MiFID si articola in diverse sezioni finalizzate (i) all'acquisizione delle informazioni utili a definire il livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti di ciascuna persona fisica a qualunque titolo legittimata ad operare sul presente Contratto e (ii) all'acquisizione di informazioni relative alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del Cliente.
- A seguito del rilascio dell'intervista MiFID, la Banca consegna copia del questionario con le informazioni fornite e, con riferimento alla valutazione di appropriatezza, l'esito della stessa ossia l'elenco degli strumenti finanziari che la Banca stessa reputa appropriati o non appropriati al soggetto intervistato.
- La Banca fa affidamento sulle informazioni raccolte a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete. Il Cliente si impegna, comunque, ad informare prontamente la Banca in merito ad ogni eventuale modifica delle informazioni originariamente fornite attraverso il rilascio di una nuova Intervista MiFID.
- La Banca può aggiornare periodicamente le informazioni sulla conoscenza e sull'esperienza del Cliente tenendo conto delle proprie risultanze relative alle operazioni disposte dallo stesso.
- In ogni caso, la Banca sottopone periodicamente al Cliente nell'Area riservata del Sito, le informazioni acquisite con l'intervista MiFID e lo invita a effettuare l'aggiornamento dei dati in possesso della Banca o a confermare gli stessi. In assenza del riscontro del Cliente è inibita l'operatività in acquisto ed è consentita la sola operatività in vendita.

3 Operazioni non appropriate

- Salvo quanto previsto al successivo art.13.5(execution only), la Banca osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di valutazione di appropriatezza delle operazioni effettuate con o per conto del Cliente nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, collocamento di strumenti finanziari. A tal fine, si attiene in particolare, a quanto previsto nel comma seguente del presente articolo e dell'art. 5, ferma l'applicazione della diversa disciplina eventualmente stabilita da norme sopravvenute.
- Nel caso in cui la Banca riceva dal Cliente disposizioni relative ad un'operazione non appropriata, avuto riguardo alle informazioni dal medesimo fornite circa le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, la Banca provvede ad informarlo di tale circostanza. Resta inteso che qualora il Cliente non abbia fornito le informazioni della specie, la Banca non potrà effettuare la valutazione dell'appropriatezza.

4 Conflitti di interesse

- La Banca osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento e accessori. A tal fine, si attiene, in particolare, a quanto previsto nei commi seguenti del presente articolo e dell'art. 4, ferma l'applicazione della diversa disciplina eventualmente stabilita da norme sopravvenute.
- La Banca è tenuta ad adottare ogni idonea misura ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero sorgere tra la Banca stessa (inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse) e i propri Clienti o tra due Clienti al momento della prestazione dei servizi di investimento e accessori o di una combinazione di tali servizi.
- La Banca mantiene e applica disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei propri Clienti.
- Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate per impedire conflitti di interesse potenzialmente lesivi degli interessi dei Clienti non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi. E inoltre facoltà del Cliente richiedere ulteriori chiarimenti in merito alla politica di gestione dei conflitti della Banca.

5 Disposizioni comuni in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse

- La Banca si riserva la facoltà, nell'ipotesi in cui un'operazione risulti non appropriata ai sensi dell'art. 3, oppure sia caratterizzata da una situazione di conflitto di interesse di cui il Cliente deve essere informato ai sensi dell'art. 4, di chiedere al Cliente un'espressa conferma o autorizzazione per poter dar corso all'operazione stessa.
- L'ordine impartito dal Cliente tramite computer collegato alla rete Internet o tramite la App Mobile, le informazioni di cui agli articoli 3 e 4 in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse e la conferma o autorizzazione di cui al comma 1 saranno rese: (i) on line mediante una procedura telematica; (ii) qualora la procedura telematica non sia disponibile, tramite il canale telefonico (mediante chiamata registrata su nastro magnetico o altro supporto equivalente). Il Cliente prende atto di tali modalità e specificamente l'accetta ai sensi della normativa vigente.

6 Rischi delle operazioni e variabilità del valore degli investimenti effettuati

- Il Cliente prende atto che ogni operazione da lui disposta ai sensi del presente Contratto è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio e si dichiara pienamente informato e consapevole, anche in relazione a quanto esposto nel documento "Normativa MiFID" ricevuto, dei rischi insiti negli investimenti in strumenti finanziari.
- Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.
- Con riferimento agli ordini relativi a strumenti finanziari non negoziati all'interno di una sede di negoziazione, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:
 - il rischio di non essere facilmente liquidabili;
 - la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
- Qualora sul conto del Cliente siano registrati strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o il Cliente abbia in essere operazioni con passività potenziali, ove il valore iniziale dello strumento subisca un deprezzamento pari o superiore al 10% e successivamente di multipli del 10%, la Banca ne dà comunicazione al Cliente. La comunicazione dovrà essere effettuata al più tardi entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è stata superata o qualora la soglia sia superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del giorno lavorativo successivo. Restano in ogni caso fermi i diversi termini eventualmente previsti dalle norme tempo per tempo vigenti.

7 Compensi e spese

- Come compenso per i Servizi di cui alla presente sezione il Cliente corrisponderà alla Banca gli interessi e/o le commissioni pattuite di cui alle Condizioni economiche.
- Al Cliente saranno, inoltre, addebitate le commissioni e le spese documentate, eventualmente pagate dalla Banca ad altro intermediario di cui la stessa si sia avvalsa.
- Al Cliente saranno addebitati i seguenti costi: eventuali imposte o tasse, spese postali, spese per l'assolvimento dell'imposta di bollo e della tassa sui Contratti di borsa, spese sostenute per la partecipazione ad assemblee di volta in volta autorizzata dal Cliente e le altre commissioni elencate nelle Condizioni economiche.

8 Regolamento in altra divisa. Cambio applicato e commissioni valutarie

- Qualora lo strumento finanziario oggetto dell'ordine comporti il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, salvo ove diversamente previsto, il cambio a tal fine applicato sarà quello fissato dalla Banca nel momento di esecuzione dell'ordine.

- Le commissioni valutarie sono applicate dalla Banca al Cliente nel caso di esecuzione di ordini di compravendita di strumenti finanziari regolati in divise diverse dall'Euro in assenza di pertinente conto valutario e sono calcolate sul controvalore degli strumenti finanziari aumentato o diminuito delle commissioni di compravendita, a seconda che si tratti di operazione di acquisto o vendita.

9 Versamento di provvista o margini di garanzia e regolamento delle operazioni sul conto titoli

- Il Cliente prende atto che le operazioni da lui disposte possono comportare l'obbligo di versamento alla Banca, contestualmente al rilascio dell'ordine di compravendita o sottoscrizione, di provvista o margini di garanzia previsti per l'operazione disposta.
- In tal caso la Banca informerà immediatamente il Cliente, che sarà tenuto a far fronte tempestivamente ai relativi versamenti.
- I versamenti della provvista e dei margini devono avvenire con le modalità tempo per tempo indicate dalla Banca.
- Qualora il Cliente non provveda al versamento iniziale o a quelli successivi, la Banca non dà corso all'esecuzione dell'operazione, ovvero procede, in tutto o in parte, alla chiusura dell'operazione già avviata, utilizzando a copertura degli eventuali perdite o danni le somme e quant'altro depositato presso la Banca.
- I mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati sono: versamenti in denaro e titoli emessi dallo Stato italiano.
- Salvo diverse istruzioni accettate dalla Banca, gli strumenti finanziari oggetto degli ordini e delle operazioni di cui al presente Contratto saranno, rispettivamente, immessi / registrati o prelevati nel o dal conto titoli del Cliente disciplinato dal Contratto stesso.

10 Incentivi

- La Banca, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, potrà percepire o pagare compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari (incentivi) da qualsiasi soggetto diverso dal Cliente o da una persona che agisca per conto di questi, qualora i pagamenti o i benefici:
 - abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente;
 - non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale, nel miglior interesse del Cliente.
 L'esistenza, la natura e l'importo dei pagamenti o dei benefici o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al Cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione dei servizi disciplinati dal presente Contratto.
- Eventuali incentivi che dovessero essere legittimamente ricevuti o pagati dalla Banca ai sensi del comma 1, anche in connessione all'attività di assistenza prestata al Cliente successivamente al collocamento di strumenti finanziari verranno preventivamente comunicati dalla Banca al Cliente in via generale oppure all'atto del conferimento degli ordini e/o del compimento delle singole operazioni.
- In particolare, nel servizio di collocamento di strumenti finanziari di norma l'ammontare degli incentivi corrisposti alla Banca è determinato in misura percentuale (variabile in relazione a ciascuno strumento o prodotto finanziario) rispetto: - ad alcune tipologie di commissioni che il Cliente è tenuto a corrispondere, fissate dalla società emittente od offerente, oppure - al prezzo stabilito dall'offerente.
- La misura delle predette commissioni viene esplicitata al Cliente nei documenti contrattuali o informativi predisposti dalla società emittente od offerente, mentre il prezzo viene comunicato al Cliente dall'emittente con le modalità ed i tempi previsti nei documenti contrattuali ed informativi previsti dall'emittente stesso.

11 Informativa su costi e oneri

- La Banca fornisce, ex ante e in forma aggregata, informazioni sui costi e gli oneri, compresi quelli connessi al servizio di investimento e allo strumento finanziario per permettere al Cliente di conoscere il costo totale. È facoltà del Cliente richiedere la rappresentazione dei suddetti costi in forma analitica.

La Banca, inoltre, fornisce, con periodicità annuale, un'informativa ex post personalizzata inerente ai costi e agli oneri sostenuti dal Cliente relativamente agli strumenti finanziari, ai servizi d'investimento e ai servizi accessori di cui al presente Contratto. In caso di informativa da fornire a seguito di estinzione infrannuale del rapporto, la Banca contatta il Cliente all'ultimo indirizzo di posta elettronica in suo possesso, al fine di procedere, qualora il cliente stesso lo richieda, all'invio dell'informativa ex post. In caso di modifica della normativa si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

12 Documentazione delle operazioni eseguite

- Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini anche mediante negoziazione per conto proprio, nonché di collocamento di strumenti finanziari, la Banca rende disponibile al Cliente entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma, da parte dell'intermediario cui è stato trasmesso, dell'esecuzione dell'ordine, apposito avviso di conferma scritto contenente la denominazione della Banca quale mittente della comunicazione, il nome o altro elemento di designazione del Cliente, le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita, previste dalla normativa vigente. Tale avviso riporta, fra l'altro, laddove applicabili, se pertinenti le seguenti indicazioni: la tipologia (ad es., ordine con limite di prezzo o al prezzo di mercato) e la natura dell'ordine; il giorno, l'orario e la sede di esecuzione; identificativo dello strumento, indicatore di acquisto/vendita o di diversa operazione, il quantitativo e il prezzo unitario dello strumento finanziario; il corrispettivo totale; la somma totale delle commissioni e spese applicate; l'indicazione se la controparte del Cliente è la Banca o altro Cliente della Banca o altro intermediario appartenente al medesimo Gruppo della Banca stessa (salvo il caso in cui l'ordine sia eseguito tramite un sistema che realizza una negoziazione anonima). Nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporti il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l'avviso di cui sopra viene messo a disposizione entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, secondo quanto previsto al precedente art. 8. L'avviso di conferma è reso disponibile nell'area riservata al Cliente sul sito internet della Banca ed è stampabile a cura del medesimo.
- L'invio della documentazione di cui al presente art. 12 avviene in via telematica, con tecniche di comunicazione a distanza, con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, e comunque con modalità tecniche tali da consentire al Cliente di acquisirne disponibilità su supporto duraturo. Il Cliente può richiedere l'invio della documentazione in formato cartaceo.
- A richiesta del Cliente, la Banca fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine e circa la composizione delle commissioni e delle spese di cui al comma 1 che precede in singole voci.
- La Banca rende disponibile al Cliente, con periodicità trimestrale (al 31 marzo, al 30 giugno al 30 settembre ed al 31 dicembre di ogni anno) un rendiconto degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenuti dalla Banca, contenente il dettaglio degli stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto; il rendiconto è reso disponibile in formato elettronico in apposita area riservata del sito internet della Banca dal quale il Cliente può effettuare la stampa. È facoltà del Cliente richiedere l'invio su supporto cartaceo al proprio domicilio. Tutte le operazioni in titoli e strumenti derivati regolamentati vengono, inoltre, rendicontate giornalmente, per data valuta, attraverso uno strumento di consultazione disponibile in apposita area riservata del sito internet della Banca che consente di ottenere la stampa delle informazioni fornite.
- La Banca rende disponibile al Cliente, con periodicità mensile:
 - il dettaglio dei costi sostenuti dal Cliente per operazioni di finanziamento tramite titoli (servizio di "Margineazione"),
 - il dettaglio dei benefici maturati dal Cliente per la partecipazione ad operazioni attive di finanziamento tramite titoli (servizio di prestito titoli c.d. "Portafoglio remunerato").
 Tali informazioni sono rese disponibili in formato elettronico in apposita area riservata del sito internet della Banca che consente di ottenere la stampa delle informazioni fornite.
- Su richiesta scritta e a spese del Cliente, la Banca mette a sua disposizione sollecitamente i documenti e le registrazioni comunque in suo possesso che lo riguardano.

13 Servizio di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio

13.1 Conferimento degli ordini

- Gli ordini vengono conferiti per via telematica.
- Qualora, nei casi di indisponibilità del canale telematico, gli ordini vengono impartiti telefonicamente, la Banca li registra su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Il Cliente si dichiara informato del fatto che la Banca registra le relative conversazioni telefoniche. Il Cliente prende atto che tali registrazioni rimangono a disposizione per 5 (cinque) anni dalla data della registrazione stessa e in tale periodo potrà chiederne copia alla Banca.
- Gli ordini trasmessi alla Banca in via telematica (internet, rete GSM, App Mobile, altri canali telematici che la Banca riterrà opportuno utilizzare) vengono effettuati previa digitazione di un Codice Utente, una Password e un P.I.N. rilasciati al Cliente dopo la sottoscrizione del Contratto. La Banca, per ragioni di sicurezza informatica, potrà provvedere alla sostituzione dei suddetti codici solo previa tempestiva comunicazione al Cliente. Ogni ordine inserito in via telematica viene identificato univocamente dalla Banca mediante l'attribuzione di un numero. L'attestazione dell'ordine ricevuto è rappresentata dall'inserimento dello stesso nel monitor Ordini. Il Cliente può tenere copia dell'attestazione stampando la pagina corrispondente. Tutti gli ordini inseriti vengono registrati dalla Banca su supporto informatico ed opportunamente archiviati. Per il conferimento degli ordini mediante il servizio telematico fanno piena prova le registrazioni della Banca.
- Per la trasmissione degli ordini per via telematica è necessario che il Cliente si doti di apparecchiature e programmi secondo le specifiche tecniche stabilite dalla Banca e pubblicate sul sito internet.
- Una volta impartiti, gli ordini del Cliente possono essere revocati solo se non ancora eseguiti.
- La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento del Cliente inadempiente agli obblighi a lui derivanti dal presente Contratto.
- Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche alle revocche degli ordini disposte dal Cliente.

La Banca è tenuta - nell'ambito degli obblighi di cui all'art. 26 del Regolamento UE nr. 600/2014 nonché di cui al Regolamento Delegato UE nr. 590/2017 e di ogni altra normativa applicabile - a segnalare alle autorità competenti determinate operazioni che possono essere disposte ai sensi del presente Contratto, specificando i codici identificativi di chi le abbia disposte. Ai fini di tali segnalazioni la Banca necessita del c.d. codice NIC (National Identification Code). Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca il codice NIC e/o le informazioni anagrafiche necessarie per la sua determinazione e a segnalare prontamente alla stessa eventuali modifiche. Il Cliente è consapevole e accetta che la Banca non potrà dare seguito ad un ordine oggetto degli obblighi di segnalazione nel caso in cui la stessa non disponga dei predetti codici identificativi ovvero detti codici siano invalidi. In caso di variazione della normativa sopra richiamata si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

13.2 Gestione degli ordini

- La Banca applica misure che assicurino la trattazione rapida, equa ed efficiente degli ordini del Cliente rispetto ad altri ordini di Clienti e agli interessi di negoziazione della Banca stessa. Nell'esecuzione degli ordini la Banca agisce per servire al meglio gli interessi del Cliente in conformità alla normativa tempo per tempo vigente concernente il servizio prestato, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente impartite dal Cliente stesso e fermo quanto indicato nei successivi articoli 13.3 e 13.4.
- La Banca tratta gli ordini equivalenti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente.
- La Banca informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena a conoscenza di tali difficoltà.
- Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini, la Banca trasmette tempestivamente gli ordini del Cliente ad altri intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di esecuzione ordini per conto del Cliente, negoziazione per conto proprio o al collocamento. Il Cliente autorizza espressamente la Banca a trasmettere gli ordini ad intermediari appartenenti allo stesso Gruppo della medesima.
- È facoltà della Banca non trasmettere l'ordine impartito dal Cliente, dandogliene immediata comunicazione. Il Cliente prende atto che la Banca si riserva la facoltà, anche per le finalità di tutela della propria clientela, di limitare e/o escludere in via generale, anche temporaneamente, la possibilità di acquisto/sottoscrizione di determinati strumenti finanziari. Tali limitazioni saranno rese note mediante modalità individuate di volta in volta dalla Banca.
- La Banca è autorizzata in via generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1717, comma secondo, del cod. civ. a sostituire a sé, per l'esecuzione degli ordini ricevuti, i soggetti subdepositari ovvero altri intermediari abilitati o loro corrispondenti.
- La Banca, ove nell'eseguire un ordine si ponga in qualità di controparte del Cliente - ferma la facoltà di non eseguire l'ordine dandone immediata comunicazione al Cliente - rende note al medesimo, all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari, nel rispetto degli obblighi vigenti in materia di esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli, ed esegue la negoziazione contestualmente all'assenso del Cliente. Sul prezzo praticato non può essere applicata alcuna commissione.
- La Banca può trattare gli ordini del Cliente in aggregazione con l'ordine di altro Cliente, qualora sia improbabile che l'aggregazione possa andare a discapito del medesimo, e ripartendo correttamente gli ordini aggregati e le operazioni sulla base della propria strategia di assegnazione. In ogni caso il Cliente prende atto che l'aggregazione dell'ordine potrebbe andare a suo discapito.
- La Banca può anche aggregare operazioni per conto proprio con uno o più ordini del Cliente, sempre che l'assegnazione delle relative operazioni non possa danneggiare in alcun modo il Cliente. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di Clienti con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al Cliente prima che alla Banca. Le operazioni eseguite possono essere proporzionalmente assegnate anche alla Banca, se conformemente alla strategia di assegnazione degli ordini, senza l'aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirlo affatto. Rimane fermo il divieto di compensare ordini di segno opposto.
- La Banca, in ogni caso, non è tenuta a trasmettere o eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o da cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. Fermo restando che in tali casi la Banca non sarà responsabile per le conseguenze dannose che possano derivare al Cliente, la stessa informerà immediatamente quest'ultimo dell'impossibilità di trasmettere o eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro trasmissione o esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.
- La Banca, inoltre, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare derivante da filtri di Borsa. In tali casi la Banca informerà il Cliente dell'anomalia riscontrata nell'ordine e, successivamente, in caso di ricevimento di conferma da parte del Cliente, valuterà se procedere o meno con la relativa esecuzione.

13.3 Strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini

- L'indicazione analitica delle strategie della Banca relative alla trasmissione ed esecuzione degli ordini è riportata nel documento "Strategie di trasmissione ed esecuzione degli ordini" consegnato/reso disponibile dalla Banca al Cliente; con la sottoscrizione del presente Contratto il Cliente fornisce il proprio consenso al contenuto del suddetto documento, nonché esprime il proprio esplicito consenso, espresso in via generale, al fatto che gli ordini da lui conferiti possano essere eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione.
- La Banca porta a conoscenza del Cliente le modifiche rilevanti delle strategie di cui al comma che precede.

- Qualora gli ordini trasmessi dalla Banca siano eseguiti, saranno osservate le regole ivi previste. Il Cliente prende atto che le regole di tali sedi, ai fini dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni, prevedono, da parte dell'intermediario incaricato della negoziazione, il controllo dei prezzi, dei quantitativi, dei controvalori e della frequenza degli ordini ivi immessi, con possibilità anche di blocco degli ordini in caso di disposizioni che presentino anomalie per i profili indicati.

13.4 Istruzioni specifiche del Cliente in materia di esecuzione degli ordini

- Il Cliente dà atto ed è consapevole del fatto che eventuali istruzioni specifiche da lui impartite in merito all'esecuzione degli ordini (in particolare, relativamente alle sedi di negoziazione alle quali inoltrare gli stessi) possono pregiudicare le misure previste ed applicate da parte della Banca e degli intermediari di cui quest'ultima si avvale per eseguire gli ordini, al fine di ottenere il miglior risultato possibile nell'esecuzione dei medesimi.

13.5 Mera esecuzione o ricezione di ordini

- Esclusivamente per gli strumenti finanziari non complessi – come attualmente indicati/definiti dall'art. 43 del Regolamento Intermediari Consob – il Cliente può richiedere che la Banca svolga i servizi di ricezione e trasmissione ordini ed esecuzione di ordini anche mediante negoziazione per conto proprio, in modalità di mera esecuzione (cd. Execution only).
- Il Cliente prende sin d'ora atto che la predetta operatività esclude, la protezione offerta dalla valutazione di appropriatezza effettuata dalla Banca, di cui all'art. 2 che precede.
- La Banca svolgerà il servizio di raccolta e trasmissione nonché di esecuzione ordini in modalità di "mera esecuzione o ricezione di ordini" soltanto con riferimento agli ordini conferiti tramite Sito e App mobile.

13.6 Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati

- Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2 ter, lett. a), del d.lgs. n. 58/98 e successive modifiche e integrazioni, il Cliente prende atto che:
 - il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
 - l'investimento effettuato su tali strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.
- Per poter compiere operazioni relative agli strumenti finanziari di cui al comma 1, le parti dovranno (i) stipulare un apposito Contratto del quale il presente Contratto costituisce presupposto necessario, (ii) possedere un adeguato livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, (iii) essere abilitati ad operare in seguito al superamento di un apposito questionario, nonché (iv) compilare integralmente l'Intervista MiFID. La previsione di cui al presente comma non si applica, in ogni caso, alle operazioni aventi ad oggetto warrant e covered warrant, che possono essere effettuate in forza del presente Contratto.
- Ai sensi delle disposizioni vigenti, nel caso di operatività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, il Contratto di cui al comma precedente indica nei rapporti di esecuzione degli ordini e di ricezione e trasmissione di ordini, la soglia delle perdite oltre la quale è prevista una specifica comunicazione al Cliente.

13.7 Garanzie relative alle operazioni richieste

- L'esecuzione degli ordini di negoziazione è subordinata, ai sensi della normativa vigente, alla costituzione di un deposito vincolato nei casi, nei limiti e con le modalità ivi previste.

14 Servizi di marginazione long e short

14.1 Norme generali – Rinvio

- I servizi di marginazione "long" e "short" (di seguito "Servizi di Marginazione") prevedono, nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini ed esecuzione ordini per conto dei clienti, la facoltà per i Clienti, che abbiano attivato detti servizi di investimento, di effettuare operazioni di acquisto/vendita in leva di strumenti finanziari, impegnando un importo pari ad una percentuale del controvalore di mercato degli strumenti finanziari oggetto di negoziazione (c.d. "marginazione"), sia attraverso operazioni "intraday", sia attraverso operazioni "multiday". Le modalità, i termini e i limiti dei Servizi di Marginazione, nonché gli strumenti finanziari e i mercati di riferimento per l'operatività sui servizi, sono indicati nell'area del Sito Internet dedicata all'operatività dei suddetti Servizi di Marginazione (di seguito "Area Riservata"), nonché nel modulo relativo alle norme operative dei Servizi di Marginazione (di seguito congiuntamente "Norme Operative"), disponibile sul Sito Internet della Banca. Fermo restando quanto previsto nell'art. 2 in materia di operazioni non appropriate, il Cliente prende atto e dichiara di essere pienamente consapevole che i Servizi di Marginazione richiedono un notevole grado di esperienza e conoscenza approfondita degli strumenti e dei mercati finanziari e, pertanto, che le operazioni effettuate nell'ambito dei Servizi di Marginazione sono operazioni speculative caratterizzate da un elevato grado di rischio.
- Commissioni, spese, oneri fiscali ed ogni altro onere, prezzo o condizione praticata o i criteri oggettivi per la loro determinazione, compreso il tasso di interesse e quello di mora, sostenuti e/o applicati dalla Banca per la prestazione dei Servizi di Marginazione sono indicati nel Documento di Sintesi e Foglio Informativo disponibili anche sul Sito della Banca e sono interamente a carico del Cliente.
- La liquidità e i titoli afferenti il c/c o il dossier titoli del Cliente utilizzate per l'operatività in Servizi di Marginazione sono - nel periodo di durata di ciascuna operazione - indisponibili ad un utilizzo da parte del Cliente per finalità diverse da quelle previste al presente articolo 13. La liquidità resa indisponibile dalla Banca è infruttifera.
- La durata delle singole operazioni eseguite nell'ambito dei Servizi di Marginazione è quella indicata nel presente articolo 14, ferma restando la facoltà della Banca di prevedere un periodo di validità diverso con le modalità richieste dalla normativa di riferimento. In considerazione del carattere accessorio dei Servizi di Marginazione, la cessazione, per qualsiasi ragione o causa, dal rapporto avente ad oggetto i servizi di investimento comporta l'interruzione immediata dei Servizi di Marginazione. La Banca ha facoltà di sospendere o interrompere i Servizi di Marginazione in qualsiasi momento per motivi tecnici, disservizi e/o malfunzionamenti, per ragioni connesse all'efficienza ed alla sicurezza dei servizi medesimi, o in condizioni di elevata volatilità dei mercati che, a giudizio della Banca, possano ostacolare il corretto svolgimento dei servizi, nonché di ridurre o sospendere l'operatività del Cliente per motivi cautelari, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni o sospensioni. La Banca non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione non intenzionale di informazioni trasmesse, ascrivibili a difetti di funzionamento e dovuti ad eventi al di fuori del controllo diretto della Banca.
- Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo 14 si rinvia alle disposizioni generali di cui alla precedente Sezione I. Nell'ipotesi di eventuale difformità o contrasto tra quanto previsto nelle Norme generali e quanto previsto nel presente articolo 13 prevarranno, in ogni caso, le disposizioni contenute in quest'ultimo articolo.

14.2 Marginazione long "Intraday"

- Il Cliente abilitato all'effettuazione dei Servizi di Marginazione autorizza, sin d'ora, la Banca, in caso di operazioni di marginazione long "Intraday", a rendere indisponibili: a) all'atto del conferimento dell'ordine di acquisto in leva, un importo liquido sul proprio conto corrente pari ad una percentuale indicata nelle Norme Operative, riferita al controvalore dello stesso ordine (di seguito "Margine di acquisto"); b) all'esecuzione dell'ordine di acquisto in leva, gli strumenti finanziari oggetto della suddetta operazione di acquisto.
- I valori accantonati ai sensi del precedente comma 1 sono vincolati fino a completo pagamento di quanto dovuto alla Banca e saranno resi disponibili esclusivamenzione di chiusura della posizione (esecuzione dell'ordine di vendita) che dovrà avvenire tassativamente entro e non oltre la conclusione della seduta del mercato finanziario di riferimento nel rispetto del termine indicato nelle Norme Operative.
- In caso di mancato rispetto da parte del Cliente del suddetto termine per compiere la chiusura, ovvero in caso di riduzione del controvalore degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione di acquisto in misura pari o superiore alla percentuale indicata nelle Norme Operative (raggiungimento del limite di stop loss collegato alla medesima operazione), la

Banca è espressamente autorizzata, sin d'ora, a provvedere d'ufficio alla chiusura della posizione ai prezzi correnti di mercato, utilizzando la liquidità di cui al Margine di acquisto e gli strumenti finanziari di cui al precedente comma 1, ferme restando le ulteriori garanzie previste in altre disposizioni delle Norme generali.

- Il Cliente, lo stesso giorno di esecuzione dell'operazione Intraday, può, qualora desideri mantenere la posizione per più giorni, trasformare la posizione Intraday in Multiday (c.d. Carry-on) secondo le modalità previste dalla Banca di cui alle Norme operative e/o a quelle pubblicate nell'area del sito dedicata al Servizio di Marginazione. In tal caso si applicano le norme previste per l'operatività Multiday. Tale facoltà non è consentita: a) se il Cliente ha ordini immessi al mercato sulla stessa posizione in marginazione Intraday; b) se il Cliente ha già aperto nella stessa giornata una posizione Multiday sul medesimo strumento finanziario; c) se sul titolo non è disponibile l'operatività Multiday; d) se diversamente previsto dalle Norme Operative in relazione a specifiche tipologie di operatività (ad es. Marginazione Super Intraday).
- In ogni caso, qualora per ragioni tecniche o di mercato o comunque per motivi non dipendenti dalla Banca la posizione long non dovesse chiudersi nel termine di cui al comma 2 che precede, l'operazione di acquisto "Intraday" si trasformerà in "Multiday" con la relativa applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo che segue, come precisato nelle Norme Operative.

14.3 Marginazione long "Multiday"

- Ferma restando la validità di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 del precedente articolo 14.2 anche per l'operatività "Multiday", il Cliente prende atto ed accetta che in caso di operazioni di marginazione long "Multiday" egli cede in prestito alla Banca i titoli oggetto dell'operazione, dietro la corresponsione, da parte della Banca, di un prezzo a pronti e l'impegno della stessa alla restituzione dei titoli, alla scadenza pattuita, contro il pagamento, da parte del Cliente, di un prezzo a termine secondo quanto previsto nelle Norme Operative. La stipula della singola operazione di prestito titoli avviene al momento dell'inserimento dell'ordine di acquisto in leva da parte del Cliente, mediante la compilazione dell'apposito modulo d'ordine disponibile nell'Area Riservata e conferma, da parte del Cliente stesso, di quanto ivi previsto mediante Sito e App mobile.
- Per effetto dell'operazione di prestito, i titoli ceduti a prestito dal Cliente passano in proprietà della Banca ai sensi dell'art. 1814 cod. civ. contestualmente all'esecuzione dell'ordine di acquisto effettuato dalla Banca stessa e sino all'estinzione dell'operazione medesima. Il diritto di voto, i proventi nonché gli altri diritti accessori e gli obblighi inerenti agli strumenti finanziari utilizzati per la singola operazione di Marginazione Long e vincolati a servizio dell'operatività in leva "Multiday", spettano alla Banca.
- Ciascuna operazione di prestito avrà durata non superiore a 90 giorni. Al termine di tale periodo, qualora il Cliente non abbia provveduto a chiudere la posizione long sottostante, il prestito potrà essere rinnovato con lo stesso limite di durata e alle condizioni economiche vigenti alla data di rinnovo. Il limite temporale al rinnovo del prestito e le relative modalità sono stabiliti nelle Norme Operative.
- Alla Banca spetta, per ciascuna operazione di prestito conclusa, un compenso nella misura indicata nel Documento di Sintesi e Foglio Informativo disponibili anche sul Sito della Banca.
- Alla scadenza del termine pattuito per l'operazione di prestito, la Banca restituirà al Cliente titoli della stessa specie e quantità di quelli acquisiti a seguito dell'operazione medesima e il Cliente renderà alla Banca la liquidità ricevuta.

14.4 Marginazione Short (Short selling) Intraday

- Il Cliente abilitato all'effettuazione dei Servizi di Marginazione autorizza, sin d'ora, la Banca, in caso di operazioni di marginazione short "Intraday", a rendere indisponibili, all'atto del conferimento dell'ordine di vendita allo scoperto, sia un importo liquido sul proprio conto corrente pari ad una percentuale, indicata nelle Norme Operative, riferita al controvalore dello stesso ordine (di seguito "Margine di vendita"), sia il controvalore degli strumenti finanziari oggetto della suddetta operazione sino al regolamento della conseguente operazione di copertura della citata posizione (acquisto).
- I valori accantonati ai sensi del precedente comma 1 sono vincolati fino a completo pagamento di quanto dovuto alla Banca e saranno resi disponibili esclusivamente per l'operazione di copertura della posizione (acquisto) che dovrà avvenire tassativamente entro e non oltre la chiusura della seduta del mercato finanziario di riferimento nel rispetto del termine indicato nelle Norme Operative.
- In caso di mancato rispetto, da parte del Cliente, del suddetto termine per effettuare la copertura, ovvero in caso di riduzione del controvalore degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione di vendita in misura pari o superiore alla percentuale indicata nelle Norme Operative (raggiungimento del limite di stop loss collegato alla medesima operazione), la Banca è espressamente autorizzata, sin d'ora, a provvedere d'ufficio alla ricopertura della posizione ai prezzi correnti di mercato, utilizzando la liquidità di cui al precedente comma 1.
- In ogni caso, qualora per ragioni tecniche o di mercato o, comunque, per motivi non dipendenti dalla Banca la posizione di vendita non dovesse chiudersi nel termine di cui al comma 2 che precede, l'operazione di vendita "Intraday" si trasformerà in "Multiday" con la relativa applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo che segue.

14.5 Marginazione Short (Short selling) Multiday

- Ferma restando la validità di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 del precedente articolo 14.4 anche per l'operatività "Multiday", il Cliente prende atto ed accetta che in caso di operazioni di marginazione short "Multiday" la Banca concede un prestito titoli ai sensi del presente paragrafo finalizzato all'acquisizione da parte del Cliente di strumenti finanziari necessari alla regolazione dell'operazione di vendita allo scoperto contro pagamento di un interesse.
- La conclusione della singola operazione di prestito titoli avverrà al momento dell'inserimento dell'ordine di vendita allo scoperto da parte del Cliente mediante la compilazione dell'apposito modulo d'ordine nell'Area Riservata e conferma da parte del Cliente stesso di quanto ivi previsto mediante Sito e App mobile.
- Il prestito titoli avrà durata non superiore a 90 giorni. Al termine di tale periodo, qualora il Cliente non avesse provveduto a chiudere la posizione Short sottostante, il Prestito potrà essere rinnovato con lo stesso limite di durata e alle condizioni economiche vigenti alla data di rinnovo. Il limite temporale al rinnovo del prestito e le relative modalità sono stabiliti nelle Norme Operative.
- Per effetto dell'operazione di prestito, i titoli a prestito passano in proprietà del Cliente ai sensi dell'art. 1814 cod. civ. dal momento della consegna effettuata al Cliente medesimo. Il diritto di voto, i proventi dei titoli dati in prestito nonché gli altri diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli a prestito spettano al Cliente.
- Alla Banca spetta per ciascuna operazione di prestito conclusa un compenso nella misura indicata nel Documento di Sintesi e Foglio Informativo disponibili anche sul Sito della Banca.
- I sensi dell'art. 1813 c.c., alla scadenza del termine pattuito per l'operazione di prestito, il Cliente restituirà alla Banca titoli della stessa specie e quantità di quelli acquisiti a seguito dell'operazione medesima e la Banca renderà disponibile al Cliente la liquidità costituita in garanzia.

15 Servizio di collocamento

- Il servizio di collocamento ha ad oggetto l'attività della Banca relativa all'offerta al Cliente di strumenti finanziari di società del Gruppo e di società terze.
- Nello svolgimento di tale servizio, la Banca si attiene alle istruzioni dell'emittente, dell'offerente e del responsabile del collocamento e, in base a quanto previsto dalla normativa applicabile e da tali istruzioni, fornisce al Cliente e/o tiene a sua disposizione la pertinente documentazione d'offerta.
- Per l'adesione a ogni collocamento, il Cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente, dall'offerente o dal responsabile del collocamento.
- Il Cliente prende atto che l'adesione al collocamento comporta l'applicazione delle Condizioni economiche previste nel prospetto informativo riferito allo strumento finanziario collocato.
- L'elenco delle principali tipologie di strumenti finanziari collocati è contenuto nel documento "Normativa MiFID".
- Nell'ambito del servizio di collocamento la Banca potrà prestare a favore del Cliente attività continuativa in fase successiva al collocamento medesimo. La Banca – in conformità e nel rispetto di quanto previsto negli accordi con le società emittenti ed offerenti – riceve e

inoltra le richieste del Cliente anche relative ad operazioni successive alla sottoscrizione - quali ad esempio nuovi conferimenti, rimborsi o switch - fornendo al riguardo assistenza al Cliente.

7. Le pertinenti norme regolamentari e con le istruzioni fornite dall'emittente e dal responsabile del collocamento, le restanti disposizioni della Sezione I delle Condizioni generali di Contratto.
8. Agli incentivi eventualmente ricevuti dalla Banca in relazione alla prestazione del servizio di collocamento si applica quanto previsto dall'art. 10 che precede.

ALLEGATO 1 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PARTE A - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. LI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (DI SEGUITO ANCHE "GDPR")

La presente informativa è resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR a coloro che interagiscono con i servizi - anche web - delle banche del Gruppo Bancario FinecoBank, accessibili anche per via telematica dall'indirizzo web <https://it.finecobank.com>.

L'Informativa tiene conto anche della Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali hanno adottato per individuare i requisiti minimi per la raccolta di dati personali on line. L'informativa è resa solo per il sito di cui su e non anche per altri eventuali siti web consultati dall'interessato tramite link.

Si segnala, inoltre, che, tutte le informazioni e i dati forniti a FinecoBank S.p.A. dagli interessati nel contesto dell'utilizzo dei servizi di FinecoBank S.p.A. (di seguito anche "Servizi") come meglio definiti in seguito, saranno trattati dal Titolare in modo lecito, equo e trasparente.

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali

Il Titolare del Trattamento è FinecoBank S.p.A. - Capogruppo del Gruppo Bancario FinecoBank (di seguito anche il "Gruppo") - Sede legale presso Piazza Durante n. 11, 20131 Milano (di seguito la "Banca" o "Fineco").

Il Responsabile della protezione dei dati, nominato dal Titolare così come previsto dall'art. 37 del GDPR, può essere contattato presso Fineco, scrivendo a:

• Data Protection Office, Piazza Durante n. 11, 20131 Milano,

o tramite e-mail ai seguenti indirizzi:

• compliance@fineco.it,

• PEC: finecobankspa.pec@pec.finecobank.com

Il Data Protection Officer (di seguito anche "DPO") è il soggetto individuato all'interno della Banca, il cui ruolo consiste nel vigilare sull'osservanza del GDPR stesso, valutando i rischi, per gli interessati (tra i quali a titolo esemplificativo clienti, prospect, lead, dipendenti, fornitori ecc.), di ogni trattamento di dati personali effettuati dal Titolare.

2. Finalità e base giuridica del trattamento

Fineco tratta i dati personali di persone fisiche, persone giuridiche, ditte individuali e/o liberi professionisti ("Interessati") per le seguenti finalità:

- necessità di eseguire un contratto di cui l'Interessato sia parte o di eseguire attività precontrattuali su sua richiesta. Tale necessità di dare esecuzione al contratto o all'obbligazione precontrattuale rappresenta la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta, a seconda dei casi, un obbligo contrattuale o un requisito necessario alla conclusione del contratto; in mancanza di essi, la Banca sarebbe nell'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale o precontrattuale o di dare esecuzione allo stesso;
- necessità di adempiere ad obblighi legali (es. obblighi previsti dalla normativa anticiclaggio, disposizioni impartite da Autorità di Vigilanza, dalla Magistratura, ecc.). Tale necessità di dare seguito ad un obbligo legale rappresenta la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta un obbligo legale al verificarsi del quale la Banca è normativamente tenuta ad effettuare i conseguenti trattamenti;
- promozione e vendita di prodotti e servizi della Banca o di prodotti e servizi di altre società del Gruppo Fineco o di società terze (Società Prodotto quali a titolo esemplificativo SICAV, SGR, Fondi ecc.) direttamente collocati dalla Banca, compreso il compimento di ricerche di mercato e partecipazioni a concorsi e/o operazioni a premi (c.d. marketing diretto). La base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è il consenso dell'Interessato, che è libero di dare o meno e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento. Il conferimento dei dati necessari a tali fini non è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli non determina alcuna conseguenza negativa, salvo l'impossibilità di ricevere comunicazioni commerciali, partecipare a ricerche di mercato e a concorsi e/o operazioni a premi. In particolare, per gli ex clienti e Prospect che avevano rilasciato il consenso marketing, la gestione dei loro dati personali per attività commerciali continuerà fino a 24 mesi dopo la chiusura del rapporto contrattuale o dal rilascio del consenso con la o alla Banca, salvo che l'ex cliente o Prospect eserciti il suo diritto di revoca immediato al trattamento per la finalità in commento (revoca che in ogni caso sarà dalla Banca stessa recepita entro un massimo di 72 ore dall'esercizio dell'opt-out);
- Soft Spam: il trattamento per tale finalità è basato sull'interesse legittimo di Fineco ad inviare ai propri clienti comunicazioni di marketing via e-mail riguardanti Servizi/Prodotti simili a quelli di cui, gli stessi, hanno già usufruito (ad esempio se il cliente ha sottoscritto una carta di credito potrà ricevere una proposta commerciale su carte di credito similari a quella sottoscritta ecc.) entro i 24 mesi successivi la sottoscrizione del Servizio/Prodotto. Il cliente può interrompere la ricezione di queste comunicazioni via e-mail inizialmente o in occasione di successive comunicazioni ricorrendo alla funzione di opt-out in calce all'email o scrivendo direttamente a Fineco opponendosi a detto trattamento sui suoi dati personali (il recepimento dell'opt-out avverrà da parte della Banca stessa entro un massimo di 72 ore dal suo esercizio).
- creare un profilo del cliente che permetta di conoscerlo e capirne le sue esigenze, abitudini e consumi. Tale profilo è individuato attraverso l'elaborazione e l'analisi, anche mediante l'impiego di tecniche o sistemi automatizzati, di informazioni relative a preferenze, abitudini, scelte di consumo, finalizzate a suddividere gli interessati in gruppi omogenei per comportamenti o caratteristiche specifiche (c.d. profilazione della clientela) attuate anche attraverso l'arricchimento dei dati con informazioni acquisite da soggetti terzi (c.d. arricchimento) dotati di adeguate basi giuridiche per tali trattamenti di dati personali. Tali profili vengono creati osservando l'Interessato e l'uso da parte sua dei Servizi (es. se acquista online, se preferisce usare l'Applicazione mobile o andare in filiale, se ha interesse a richiedere un finanziamento o un mutuo per l'acquisto della prima casa, l'auto ecc.). Questa finalità è connessa sia a quella di marketing per fornirgli comunicazioni commerciali - laddove avesse rilasciato l'apposito consenso al trattamento dei dati personali per finalità di marketing diretto - su prodotti ritenuti di suo possibile interesse sulla base dell'analisi del suo profilo, sia a quella di fornirgli dei Servizi in linea con le sue aspettative emerse dall'analisi del suo profilo. La base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è il consenso dell'Interessato che è libero di dare o meno e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento. Il conferimento dei dati necessari a tali fini non è obbligatorio e il rifiuto di fornirli non determina alcuna conseguenza negativa, salvo l'impossibilità di ricevere comunicazioni commerciali - in caso del rilascio del consenso al marketing diretto - o servizi dedicate sulla base del profilo di esigenze emerse dall'analisi dell'Interessato o di consentire al Titolare di creare un suo profilo sulla base dell'elaborazione dei suoi dati.
- Trattamento biometrico per i clienti che aprono il conto selezionando l'opzione Videoselfie. Tale trattamento è rivolto ai soli Clienti che hanno selezionato come modalità di identificazione a distanza, in fase di apertura del conto corrente online, la tecnologia del Videoselfie. In particolare, il trattamento in prima fase, prevede che tramite una tecnologia di capturing verranno estrapolati la foto presente sul documento identificativo caricato dall'interessato in fase di apertura del conto online e gli elementi identificativi di comparazione nel Videoselfie registrato dall'interessato (i c.d. frame). Successivamente, tali elementi saranno valutati attraverso un algoritmo di comparazione biometrica del dato, al fine di determinarne e attestarne la corrispondenza e procedere con l'identificazione a distanza del Cliente necessaria ai fini dell'apertura del rapporto bancario. Eseguita la com-

parazione, si procederà ad eliminare il dato biometrico. I tipi di Dati Personali che possono essere elaborati da Fineco attraverso tale soluzione sono:

- Dati Personali identificativi: in cui rientra l'immagine del documento identificativo e il Videoselfie.
 - Dati Personali Biometrici: intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, si tratta di quei dati elaborati nel riconoscimento a mezzo di AI del Cliente in fase di apertura del conto corrente online, qualora il Cliente scelga come modalità di identificazione la comparazione della foto sul documento al Videoselfie e rilasci l'apposito consenso al trattamento dei dati biometrici.
- Il trattamento per queste finalità si basa sulla necessità di poter fornire al Cliente il Servizio d'identificazione a distanza richiesto con tale modalità. Tali trattamenti si svolgono sulla base del consenso rilasciato dal Cliente stesso. Fornire a Fineco tali Dati Personali e il consenso per queste finalità non è obbligatorio, ma, in caso contrario non sarà possibile per la Banca fornire alcun Servizio o Riscontro alla richiesta dell'interessato tramite tale tecnologia.

- Il trattamento dei suoi Dati Personali può essere anche necessario per perseguire un legittimo interesse della Banca, ossia:
 - per svolgere attività di prevenzione alle frodi;
 - per acquisire immagini e video relativi al sistema di videosorveglianza per finalità di sicurezza qualora l'Interessato transitasse nel cono di visibilità di una telecamera del Gruppo installata presso le proprie sedi e filiali;
 - per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi della Banca (ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo per difendere un diritto del Titolare in giudizio). In quest'ultimo caso Fineco potrà trattare i Dati Personali solo dopo avere informato l'Interessato ed aver appurato che tale perseguimento del proprio interesse legittimo o di un terzo non comprometta i suoi diritti e libertà fondamentali.

Per tali finalità non è richiesto il consenso. La base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è il legittimo interesse del Titolare.

- Il trattamento dei Dati Personali del Cliente può essere anche necessario per dare attuazione alla normativa europea in materia di vigilanza prudenziale che prescrive alle banche di valutare al proprio interno il rischio creditizio e di mantenere costantemente aggiornata tale valutazione per garantire la propria stabilità e adeguatezza patrimoniale anche a livello di Gruppo Bancario¹. Per misurare al proprio interno il rischio creditizio, Fineco si è dotata di un modello di valutazione che si basa anche sull'analisi statistica della performance delle informazioni di rapporto rinvenienti dalla clientela in un arco temporale di 12 mesi. I Dati Personali utilizzati nell'ambito della profilazione funzionale all'attribuzione del Rating sono trattati specificamente per perseguire le seguenti finalità:
 - per valutare il merito creditizio in caso di presentazione di una richiesta di affidamento. Il trattamento dei Dati Personali dell'Interessato è necessario al fine di dare riscontro alla sua richiesta;
 - per pre-valutare l'eleggibilità del cliente alla valutazione cosiddetta "Instant Approval" - disponibile per alcuni prodotti finanziari della Banca - sulla base dei dati personali e finanziari di cui la Banca dispone (con particolare riferimento ai clienti già affidati, quindi detentori di un prodotto di credito). I clienti pre-valutati come eleggibili a questa modalità potranno ricevere, in tempo reale subito dopo la firma del contratto, l'esito della valutazione della Banca rispetto alla loro richiesta. Il trattamento dei Dati Personali per tale finalità è necessario al fine di dare riscontro alla richiesta del Cliente e sulla base giuridica del legittimo interesse del Titolare e/o del suo consenso alla profilazione in fase di richiesta del prodotto creditizio, nonché sulla base giuridica contrattuale a seguito della richiesta di finanziamento;
 - per consentire alla Banca l'aggiornamento periodico del Rating e il costante monitoraggio del rischio creditizio, anche a livello di Gruppo, sulla clientela affidata e su quella titolare di un rapporto di conto corrente (in quest'ultimo caso, la Banca monitora il potenziale rischio di credito derivante da possibili sconfinamenti di conto). Il trattamento dei Dati Personali è obbligatorio in quanto prescritto dalla sopra citata normativa e non è richiesto il suo consenso;
 - per quanto attiene al trattamento di dati rinvenuti da sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (c.d. SIC), perseguire il legittimo interesse della Banca insito nella corretta misurazione del rischio creditizio e nella corretta valutazione dell'affidabilità e della puntualità dei pagamenti dell'Interessato. Il trattamento dei Dati Personali in tale caso generato da una richiesta di credito è effettuato dalla Banca sulla base del legittimo interesse secondo quanto prescritto dai Provvedimenti dell'Autorità Garante della protezione dei dati personali e non compromette i suoi diritti e libertà fondamentali e non richiede il suo consenso.

Qualora, infine, la citata profilazione funzionale all'attribuzione del Rating si inserisca nell'ambito di un processo decisionale automatizzato, sarà fornita una specifica informativa e la Banca, ove necessario, richiederà consenso esplicito in adempimento di quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento 679/2016.

- Il trattamento dei Dati Personali dell'Interessato può essere anche necessario per dare attuazione alla normativa europea sulla seconda direttiva sui servizi di pagamento (direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 dicembre 2015, di seguito "PSD2") in materia di trattamento di dati personali da parte dell'ASPSP, che consiste nel concedere l'accesso ai dati personali richiesti dal PISP e dall'AISP affinché essi possano prestare i propri servizi di pagamento all'utente. Tale trattamento si basa su un obbligo giuridico. Per conseguire gli obiettivi della PSD2, gli ASPSP devono fornire i dati personali ai PISP e agli AISP, condizione necessaria affinché questi ultimi possano prestare i propri servizi, garantendo in tal modo l'applicazione dei diritti di cui all'articolo 66, paragrafo 1, e all'articolo 67, paragrafo 1, della PSD2. Resta sempre salva la possibilità dell'interessato a seguito del recesso dal contratto o della revoca dell'eventuale consenso prestato ai PISP e agli AISP di chiedere a Fineco di non rendere i propri dati personali visibili ai PISP e agli AISP salvo non vi siano specifici obblighi normativi che impongano detti trattamenti da parte di Fineco.
- Per il trattamento dei Dati Personali appartenenti alle categorie particolari nel caso in cui l'Interessato abbia richiesto l'attivazione dei servizi di Vocal Password o di Firma grafometrica la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è il consenso rilasciato nel contratto di sottoscrizione dei servizi da parte dell'Interessato, che è libero di dare o meno - detto consenso - e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento. Il conferimento dei dati per tale finalità e il relativo consenso sono facoltativi, il mancato rilascio dei dati o del consenso da parte dell'Interessato non comporta pregiudizio alcuno salvo l'impossibilità di utilizzare i servizi di Vocal Password e/o di Firma grafometrica.
- Per il trattamento dei Dati Personali inerenti ai Dati di navigazione, questi sono trattati per le seguenti finalità:
 - per adempiere a prescrizioni dettate da normative nazionali e comunitarie nonché a disposizioni impartite da Organi di Vigilanza e Controllo, anche in relazione agli obblighi di monitoraggio di rischi operativi e creditizi a livello di Gruppo; il trattamento dei Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non richiede il suo consenso essendo la base giuridica normativa;
 - per perseguire un legittimo interesse del Titolare e di terzi, qualora tali interessi non siano in contrasto con gli interessi o diritti e libertà fondamentali degli interessati (articolo 6.1 lettera f del Regolamento UE n. 679/2016), ossia:
 - a) l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito e per accertamenti in caso di eventuali contenziosi;
 - b) ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento, oltre che per finalità di misurazione, di miglioramento dei servizi offerti e del Sito web;
 - c) per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso il Titolare potrà trattare i suoi Dati Personali solo dopo averla informata ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i suoi diritti e libertà fondamentali.

3. Categorie di dati trattati

Attraverso l'erogazione dei propri Servizi offerti, Fineco tratta i Dati Personali relativi all'Interessato inteso come individuo identificato o identificabile direttamente o indirettamente così come informazioni relative ad altre persone (c.d. taciti interessati), eventualmente fornite al Titolare durante la fornitura dei Servizi (ad esempio i destinatari di bonifici. Sul punto ricordiamo che, come sottolineato dall'EDPB, i dati personali trattati in relazione a un servizio di pagamento disciplinato ad esempio dalla PSD2 potrebbero essere ulteriormente trattati in funzione di obblighi giuridici gravanti sul prestatore di servizi. Tali obblighi giuridici potrebbero riguardare i dati personali dei "taciti interessati". Per quanto riguarda l'ulteriore trattamento dei dati dei taciti interessati sulla base di un legittimo interesse, Fineco in linea con quanto stabilito dall'EDPB non utilizza tali dati personali per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti, a meno che ciò non sia previsto dal diritto dell'UE o degli Stati membri. Le informazioni che rendono identificato o identificabile l'Interessato - cliente o un terzo - sono classificate come "Dati Personali".

Fineco tratta Dati Personali raccolti direttamente presso l'Interessato, che includono, a titolo esemplificativo, dati anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita), informazioni sulla situazione finanziaria (es. situazione patrimoniale, informazioni creditizie che attengono a richieste/rapporti di credito), dati relativi all'immagine (es. foto su carta d'identità) e registrazioni vocali (es. registrazioni di ordini telefonici, registrazione di conversazioni telefoniche intercorse con l'Interessato, anche a tutela di diritti in caso di controversie o per finalità di controllo qualità del servizio) e altri dati riconducibili alle categorie sopra indicate. Fineco tratta Dati Personali raccolti anche indirettamente dall'Interessato stesso terzi, quando questi provengono da banche dati di soggetti terzi autorizzati, meglio specificati in seguito, che hanno la funzione di fornire informazioni creditizie funzionali all'erogazione di precisi Servizi (es. concessione del credito al consumo).

La Banca non richiede e non tratta di sua iniziativa dati particolari della propria clientela (es. dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, e le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici - intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona). Tuttavia, è possibile che essa, per dare esecuzione a specifiche richieste di servizi e operazioni inerenti al rapporto con il cliente (es. il pagamento di quote associative a partiti o sindacati, bonifici ad associazioni ecc.) debba trattare tali dati. Poiché la Banca non può intercettare o rifiutare queste richieste, la proposta di contratto non potrà essere accettata qualora l'Interessato non abbia dichiarato il proprio consenso scritto al suddetto trattamento. I dati in questione verranno trattati esclusivamente per dare esecuzione alla richiesta dell'Interessato.

La Banca nel caso in cui l'Interessato abbia richiesto l'attivazione del servizio di **Vocal Password** - che è il sistema di riconoscimento biometrico dell'identità dell'utente tramite elaborazione di impronte vocali "Vocal Password" che ha la finalità di incrementare la sicurezza dell'accesso al servizio di assistenza telefonica mediante Call Center, aumentandone allo stesso tempo la semplicità di utilizzo, tratta i dati biometrici rappresentati da una serie di informazioni relative alle caratteristiche della voce dell'Interessato ("dati biometrici") - o il servizio di **Firma grafometrica** - che è una modalità disponibile esclusivamente presso i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dove l'Interessato appone alcune firme su apposito tablet in grado di acquisire, oltre all'immagine della sottoscrizione, anche una serie di informazioni relative alle caratteristiche comportamentali a contenuto biometrico (quali, la posizione, il tempo, la pressione, la velocità e l'accelerazione, di seguito, complessivamente, i "dati grafometrici") del segno grafico - tratta i dati biometrici sulla base del consenso dell'Interessato.

La Banca tratta anche i dati di navigazione degli Interessati che utilizzano i servizi online di Fineco. I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento dei siti web di Fineco acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio e per la sola durata della connessione, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet (c.d. dati di navigazione). In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.

La Banca tratta anche i Dati forniti volontariamente dall'utente. L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

Si segnala, inoltre, che i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento delle app (App Store o Google Play) acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati comunque riferibili all'Interessato utilizzatore la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione internet, degli smartphone e dei dispositivi utilizzati. La Banca non è coinvolta in tali trattamenti né può esserne considerata responsabile. L'Interessato potrà, comunque, consultare le informazioni sulla privacy rese disponibili sui seguenti siti:

- **App Store:** <https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/it/terms.html>
- **Google Play:** <https://play.google.com/intl/it/about/play-terms.html>

4. Destinatari o categorie di destinatari dei dati

Possono venire a conoscenza dei dati dell'Interessato le persone fisiche - lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati, lavoratori interinali, consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, stagisti e consulenti - autorizzate al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento delle mansioni assegnategli, previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza, e alle persone giuridiche nominate Responsabili del trattamento che eseguono per conto del Titolare, per finalità di quest'ultimo, trattamenti sui dati personali degli Interessati.

La Banca - senza che sia necessario il consenso dell'Interessato - può comunicare i dati personali in suo possesso:

- a quei soggetti enti o autorità cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento a un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- agli intermediari a cui possono essere comunicati, i dati in base a quanto disposto dalla normativa anticiclaggio (cfr. Art. 39, comma 3 e comma 5, del D. Lgs. n. 231/2017) tempo e per tempo vigenti, che prevede la possibilità di procedere alla comunicazione dei dati personali relativi alle segnalazioni considerate sospette, delle ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sia tra gli intermediari facenti parte del medesimo Gruppo sia tra due o più intermediari non facenti parte dello stesso gruppo ma coinvolti nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione;
- alle società appartenenti al Gruppo Fineco, ovvero controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C. (situata anche all'estero), quando tale comunicazione sia consentita in conseguenza di un provvedimento del Garante della Privacy o di una previsione di legge (ad esempio per finalità amministrative e contabili);
- alle società qualificate come PISP e AISP sulla base di quanto previsto dalla normativa europea sulla seconda direttiva sui servizi di pagamento (direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 dicembre 2015, di seguito "PSD2") in materia di trattamento di dati personali da parte dell'ASPS al fine di concedere l'accesso ai dati personali richiesti dai PISP e AISP affinché essi possano prestare i propri servizi di pagamento all'Interessato sulla base del contratto con questi sottoscritto e dell'obbligo normativo in capo all'ASPS;
- negli altri casi previsti dalla normativa vigente sulla protezione dei dati personali tra i quali, in particolare, società per conto delle quali la Banca svolge attività di intermediazione per la vendita di loro prodotti / servizi.

L'elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati può essere consultato nella sezione "Privacy" del sito finecobank.com.

5. Modalità trattamento

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati, telematici e manuali per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Sono osservate

specifiche misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti nonché accessi non autorizzati e la riservatezza dei dati stessi.

I Dati Personali sono trattati nel pieno rispetto del principio di proporzionalità del trattamento, in base al quale i medesimi dati e le varie modalità del loro trattamento sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Per quanto concerne la profilazione effettuata per la valutazione del rischio creditizio di cui alla Sezione 2, la Banca si avvale di un modello che elabora ed integra le informazioni provenienti dalle diverse fonti mediante l'utilizzo di tecniche statistiche e delle migliori prassi della tecnica creditizia. In tale processo la Banca, si avvale di algoritmi di tipo statistico, che permettono una valutazione altamente predittiva del rischio creditizio. In questo senso i Dati Personali trattati sono quelli strettamente necessari a garantire l'accuratezza della valutazione creditizia effettuata dalla Banca, l'efficacia degli algoritmi utilizzati e la loro affidabilità nel tempo.

Per garantire l'equità e la correttezza del processo utilizzato, la Banca, inoltre, sottopone i metodi di calcolo di cui si avvale a verifiche regolari, sia interne sia esterne, affinché gli stessi rimangano nel tempo corretti, efficaci e non siano discriminatori.

6. Diritti degli Interessati

La normativa vigente sulla protezione dei dati attribuisce specifici diritti all'Interessato, il quale, per l'esercizio degli stessi può rivolgersi direttamente e in qualsiasi momento al Titolare del trattamento.

I diritti esercitabili dall'Interessato, di seguito descritti, sono:

- Diritto di accesso;
- Diritto di Rettifica;
- Diritto di cancellazione;
- Diritto di limitazione;
- Diritto alla portabilità;
- Diritto di opposizione.

Gli Interessati e le persone giuridiche ad esse equiparate possono in qualsiasi momento modificare i consensi facoltativi tramite le modalità indicate nell'articolo 6.2 della presente informativa o tramite l'area riservata del sito Fineco nella sezione "Gestione Conto > Gestione Consensi".

Diritto di accesso

Il diritto di accesso prevede la possibilità per l'Interessato di conoscere quali dati personali a sé riferiti sono trattati dalla Banca, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del GDPR, e di riceverne una copia gratuita (in caso di ulteriori copie richieste può essere addebitato un contributo basato sui costi sostenuti). Tra le informazioni fornite sono indicati le finalità del trattamento, le categorie dei dati trattati, il periodo di conservazione previsto o, se non possibile, i criteri utilizzati per definire tale periodo, nonché le garanzie applicate in caso di trasferimento dei dati verso Paesi terzi e i diritti esercitabili dall'Interessato.

Diritto di rettifica

Il diritto di rettifica permette all'Interessato di ottenere l'aggiornamento o la rettifica dei dati inesatti o incompleti che lo riguardano secondo le modalità di cui all'articolo 16 del GDPR.

Diritto di cancellazione (c.d. "oblio")

Il diritto di cancellazione, o all'oblio, permette all'Interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del GDPR e in particolare nei seguenti casi:

- i dati personali non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati;
- l'Interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento, se non sussiste un'altra base giuridica che possa altrimenti legittimarlo;
- l'Interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun ulteriore motivo legittimo per procedere al trattamento effettuato dal Titolare per:
 - il perseguimento di un legittimo interesse proprio o di terzi e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente del titolare per procedere al trattamento,
 - finalità di marketing diretto, compresa la profilazione ad esso connessa;
- i dati personali dell'Interessato sono stati trattati illecitamente.

Tale diritto può essere esercitato anche dopo la revoca del consenso. La Banca, tuttavia, non potrà procedere alla cancellazione dei Dati Personali dell'Interessato qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Diritto di limitazione

Il diritto di limitazione è esercitabile dall'Interessato qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del GDPR e in particolare nel caso di:

- violazione dei presupposti di liceità del trattamento, come alternativa alla cancellazione dei dati;
- richiesta di rettifica dei dati (in attesa della rettifica) o di opposizione al loro trattamento (in attesa della decisione del Titolare).

Fatta salva la conservazione, è vietato ogni altro trattamento del dato di cui si chiede la limitazione, sempre se la Banca non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento e non vi siano basi giuridiche e finalità che ne giustifichino la non limitazione da parte della Banca.

Diritto alla portabilità

Il diritto alla portabilità ai sensi dell'articolo 20 del GDPR consente all'Interessato di utilizzare i propri dati in possesso della Banca per altri scopi. Ciascun Interessato, infatti, può chiedere di ricevere i dati personali a lui riferibili o chiederne il trasferimento a un altro titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile (Diritto alla portabilità), se ciò sia tecnicamente fattibile per la Banca. In questo caso, sarà cura dell'Interessato fornire tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i suoi Dati Personali, fornendo apposita autorizzazione scritta.

In particolare, i dati che possono essere oggetto di portabilità sono i dati anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo nascita, residenza), nonché un set di dati generati dall'attività transazionale che la Banca ha definito per ciascuna macrocategoria di prodotti/servizi. Tale diritto non si applica ai trattamenti non automatizzati (es. archivi o registri cartacei).

Diritto di opposizione

Il diritto di opposizione, ai sensi dell'articolo 21 del GDPR, consente all'Interessato di opporsi in qualsiasi momento, per motivi consensuali esclusivamente alla sua situazione, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. L'Interessato potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione ivi incluso il soft-spam). Qualora, l'Interessato decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Banca si asterrà dal trattare ulteriormente i suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

Ulteriori Diritti dell'Interessato

> Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione ai sensi dell'articolo 22 del GDPR

La Banca, in presenza dei requisiti di merito creditizio e per determinate soglie di importo, effettua dei processi decisionali automatizzati, tra gli altri, per il rilascio di carte di credito, per le richieste di prestiti personali e di prestiti finalizzati, fornendo, in tali casi, maggiori dettagli nell'ambito di un'informativa specifica ed acquisendo, a tal fine, il consenso esplicito. Il Regolamento prevede in favore dell'Interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che incida in modo significativo sulla sua persona a meno che la suddetta decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'Interessato e la Banca;
- b) sia autorizzata dal diritto italiano e/o europeo;
- c) si basi sul consenso esplicito dell'Interessato.

Nei casi di cui alle lettere a) e c), la Banca attuerà misure appropriate per tutelare i suoi diritti, le sue libertà e i suoi legittimi interessi e l'Interessato potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Banca e di esprimere la sua opinione o di contestare la decisione.

- > **Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali**
Fatto salvo il diritto dell'Interessato di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile, quest'ultimo potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

6.1 Deroghe all'esercizio dei diritti

La normativa sulla protezione dei dati riconosce specifiche deroghe ai diritti riconosciuti all'Interessato. La Banca deve tuttavia continuare a trattare i dati personali dell'Interessato al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni applicabili:

- esecuzione a un obbligo di legge applicabile alla Banca;
- risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi (propri o di terzi);
- indagini/ispezioni interne e/o esterne;
- richieste della pubblica autorità italiana e/o estera;
- motivi di interesse pubblico rilevante;
- esecuzione di un contratto in essere tra la Banca ed un terzo;
- ulteriori eventuali condizioni/status bloccanti di natura tecnica individuate dalla Banca.

6.2 Modalità di esercizio dei diritti

Ciascun Interessato per esercitare i propri diritti, potrà contattare la Banca ai seguenti recapiti:

- all'indirizzo di posta elettronica privacy@finecobank.com; e/o
- via posta ordinaria all'indirizzo FinecoBank, Via Rivoluzione d'Ottobre 16, 42123 Reggio Emilia.

Il termine per la risposta è un (1) mese, prorogabile di due (2) mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, la Banca fornirà almeno una comunicazione interlocutoria entro un (1) mese.

L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; la Banca, valutata la complessità dell'elaborazione della richiesta e, in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive), si riserva il diritto di chiedere un contributo.

La Banca ha il diritto di chiedere ulteriori informazioni necessarie ai fini identificativi del richiedente.

7. Periodo di conservazione dei dati

Fineco tratta e conserva i dati personali dell'Interessato per tutta la durata del rapporto contrattuale, per l'esecuzione degli adempimenti allo stesso inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge e regolamentari applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi, fino alla scadenza del periodo di conservazione dei dati. In particolare, il periodo di conservazione dei dati personali dell'Interessato decorre:

- per i prodotti / servizi inclusi nel multicontrato: dall'estinzione del conto corrente, indipendentemente dalla chiusura nel tempo degli altri prodotti / servizi connessi;
- per tutti gli altri prodotti / servizi regolati da contratti specifici (es. carta di credito, mutuo): dalla data di chiusura del rapporto contrattuale relativo al singolo prodotto/servizio.

Vige l'obbligo per Fineco di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati personali di cui l'Interessato ha chiesto la cancellazione.

Al termine del periodo di conservazione applicabile, i dati personali riferibili agli Interessati verranno cancellati o conservati in una forma che non consenta l'identificazione dell'Interessato, a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi:

- risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di conservazione;
- per dare seguito ad indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviate prima della scadenza del periodo di conservazione;
- per dare seguito a richieste della pubblica autorità italiana e/o estera pervenute/notificate alla Banca prima della scadenza del periodo di conservazione.

In ogni caso i Dati Personali dell'Interessato sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge tra cui a titolo esemplificativo quella prevista dall'art. 2946 cod. civ. I Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

Per le finalità di Marketing, Analisi delle Preferenze e i servizi di Vocal password o Firma grafometrica invece, i Dati Personali sono conservati fino alla revoca del consenso o una volta che ci si è opposti all'eventuale uso da parte di Fineco del legittimo interesse, laddove utilizzato come base giuridica, salvo non vi siano obblighi normativi che ne prevedano la conservazione per tempistiche ulteriori.

8. Trasferimento dei dati verso paesi terzi

I dati personali potranno essere trasferiti anche in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un livello adeguato di protezione dei dati personali o, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente da tutti i fornitori di Fineco situati nel Paese Terzo un livello di protezione dei dati personali adeguato rispetto a quello dell'Unione Europea (es. tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea) e che sia sempre assicurato l'esercizio dei diritti degli Interessati.

Ad esempio, alcuni Dati Personali degli Interessati sono condivisi con destinatari che si trovano al di fuori dello Spazio Economico Europeo nel caso di bonifici verso l'estero, in valuta estera o con beneficiario non residente, in cui avviene un trasferimento verso gli Stati Uniti d'America come indicato da SWIFT nella propria informativa disponibile sul sito www.swift.com.

9. Informativa integrativa sul trattamento dei dati personali nell'ambito dell'attività di trasferimento dei fondi svolta da S.W.I.F.T. ex articoli 13 e 14 del GDPR

Per dare corso a operazioni finanziarie internazionali (es. bonifici verso l'estero) e ad alcune specifiche operazioni in ambito nazionale (es. bonifici in divisa estera e/o con controparte non residente), richieste dall'Interessato, è necessario utilizzare un servizio di messaggistica internazionale gestito da S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), con sede legale in Belgio (www.swift.com).

La Banca comunica a S.W.I.F.T. (titolare del sistema S.W.I.F.T. Net Fin) i dati personali necessari all'esecuzione delle transazioni (es. i nomi dell'ordinante, del beneficiario e delle rispettive banche, le coordinate bancarie, l'importo e, se espressa, la motivazione del pagamento).

Il normale funzionamento del servizio include un continuo e massivo flusso di dati verso paesi terzi, data l'ubicazione dei centri operativi della SWIFT. I due centri operativi della SWIFT in Europa e negli USA svolgono le funzioni di memorizzazione e di trasmissione ("storeand-forward") secondo le seguenti modalità:

• i messaggi sono decrittati automaticamente presso i centri operativi, allo scopo di memorizzare e di trasmettere le informazioni in pochi milisecondi. Questo procedimento di memorizzazione e trasmissione è inteso a convalidare (controllare la correttezza o la presenza di lettere/numeri nei riquadri del messaggio da compilare obbligatoriamente) le informazioni (accertando tra l'altro che sia stato indicato correttamente il codice monetario, per esempio "EUR") in base a un contenuto standardizzato. Nel corso di tale procedimento, inoltre, le informazioni vengono conservate ("back-up") per 124 giorni, per motivi di sicurezza, presso entrambi i centri operativi, i quali sono quindi perfettamente speculari.

Tutto ciò assicura che la memorizzazione dei dati personali avvenga in parallelo e che i dati siano identici. A seguito del TFTP ("Terrorist Finance Tracking Program"), SWIFT è soggetta a richieste giuridicamente vincolanti di fornire al U.S. Treasury Department (UST) i dati ubicati nel suo centro operativo statunitense, necessario ai fini della prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento del terrorismo o del finanziamento del terrorismo sulla base

giuridica di un obbligo normativo.

La Banca ricorda che l'Interessato conserva i suoi diritti di cui al paragrafo "Diritti degli interessati" della presente informativa. Per maggiori dettagli sulle modalità e informazioni sul trattamento dei dati personali non rinvenibili nella presente informativa integrativa si rinvia alla Parte A - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito anche "GDPR") della presente.

10. Informativa integrativa sul trattamento dei dati personali di navigazione sul sito web, cookie e dati riferiti all'utilizzo del Call Center ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016

In questa sezione si descrivono le modalità di gestione del sito Web di FinecoBank S.p.A., in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

L'informativa è resa solo per i siti web di FinecoBank S.p.A. e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link.

L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

Luogo di Trattamento dei dati

I trattamenti di dati connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la già menzionata Sede Legale e Direzione Generale e sono curati solo dal personale di FinecoBank S.p.A., persone autorizzate al trattamento dei dati personali oppure da persone autorizzate di FinecoBank S.p.A. Nessun dato personale derivante dal servizio web viene diffuso. I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software utilizzate per il funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso della rete Internet, che risulta basata sul protocollo TCP/IP.

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti navigatori.

In questa categoria di dati rientrano gli "indirizzi IP" o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server web, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server web (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo ed all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento del sito web di FinecoBank S.p.A.

Si evidenzia che i già menzionati dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del sito web di FinecoBank S.p.A., o ad altri siti ad esso connessi o collegati; salva questa eventualità, i dati di navigazione sono conservati per 24 mesi dal momento della raccolta.

Dati forniti volontariamente dall'utente

Alcuni particolari servizi richiesti dall'Interessato (es. chat, moduli di contatto, ecc...) comportano la successiva acquisizione di alcuni dati personali del richiedente, compreso l'indirizzo e-mail, necessario per rispondere alle richieste. Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per questi particolari servizi a richiesta.

Call center

I sistemi e le procedure preposti al funzionamento del Call Center della Banca acquisiscono alcuni dati riferiti alle chiamate dei clienti. In questa categoria rientrano il numero remoto del chiamante (laddove non occultato), i dati di navigazione nell'alberatura dell'IVR (cioè le azioni/digitazioni che il cliente compie per accedere ai vari servizi), durata della chiamata, nonché solo nei casi espressamente previsti e previo avviso all'interessato, registrazione audio della chiamata.

I dati sopra citati vengono trattati al fine di ricavare informazioni statistiche sull'utilizzo del Call Center, per controllarne il corretto funzionamento e garantirne la sicurezza, nonché per l'accertamento di responsabilità in caso di eventuali illeciti, ai danni della Banca o dei clienti della stessa.

Facoltatività del conferimento dei dati personali

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'Interessato è libero di fornire i dati personali riportati negli appositi moduli elettronici di richiesta, nelle sezioni del sito web predisposte per particolari servizi a richiesta. Si evidenzia peraltro che il loro mancato conferimento non comporta alcuna preclusione per l'Interessato se non quella di ottenere quanto richiesto.

Modalità del trattamento e misure di sicurezza

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e non, per il solo tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Per saperne di più è possibile consultare la sezione del sito dedicata alla sicurezza.

Cookie

L'identificazione delle abitudini e propensioni al consumo degli Interessato verranno analizzate anche mediante l'utilizzo di cookie, nel rispetto delle garanzie e delle misure necessarie prescritte dalla normativa vigente.

L'informativa completa sui cookie è disponibile nell'area dedicata del sito it.finecobank.com.

Minori

FinecoBank S.p.A. non utilizza consapevolmente il proprio sito web per richiedere dati a minori di 18 anni.

Per maggiori dettagli sulle modalità e informazioni sul trattamento dei dati personali non rinvenibili nella presente informativa integrativa si rinvia alla Parte A - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito anche "GDPR") della presente e all'informativa sui cookie rinvenibile nel sito web di Fineco.

11. Informativa integrativa sull'utilizzo dei dati personali per l'utilizzo del sistema di riconoscimento "Vocal Password" ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016

Il sistema di riconoscimento biometrico dell'identità dell'utente tramite elaborazione di impronte vocali "Vocal Password" ha la finalità di incrementare la sicurezza dell'accesso al servizio di assistenza telefonica mediante Call Center, aumentandone allo stesso tempo la semplicità di utilizzo.

L'attivazione della Vocal Password come fattore di autenticazione sostitutivo della password telefonica presuppone che la Banca acquisisca una serie di informazioni relative alle caratteristiche della voce dell'Interessato ("dati biometrici").

Le impronte vocali create con le caratteristiche della voce dell'Interessato sono memorizzate in modo irreversibile e non sarà tecnicamente possibile ricavare dalle impronte vocali il file audio da cui sono state generate.

Il conferimento dei dati per tale finalità e il relativo consenso sono facoltativi, il mancato rilascio dei dati o del consenso da parte dell'Interessato non comporta pregiudizio alcuno salvo l'impossibilità di utilizzare tale sistema avanzato per l'accesso al servizio di assistenza sul canale telefonico (Call Center).

In caso di adesione al servizio, i Dati biometrici raccolti saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario a perseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati e per i tempi di conservazione previsti dagli obblighi normativi.

In caso di disattivazione di Vocal Password o di chiusura dei relativi rapporti, i Dati biometrici, acquisiti e cifrati secondo quanto previsto sopra, verranno tempestivamente cancellati dagli archivi di FinecoBank.
L'eventuale revoca del consenso al trattamento dei dati necessari per l'utilizzo di "Vocal Password" determinerà la disattivazione del servizio stesso.
Per maggiori dettagli sulle modalità e informazioni sul trattamento dei dati personali non rinvenibili nella presente informativa integrativa si rinvia alla Parte A - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli Artt.13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito anche "GDPR") della presente.

- Experian Italia S.p.A.
- CTC – Consorzio per la Tutela del Credito s. c. a. r. l.

I dati dei clienti potranno essere utilizzati nel processo decisionale automatizzato di una richiesta nel caso in cui tale decisione sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del contratto con la banca (cfr. paragrafo seguente "Tecniche o Sistemi Automatizzati Di Credit Scoring").

Trattamento effettuato dal Gestore dei SIC

Al fine di meglio valutare il rischio di credito, nonché l'affidabilità e puntualità nei pagamenti, la Banca comunica alcuni dati (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di Sistema di Informazioni Creditizie, i quali sono regolati dal relativo Codice di condotta (Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti) e che rivestono la qualifica di autonomo titolare del trattamento.

I dati sono resi accessibili anche ai diversi soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC, disponibili attraverso i canali di seguito elencati. I dati che riguardano i clienti sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto). Nell'ambito dei SIC, i dati dei clienti saranno trattati secondo modalità di organizzazione, affronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

I dati dei clienti sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.

Alcune informazioni aggiuntive possono essere fornite in caso di rifiuto di una richiesta di credito. I gestori dei sistemi di informazioni creditizie cui la Banca aderisce sono riportati nella seguente tabella.

Estremi identificativi	Dati di contatto	Tipo di Sistema	Uso di Sistemi Automatizzati Di Credit Scoring	Esistenza di Un Processo Decisionale Automatizzato
CRIF S.p.A.	Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Zanardi 41, 40131 Bologna Telefono 051.6458900 Fax 051.6458940 www.consumatori.crif.com ;	positivo e negativo	si	no
Experian Italia S.p.A.	Servizio Tutela Consumatori: Piazza dell'Indipendenza 11B 00185 Roma Telefono 199.183.538 Fax 199.101.850 www.experian.it	positivo e negativo	si	no
CTC – Consorzio per la Tutela del Credito s. c. a. r. l.	Corso Italia 17 - 20122 Milano Telefono 02.66710235-29 Fax 02.67479250 www.ctconline.it	positivo e negativo	si	no

I clienti hanno diritto di accedere in ogni momento ai dati che li riguardano rivolgendosi alla banca (cfr. sezione n. 6 "Diritti degli Interessati"). Si possono rivolgere alla Banca oppure ai gestori dei SIC, ai recapiti sopra indicati.

Allo stesso modo i clienti possono richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (artt. da 15 a 22 del Regolamento UE escluso art. 20).

Tempi di conservazione dei dati nei SIC

TIPOLOGIA DI DATO	TEMPI DI CONSERVAZIONE
Finanziamento richiesto ed in corso di valutazione	180 giorni dalla data richiesta
Richieste di finanziamento rinunciate/rifiutate	90 giorni dalla data dell'aggiornamento con l'esito di rinuncia/rifiuto
Finanziamenti rimborsati regolarmente	60 mesi dalla data di estinzione effettiva del rapporto di credito, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tale data (in caso di compresenza di rapporti con eventi positivi e di altri rapporti con termini negativi non regolarizzati, si applica il termine di conservazione previsto per i rapporti con eventi negativi non sanati).
1 o 2 rate (o mensilità) pagate in ritardo	12 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 12 mesi i pagamenti siano sempre regolari
3 o più rate (o mensilità) pagate in ritardo anche su transazione	24 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 24 mesi i pagamenti siano sempre regolari
Finanziamenti non rimborsati (ossia eventi negativi non sanati, quali morosità, gravi inadempimenti, sofferenze)	36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui l'ente Partecipante ha fornito l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso) e comunque al massimo fino a 60 mesi dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto.

TECNICHE O SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING

Al fine di valutare l'affidabilità nei pagamenti dell'Interessato, la Banca utilizza alcuni dati che li riguardano, da lui direttamente forniti o che sono ottenuti consultando alcune banche dati, anche mediante l'impiego di tecniche o sistemi automatizzati per la valutazione del merito di credito (credit scoring) assicurando il rispetto dei seguenti principi:

- le tecniche o i sistemi automatizzati di credit scoring sono utilizzati solo per l'istruttoria di una richiesta di credito o per la gestione dei rapporti di credito instaurati;
- i modelli o i fattori di analisi statistica, nonché gli algoritmi di calcolo dei giudizi, indicatori o punteggi sono verificati periodicamente con cadenza almeno annuale e aggiornati in funzione delle risultanze di tali verifiche.

12. Informativa integrativa sul trattamento dei dati personali per l'utilizzo della Firma grafometrica ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016

La soluzione di Firma grafometrica ha la finalità di consentire ai clienti della Banca di firmare contratti e disposizioni attraverso l'utilizzo di uno strumento evoluto di firma (Firma Elettronica Avanzata).

Qualora l'Interessato intenda avvalersi della Firma grafometrica, modalità disponibile esclusivamente presso i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dovrà apporre alcune firme su apposito tablet in grado di acquisire, oltre all'immagine della sottoscrizione, anche una serie di informazioni relative alle caratteristiche comportamentali a contenuto biometrico (quali, la posizione, il tempo, la pressione, la velocità e l'accelerazione, di seguito, complessivamente, i "dati grafometrici") del suo segno grafico. I dati grafometrici verranno trattati in modo da garantire la sicurezza e la privacy del firmatario. Il sistema adottato ha la finalità di fornire elementi di valutazione utili in sede giudiziaria nel caso di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte su atti e documenti di tipo negoziale da parte del firmatario o nel caso di contenzioso contrattuale.

Il conferimento dei dati per tale finalità e il relativo consenso sono facoltativi, il mancato rilascio dei dati o del consenso da parte del firmatario non comporta pregiudizio alcuno salvo l'impossibilità di utilizzare la Firma grafometrica.

In caso di adesione al servizio, i Dati grafometrici raccolti saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario a perseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati. L'eventuale revoca del consenso al trattamento dei dati necessari per l'utilizzo della Firma Grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.

Per maggiori dettagli sulle modalità e informazioni sul trattamento dei dati personali non rinvenibili nella presente informativa integrativa si rinvia alla Parte A - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli Artt.13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito anche "GDPR") della presente e all'informativa completa sul tema rilasciata all'Interessato in caso di adesione al servizio.

13. Informativa integrativa sul trattamento dei dati personali sui dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016

La Centrale dei rischi (CR) è una banca dati contenente informazioni sui debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario gestita dalla Banca d'Italia.

Banche, società finanziarie e altri intermediari che concedono finanziamenti e garanzie o ricevono garanzie (o acquistano da altri intermediari finanziamenti o garanzie già registrati) sono tenuti per legge a partecipare alla CR con l'invio di informazioni.

La comunicazione dei dati relativi alla Centrale dei rischi, risponde ad un compito di interesse pubblico, è effettuata dagli intermediari sulla base di apposita norma di legge e ricade quindi nella finalità e base giuridica indicate nella parte A, sezione 2 della presente informativa.

Mensilmente, per ciascun cliente, la CR raccoglie informazioni da tutti gli intermediari, le elabora e le mette a disposizione degli intermediari al fine di rendere noto lo stato di indebitamento complessivo dei clienti e della regolarità o meno dei loro pagamenti.

Gli interessati segnalati possono fare specifica richiesta direttamente alla Banca d'Italia per avere accesso alle informazioni registrate a loro nome e distribuite agli intermediari tramite i servizi della Centrale dei rischi, con il dettaglio dei singoli intermediari che hanno prodotto le segnalazioni.

Con riguardo alla rettifica dei dati contenuti nella Centrale dei rischi, gli interessati segnalati possono chiedere a Fineco la modifica delle informazioni registrate a loro nome in caso di errore o inesattezza nelle segnalazioni.

Con riferimento ai diritti dell'Interessato di cui alla sezione 6 della presente informativa, gli Interessi possono esercitarli nei confronti della Banca d'Italia, qualora dall'esercizio di tali diritti non derivi un pregiudizio effettivo e concreto alle attività svolte per finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità.

Le informazioni relative ai moduli da presentare e alla tipologia delle informazioni che possono essere richieste sono disponibili sul sito istituzionale della Banca d'Italia: www.banca-ditalia.it – Home > Servizi al cittadino > Accesso ai dati della Centrale dei rischi.

Per maggiori dettagli sulle modalità e informazioni sul trattamento dei dati personali non rinvenibili nella presente informativa integrativa si rinvia alla Parte A - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli Artt.13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito anche "GDPR") della presente.

PARTE B - INFORMATIVA ALLA CLIENTELA EX ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EU 679/2016 E AI SENSI DELL'ART. 6 DEL CODICE DI CONDOTTA PER I SISTEMI INFORMATIVI GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI IN TEMA DI CREDITI AL CONSUMO, AFFIDABILITÀ E PUNTUALITÀ NEI PAGAMENTI

In aggiunta a quanto precede, la Banca intende fornire all'Interessato, anche per conto dei sistemi di informazioni creditizie, adeguata informativa ex art. 6 del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.

Informiamo che per dare seguito alle richieste dei clienti, utilizziamo alcuni dati che li riguardano. Si tratta di informazioni che loro stessi ci forniscono o che otteniamo consultando alcune banche dati. Tali banche dati (Sistema di Informazioni Creditizie o SIC) contengono informazioni circa gli interessati sono consultate per valutare, assumere o gestire un rischio di credito, per valutare l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti dell'interessato e sono gestite da privati e partecipate da soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC. Queste informazioni saranno conservate presso la Banca. Alcune delle informazioni che i clienti ci forniscono, assieme alle informazioni originate dal loro comportamento nei pagamenti riguardo al rapporto che si andrà ad instaurare potranno essere comunicate periodicamente ai SIC. Ciò significa che i soggetti appartenenti alle categorie sopra menzionate, a cui i clienti chiederanno l'instaurazione di un rapporto potranno sapere se quegli stessi clienti hanno presentato alla Banca una richiesta e se pagano regolarmente. Il trattamento e la comunicazione dei dati è un requisito necessario per la conclusione del contratto. Senza questi dati la Banca potrebbe non essere in condizione di dar seguito alla richiesta. La conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati viene effettuato sulla base del legittimo interesse del Titolare del trattamento a consultare i SIC a seguito della richiesta di credito del cliente.

Trattamento effettuato dalla Banca

I dati dei clienti non verranno trasferiti a un paese terzo extra UE o a un'organizzazione internazionale. Secondo i termini, le modalità e nei limiti di applicabilità stabiliti dalla normativa vigente, i clienti hanno diritto di conoscere i propri dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione ecc.). I clienti potranno proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it), nonché ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile. La banca conserva i dati dei clienti presso la nostra società per il tempo necessario per gestire il rapporto contrattuale e per adempiere ad obblighi di legge (ad esempio per quanto previsto dall'articolo 2220 del Codice civile in materia di conservazione delle scritture contabili). Per ogni richiesta riguardante i dati dei clienti, gli stessi potranno utilizzare il fac-simile presente sul sito www.garanteprivacy.it inoltrandolo alla Banca ai seguenti recapiti:

- all'indirizzo di posta elettronica privacy@finecobank.com; e/o
- via posta ordinaria all'indirizzo FinecoBank, Via Rivoluzione d'Ottobre 16, 42123 Reggio Emilia;
- e/o alle società sottoindicate, cui comunicheremo i Suoi dati:
- CRIF S.p.A.

A fronte della consultazione di dati personali relativi a informazioni creditizie di tipo negativo in una o più banche dati, la richiesta di credito potrebbe non essere accolta.

Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non può essere oggetto di opposizione da parte dell'Interessato, in quanto derivante da un obbligo di legge.

Per maggiori dettagli sulle modalità e informazioni sul trattamento dei dati personali non rinvenibili nella presente informativa integrativa si rinvia alla Parte A - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli Artt.li 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito anche "GDPR") della presente.

PARTE C – AGGIORNAMENTI E MODIFICHE DELL'INFORMATIVA CLIENTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EU 679/2016

Fineco si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. Fineco informerà gli interessati di tali variazioni non appena verranno introdotte ed esse saranno vincolanti non appena pubblicate sul Sito internet o trasmesse in altro modo ai medesimi (es. presso gli sportelli automatici o le filiali). Il Titolare invita, quindi, gli Interessati – ad esempio i clienti - a prestare attenzione all'ultima versione dell'informativa mostrata attraverso questi canali in modo da essere sempre aggiornati sulle modalità di trattamento dei loro Dati Personali.

FAC-SIMILE

Confermo esplicitamente di aver preso visione delle Condizioni Generali di Contratto riportate nel riquadro A25. Prendo atto ed espressamente accetto che, ai fini del mio riconoscimento, sarà considerata valida la firma di seguito riportata ovvero quella apposta nel corso della videoregistrazione dinanzi all'operatore incaricato dalla Banca ovvero quella acquisita attraverso il caricamento (upload) del foglio bianco su cui la firma medesima è apposta, ovvero – se completa e leggibile - quella apposta su un documento di identità di cui la Banca acquisisce la scansione (specimen di firma).

Data _____ Luogo _____

 **Firma Titolare**

Spazio riservato alla Banca

Abbiamo ricevuto la proposta qui riprodotta in copia, che sottoscriviamo per integrale accettazione.

Firma per accettazione

Reggio Emilia,

FINECOBANK S.P.A.

A23 > Integrazione contrattuale al Conto Trading avente ad oggetto i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari derivati

Con riferimento al servizio di operatività in strumenti derivati, **DICHIARO** che:

- ho già sottoscritto con la BANCA il contratto che regola la prestazione di operazioni di trading on-line denominato "CONTO TRADING", così come individuato in epigrafe (CONTRATTO BASE) e ho preso atto che la titolarità di detto contratto e per esso del relativo Conto Corrente è condizione necessaria ed essenziale per la conclusione del presente accordo integrativo e per la conclusione delle operazioni in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI;
- ho preso atto che il presente accordo integrativo per la conclusione delle operazioni in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI non prevede la possibilità di coistestazione ed è dedicato esclusivamente alle persone fisiche con residenza fiscale ed anagrafica italiana;
- sono interessato a concludere operazioni in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI che potranno richiedere o meno il versamento di margini di garanzia ed essere negoziati in mercati regolamentati ovvero fuori dai medesimi, secondo le modalità e caratteristiche proprie di ciascuna tipologia di STRUMENTI FINANZIARI;
- ho preventivamente ricevuto dalla BANCA ed espressamente accettato i seguenti documenti: i) documento "Normativa MiFID", contenente, fra l'altro, informazioni sulla BANCA, sui servizi di investimento prestati, la natura e i rischi dei prodotti e strumenti finanziari trattati, i costi e gli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento, i compensi e le commissioni versate o percepite in relazione alla prestazione dei medesimi (cd. "incentivi"); ii) "Policy in tema di conflitti d'interesse", che descrive la politica seguita da codesta Banca in tema di conflitti d'interesse; iii) "Execution policy" che descrive la strategia di esecuzione degli ordini della BANCA e che prevede, tra l'altro, la possibilità che gli ordini aventi ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI, ivi inclusi STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI vengano eseguiti al di fuori di un MERCATO, con riferimento alla quale il CLIENTE ha prestato il proprio esplicito consenso;
- ho ricevuto prima della sottoscrizione dell'ACCORDO dettagliata informativa sulla natura e i rischi degli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI e ricevuto informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'operatività in marginazione correlata a talune tipologie di STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, compresa una spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza. Al riguardo, con riferimento ai CFD (come di seguito definiti), la Banca ha reso disponibili apposite "Schede Prodotto" per ciascuna tipologia di CFD trattati, nelle quali sono riportate, altresì, specifiche avvertenze in merito ad eventuali conflitti di interesse della BANCA. In relazione alle Opzioni negoziate dalla BANCA in contropartita diretta con il CLIENTE fuori MERCATO, sono rese disponibili apposite "Schede Prodotto" con la descrizione delle caratteristiche e dei rischi specifici di tali STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI;
- ho fornito alla BANCA come dalla stessa richiesto, prima della prestazione dei servizi di investimento, informazioni sulle mie conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI. A tal fine ho appositamente compilato lo specifico questionario che mi impegno ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione relativa ai dati in esso contenuti mediante accesso all'area riservata del sito it.finecobank.com o mediante apposito modello (Manager - Profilo) messo a disposizione dalla BANCA;
- sono consapevole che la BANCA è autorizzata, tra l'altro, allo svolgimento dei servizi di investimento

- di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, e che può eseguire direttamente tali ordini nell'ambito del servizio di negoziazione;
- sono consapevole che la BANCA, quando svolge l'attività di ricezione e trasmissione di ordini su STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, può avvalersi per la negoziazione degli stessi, di intermediari autorizzati;
- sono a conoscenza delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento della CASSA o degli altri enti corrispondenti sui MERCATI italiani ed esteri, quali ad esempio le *Clearing House*, nonché dei mercati, o, comunque, degli strumenti e dei sistemi di compensazione e garanzia presenti nei MERCATI e operanti secondo le disposizioni normative primarie e secondarie di riferimento, nonché di ogni altra disposizione della CASSA o degli enti ed istituti corrispondenti e prendo atto che le eventuali modificazioni di tale normativa potranno comportare automaticamente modifiche a quanto stabilito nel presente accordo, ove necessario;
- sono consapevole che la BANCA con riferimento ai servizi e all'operatività disciplinata dal presente ACCORDO non presta il servizio di consulenza in materia di investimenti, restando, pertanto, esclusa qualsivoglia valutazione di adeguatezza delle operazioni qui disciplinate;
- sono stato preventivamente informato del diritto di recedere dalla presente proposta contrattuale ai sensi del Codice del consumo (D.lgs 6 settembre 2005 n.206 e successive modifiche e integrazioni), entro il termine di 14 giorni dalla conclusione del contratto, senza alcuna penalità;
- ho preso esatta e completa cognizione delle Condizioni Normative e delle Condizioni Economiche di seguito riportate relative alla prestazione dei servizi di investimento ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI che dichiaro di accettare integralmente, nonché delle indicazioni operative rese disponibili nell'AREA RISERVATA del Sito;
- sono consapevole che alcuni STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI possono essere riservati alla sola CLIENTELA PROFESSIONALE;
- sono consapevole che il presente documento costituisce una proposta di contratto integrativa del CONTRATTO BASE e che la BANCA si riserva di respingere tale proposta qualora la stessa non risulti debitamente compilata o sia incompleta o informazioni non coerenti con quelle già in possesso della BANCA;
- sono consapevole che l'ACCORDO viene sottoscritto mediante firma digitale, dopo aver richiesto il rilascio del certificato qualificato per la firma digitale, nel rispetto delle modalità indicate nel "Manuale Operativo del Certificatore InfoCert - Certificati di sottoscrizione One-Shot", anch'esso disponibile sul Sito della Banca, al quale espressamente si rinvia per le condizioni di utilizzo ivi descritte. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale formato nel rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs 7 marzo 2005, n.82 e successive modifiche e integrazioni), soddisfa i requisiti della forma scritta;
- sono consapevole che la Banca sottoscrive l'Accordo per accettazione mediante apposizione della firma digitale e che tale documento informatico, ai sensi e per gli effetti del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni) soddisfa i requisiti della forma scritta.

I. CONDIZIONI ECONOMICHE

Per tutte le condizioni economiche relative alla negoziazione Futures, Opzioni, Certificati a leva, ETC e ETN negoziati sui singoli mercati di riferimento si rimanda al relativo foglio informativo disponibile sul sito Fineco.

Per quanto riguarda la negoziazione degli strumenti derivati over the counter (OTC) offerti dalla Banca, si rimanda invece alla quotazione denaro e lettera di ogni singolo prodotto sempre aggiornata nell'area riservata del sito e delle piattaforme Fineco.

IDEM	Fascia 1	Fascia 2*	Fascia 3**
Futures su indice FTSE MIB	6,95€ a lotto	3,95€ a lotto	1,95€ a lotto
Mini FTSE MIB	3,95€ a lotto	1,95€ a lotto	0,95€ a lotto
Micro FTSE MIB	1,95€ a lotto	0,95€ a lotto	0,85€ a lotto
Futures su azioni	3,95€ a lotto	1,95€ a lotto	0,95€ a lotto
Opzioni	3,95€ a lotto	2,95€ a lotto	1,95€ a lotto
Canone Idem	Gratuito	Gratuito	Gratuito

* Importi commissionali validi al raggiungimento della soglia di 500€ di commissioni generate nel mese. La fascia commissionale agevolata verrà mantenuta anche nel mese successivo.

** Importi commissionali validi al raggiungimento della soglia di 1.500€ di commissioni generate nel mese. La fascia commissionale agevolata verrà mantenuta anche nel mese successivo. All'apertura del conto Fineco, a tutti i clienti è associata tale fascia commissionale che sarà applicata per il mese in corso e per i due mesi successivi. Successivamente sarà applicata la fascia commissionale corrispondente alla soglia di commissioni effettivamente generate.

EUREX	Fascia 1	Fascia 2*	Fascia 3**
Futures su indice DAX	6,95€ a lotto	3,95€ a lotto	1,95€ a lotto
Mini DAX, DJ Eurostoxx50, DJ Stoxx50, Vstoxx, Futures su indici settoriali Eurostoxx	3,95€ a lotto	1,95€ a lotto	0,95€ a lotto
Micro Futures	1,95€ a lotto	0,95€ a lotto	0,85€ a lotto
Bond futures	6,95€ a lotto	3,95€ a lotto	1,95€ a lotto
Opzioni	3,95€ a lotto	2,95€ a lotto	1,95€ a lotto
Canone Eurex	12€ al mese	Gratuito	Gratuito

* Importi commissionali validi al raggiungimento della soglia di 500€ di commissioni generate nel mese. La fascia commissionale agevolata verrà mantenuta anche nel mese successivo.

** Importi commissionali validi al raggiungimento della soglia di 1.500€ di commissioni generate nel mese. La fascia commissionale agevolata verrà mantenuta anche nel mese successivo. All'apertura del conto Fineco, a tutti i clienti è associata tale fascia commissionale che sarà applicata per il mese in corso e per i due mesi successivi. Successivamente sarà applicata la fascia commissionale corrispondente alla soglia di commissioni effettivamente generate.

CERTIFICATI A LEVA, CERTIFICATI D'INVESTIMENTO, ETC E ETN

Mercati	Strumenti	Commissioni	Clienti Under 30*
 Mercati EUROPA e USA	Certificati d'investimento	0,19% (min. 2,95€; max 19€)	2,95 euro (commissione fissa)
	Certificati a leva di terzi	0,19% (min. 2,95€; max 19€)	2,95 euro (commissione fissa)
	Certificati a leva fissa Fineco	Zero commissioni	Zero commissioni
	Certificati Turbo Fineco	Zero commissioni	Zero commissioni
	ETC - ETN	0,19% (min. 2,95€; max 19€)	2,95 euro (commissione fissa)
 Mercati CANADA	ETC - ETN	0,19% (min. 12,95€; max 25€)	12,95 euro (commissione fissa)

* Le commissioni si applicano ai conti in cui l'intestatario ha età inferiore ai 30 anni. Nel mese successivo a quello in cui l'intestatario compie 30 anni saranno applicate le commissioni standard.

CFD CLASSICI

Commissioni fisse	Nessuna
Prezzo in acquisto e in vendita	Quotazioni Denaro/Lettera del CFD, tempo per tempo pubblicate sul sito Fineco (comprehensive dell'eventuale Mark-up).
Mark-up*	min 0 – max 0,19%
(*) Misura minima e massima del Mark-up eventualmente applicato da Fineco ai Prezzi Denaro e Lettera del Sottostante rilevati in tempo reale sul mercato di riferimento. La misura puntuale ed aggiornata del Mark-up applicato nella quotazione Denaro/Lettera del CFD è indicata nell'area riservata del sito Fineco.	
Spread**	min 0 – max 0,6%
(**) Differenza minima e massima tra i Prezzi Denaro-Lettera del CFD quotati dalla Banca nel caso in cui si avvalga della facoltà di adottare, quale criterio di determinazione dei medesimi, in luogo del Mark-up, quello del valore del Sottostante opportunamente diminuito (per la determinazione del prezzo Denaro) e aumentato (per la determinazione del Prezzo Lettera) in modo da assicurare che lo Spread non sia mai superiore alla misura massima indicata. Nel caso in cui il valore del Sottostante sia espresso in termini di prezzo denaro/lettera, quale valore di riferimento verrà assunto il cd. Mid-price (cioè il prezzo medio tra il prezzo denaro e il prezzo lettera del Sottostante).	

COSTI POSIZIONI MULTIDAY

In caso di posizioni CFD aperte per più giorni è previsto un onere calcolato sulla base di una percentuale applicata al controvalore della posizione al netto del margine di garanzia versato dal Cliente, nei termini che seguono:

- Posizioni Long su CFD Classici con sottostante indici, Futures su obbligazioni, Futures su materie prime, Futures su indice di volatilità e Futures su criptovalute: Euribor1m 360 (**)(***) + 2,95%
- Posizioni Short su CFD Classici con sottostante indici, Futures su obbligazioni, Futures su materie prime, Futures su indice di volatilità e Futures su criptovalute: Euribor 1m360 (**)(***) - 2,95%
- Posizioni Long su CFD Classici con sottostante azioni: Euribor1m360 (**)(***) + 5,95%
- Posizioni Short su CFD Classici con sottostante azioni: 5,95%

(**) L'Euribor (European interbank offered rate) è un tasso interbancario, vale a dire il tasso di interesse al quale le banche prestano denaro ad altre banche. Euribor 1 mese 360 è calcolato come media delle rilevazioni giornaliere dei tassi Euribor del mese precedente a quello in corso e arrotondato allo 0,1% più vicino. Alla data di pubblicazione del presente documento è pari al -0,37.

(***) Per i CFD in valuta diversa da Euro, nella formula di calcolo degli oneri da applicare a posizioni Multiday, in luogo dell'Euribor, verrà utilizzata la media delle quotazioni denaro/lettera dei tassi swap relativi alla valuta considerata, pubblicate giornalmente nell'area riservata del sito internet della Banca.

In caso di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al presente contratto, trovano applicazione le procedure e i criteri per l'individuazione dell'indice alternativo, stabiliti dal "Piano di sostituzione degli indici di riferimento" pubblicato nella sezione "Trasparenza" del sito Fineco (<https://it.finecobank.com>).

CFD FX

Commissioni fisse	Nessuna
Prezzo in acquisto e in vendita	Quotazioni Denaro/Lettera del CFD, tempo per tempo pubblicate sul sito Fineco (*)
(*) Le quotazioni replicano l'andamento dei Prezzi Denaro - Lettera del Sottostante e, in condizioni normali di mercato, presentano Spread non superiori a quelli indicati per ogni Cross nell'area del sito dedicata al Servizio.	
Mark-up**	min 0 – max 0,10%
(**) Misura minima e massima del Mark-up eventualmente applicato da Fineco ai Prezzi Denaro e Lettera del Sottostante rilevati in tempo reale sul mercato di riferimento. La misura puntuale ed aggiornata del Mark-up applicato nella quotazione Denaro/Lettera del CFD è indicata nell'area riservata del sito Fineco e nelle Schede Prodotto/Norme operative.	

COSTI POSIZIONI MULTIDAY

In caso di posizioni CFD Fx aperte per più giorni è previsto un onere applicato al controvalore di carico della posizione, nei termini che seguono:
Posizioni Long e Short su CFD Fx +2,95% + differenziale tassi di interesse delle valute sottostanti

DAILY OPTIONS

Commissioni fisse	Nessuna
Prezzo di acquisto e di vendita (comprehensive dello Spread)	Quotazioni Denaro/Lettera delle OPZIONI, tempo per tempo pubblicate sul sito Fineco
Spread*	min 0 - Max 30
(*) Differenza minima e massima tra i Prezzi Denaro-Lettera del Future o CFD quotati dalla Banca nel caso in cui si avvalga della facoltà di adottare, quale criterio di determinazione dei medesimi, quello del valore del Sottostante opportunamente diminuito (per la determinazione del prezzo Denaro) e aumentato (per la determinazione del Prezzo Lettera) in modo da assicurare che lo Spread non sia mai superiore alla misura massima indicata. Nel caso in cui il valore del Sottostante sia espresso in termini di prezzo denaro/lettera, quale valore di riferimento verrà assunto il cd. Midprice (cioè il prezzo medio tra il prezzo denaro e il prezzo lettera del Sottostante).	

MULTIDAY OPTIONS

Commissioni fisse	Nessuna
Prezzo di acquisto e di vendita (comprehensive dello Spread)	Quotazioni Denaro/Lettera delle OPZIONI, tempo per tempo pubblicate sul sito Fineco
Spread*	min 0 - Max 30
In caso di posizioni aperte per più giorni è previsto un onere applicato al controvalore di carico della posizione	Posizioni Long e Short +2,95%
(*) Differenza minima e massima tra i Prezzi Denaro-Lettera del Future o CFD quotati dalla Banca nel caso in cui si avvalga della facoltà di adottare, quale criterio di determinazione dei medesimi, quello del valore del Sottostante opportunamente diminuito (per la determinazione del prezzo Denaro) e aumentato (per la determinazione del Prezzo Lettera) in modo da assicurare che lo Spread non sia mai superiore alla misura massima indicata. Nel caso in cui il valore del Sottostante sia espresso in termini di prezzo denaro/lettera, quale valore di riferimento verrà assunto il cd. Midprice (cioè il prezzo medio tra il prezzo denaro e il prezzo lettera del Sottostante).	

II. CONDIZIONI NORMATIVE

Art. 1. - Definizioni

- Le Parti convengono nell'attribuire alle seguenti espressioni i relativi significati:
 - con l'espressione "**ACCORDO**" si intende il presente accordo che forma parte integrante del CONTRATTO BASE e riveste la natura di accordo normativo quadro avente ad oggetto l'operatività in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI;
 - con l'espressione "**CONTRATTO BASE**" si intende il contratto FinecoBank denominato "CONTO TRADING" avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari (anche strumentali alla prestazione di servizi di investimento), finanziari e di investimento;
 - con l'espressione "**CONTRATTO**" o "**CONTRATTI**" si intende lo specifico contratto (operazione) o gli specifici contratti (operazioni) di STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI conclusi o da concludersi in applicazione del presente accordo;
 - con l'espressione "**BANCA**" si intende FinecoBank S.p.A. con sede in Milano, piazza Durante 11;
 - con l'espressione "**CLIENTE**" si intende il soggetto od i soggetti indicati nell'istestazione del presente accordo, classificato come "Cliente al dettaglio" o "CLIENTE PROFESSIONALE";
 - con l'espressione "**CLIENTE PROFESSIONALE**" o "**CLIENTELA PROFESSIONALE**" si intende il CLIENTE che ha richiesto ed ottenuto di essere classificato come tale;
 - con l'espressione "**INTERMEDIARIO**" si intende un intermediario riconosciuto e autorizzato a operare sul MERCATO sul quale l'ordine deve essere eseguito o, comunque, a porre in essere l'operazione di negoziazione fuori dal MERCATO, in base alla disciplina legislativa e/o di regolamentazione applicabile di cui la BANCA si può avvalere per l'esecuzione dell'ordine ricevuto dal CLIENTE;
 - con l'espressione "**DECRETO**" si intende il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni;
 - con l'espressione "**MERCATO**" o "**MERCATI**" si intendono i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e i sistemi organizzati di negoziazione (OTF) di cui al DECRETO e comunque i mercati di Stati appartenenti all'OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede;
 - con l'espressione "**STRUMENTI FINANZIARI**" si intendono quelli previsti dall'art. 1, comma 2, del DECRETO;
 - con l'espressione "**STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**" si intendono gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1 comma 2-ter, del DECRETO (con esclusione di warrants e covered warrants), negoziati su un MERCATO ovvero al di fuori di un MERCATO;
 - con l'espressione "**STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI MARGINATI**" si intendono gli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI che richiedono il versamento di margini iniziali per la costituzione di una posizione (tipicamente i Futures e i CFD);
 - con l'espressione "**STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NON MARGINATI**" si intendono gli "STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI" che non richiedono il versamento di margini iniziali per la costituzione di una posizione (tipicamente le opzioni);
 - con l'espressione "**CFD**" (Contratti finanziari differenziali) si intendono gli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI di cui all'art. 1, comma 2-ter lettera a) del DECRETO che comportano il regolamento in contanti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure;
 - con l'espressione "**SOTTOSTANTE**" si intende l'attività (valore mobiliare o altro contratto derivato, valuta, tasso di interesse, rendimento, merce, indice o misura) il cui andamento determina il valore dello strumento derivato su di essa basato;
 - con l'espressione "**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**" si intende il sistema normativo, sia di carattere primario che di carattere secondario, che presiede allo svolgimento dell'intermediazione finanziaria, come, a titolo meramente esemplificativo, il DECRETO, il Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 in materia di intermediari e il Regolamento Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017 in materia di mercati e loro successive modificazioni ed integrazioni;
 - con l'espressione "**MARGINE**" o "**MARGINI**" si intendono i margini iniziali, quelli di variazione, quelli infragiornalieri e comunque tutte le somme, ad eccezione dei "PREMI", che devono essere versate a garanzia dell'adempimento e/o regolamento delle operazioni aventi ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI così come previsto dalla CASSA, dalla BANCA o dagli enti ed istituti corrispondenti;
 - con l'espressione "**PREMIO**" o "**PREMI**" si intendono i premi versati o incassati in relazione alle operazioni di acquisto o vendita di opzioni;
 - con l'espressione "**GIORNO LAVORATIVO**" un giorno in cui gli intermediari abilitati sono aperti ed operanti sul mercato di riferimento;
 - con l'espressione "**CASSA**" si intende la Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a. e gli altri enti corrispondenti sui MERCATI italiani ed esteri;
 - con l'espressione "**AREA RISERVATA**" si intende l'apposita sezione del sito Internet della BANCA dedicata agli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI;
 - con l'espressione "**NORME OPERATIVE**" si intendono le norme operative relative all'operatività in specifici STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (attualmente previste per i CFD), disponibili sul Sito Internet della BANCA;
 - con l'espressione "**PROTEZIONE DA SALDO NEGATIVO**" si intende la protezione riferita all'operatività in CFD da eventi eccezionali che possono comportare perdite superiori ai MARGINE. Tale protezione non si applica alla CLIENTELA PROFESSIONALE.

Art. 2. - Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente accordo e di ciascun CONTRATTO stipulato in applicazione dell'ACCORDO medesimo.

Art. 3. - Oggetto dell'ACCORDO

- L'ACCORDO disciplina i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto di clienti anche mediante negoziazione per conto proprio prestati dalla BANCA a favore del CLIENTE e aventi ad oggetto gli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, nei limiti previsti dal presente accordo e dall'attuale offerta della BANCA, nonché ad oggetto ogni altro strumento finanziario derivato che la BANCA dovesse successivamente includere nella propria offerta.
- Le modalità, i termini e i limiti nella prestazione dei servizi di cui al comma 1 che precede, nonché gli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI e i mercati di riferimento per l'operatività di cui all'ACCORDO, sono indicati nell'AREA RISERVATA e, ove previste, nelle NORME OPERATIVE.
- La BANCA rende disponibile nell'AREA RISERVATA l'elenco aggiornato degli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI riservati alla CLIENTELA PROFESSIONALE. Le specifiche limitazioni agli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI a seconda della classificazione del CLIENTE sono indicate nelle pertinenti Schede Prodotto e/o NORME OPERATIVE.
- L'ACCORDO stabilisce la regolamentazione comune a tutte le operazioni in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI che saranno concluse ai sensi del medesimo. Pertanto, gli ordini diretti alla conclusione di una o più di tali operazioni che saranno di volta in volta impartiti dal CLIENTE alla BANCA saranno regolati dalle disposizioni dell'ACCORDO e ne formeranno parte integrante e sostanziale.
- Resta espressamente inteso e convenuto che ciascuna operazione in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI è considerata singolarmente ed autonomamente dalle eventuali altre.
- La BANCA si riserva la facoltà di modificare – anche in senso sfavorevole – le condizioni contrattuali e economiche del presente accordo integrativo secondo le modalità e i termini previsti dal CONTRATTO BASE (Sezione I – "Facoltà della Banca di modificare le condizioni economiche e contrattuali – Modalità – Diritto di recesso del Cliente"). La BANCA si riserva, altresì, la facoltà di modificare, ove previste, le NORME OPERATIVE dandone comunicazione al CLIENTE a mezzo di Tecniche di comunicazione a distanza (Internet, e-mail).

Art. 4. - Prestazioni ed obbligazioni delle Parti

- La BANCA si dichiara disponibile a prestare alle condizioni di cui al presente accordo i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto di clienti anche mediante negoziazione per conto proprio relativi a:
 - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI negoziati sui MERCATI, quali ad esempio futures, opzioni, contratti differenziali, contratti differenziali sugli indici di borsa;
 - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI non negoziati sui MERCATI, quali ad esempio swaps, opzioni, contratti finanziari differenziali;
 - STRUMENTI FINANZIARI qualora gli stessi siano sottostanti al contratto avente ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI e l'operazione sugli STRUMENTI FINANZIARI sia strumentale ed accessoria all'esecuzione del contratto principale avente ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.
- L'ordine di acquisto o vendita potrà essere eseguito dalla BANCA nei MERCATI in cui la stessa opera quale negoziatore. Negli altri MERCATI l'ordine ricevuto dalla BANCA potrà essere eseguito anche tramite l'intervento di un INTERMEDIARIO riconosciuto e autorizzato a operare sul MERCATO sul quale l'ordine deve essere eseguito in base alla disciplina legislativa e/o alla regolamentazione applicabile a detto MERCATO. In caso di STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI non negoziati su MERCATI, la BANCA eseguirà direttamente l'ordine quando ciò sia possibile, oppure lo stesso ordine potrà essere eseguito tramite l'intervento di un INTERMEDIARIO.

- Il CLIENTE prende atto che nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini e di esecuzione ordini per conto dei clienti, l'ordine impartito, nei casi consentiti dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO di volta in volta applicabile, potrà essere raggruppato con ordini di società del gruppo cui appartiene la BANCA e/o quelli di altri clienti della BANCA stessa e/o quelli dell'INTERMEDIARIO di cui si avvalga la BANCA di volta in volta, compatibilmente con la natura degli ordini stessi e le modalità di funzionamento del mercato su cui detti ordini devono essere eseguiti non comportino la formazione di prezzi riferiti a singole contrattazioni. In nessun caso gli ordini rilasciati dalla BANCA per conto proprio saranno raggruppati con quelli di pertinenza dei clienti.
- Il CLIENTE prende atto che l'operatività sui MERCATI è soggetta anche a locali disposizioni legislative e/o di autodisciplina e/o a prassi cui la BANCA e l'INTERMEDIARIO ivi operante sono tenuti ad uniformarsi. Conseguentemente, il CLIENTE dà atto che la BANCA e/o gli INTERMEDIARI di cui la stessa si avvalga, dovranno conformarsi a tali disposizioni, anche ove incidessero negativamente sull'eseguitività dell'ordine o sulle condizioni di esecuzione.
- Gli STRUMENTI FINANZIARI del CLIENTE a qualunque titolo detenuti dalla BANCA, ivi compresi gli strumenti finanziari dematerializzati, devono risultare da apposite evidenze contabili e costituiscono a tutti gli effetti patrimonio distinto da quello della BANCA stessa e degli altri clienti.
- Il CLIENTE prende atto che le attività di cui al presente accordo non comportano alcuna garanzia, per il CLIENTE stesso, di mantenere invariato o di incrementare il valore degli investimenti effettuati e che maturano a suo carico gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli STRUMENTI FINANZIARI acquistati e sottoscritti.
- Per le operazioni aventi ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI il CLIENTE prende atto che:
 - il valore di mercato di tali CONTRATTI è soggetto a notevoli variazioni;
 - l'investimento effettuato su questi CONTRATTI comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite, di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario, e comunque non quantificabili ai priori;
 - le operazioni in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI MARGINATI, che presuppongono una piena ed avanzata conoscenza delle procedure utilizzate per l'esecuzione degli ordini, nonché delle tecniche e delle strategie di negoziazione, sono caratterizzate da una forte componente speculativa e comportano l'assunzione di un alto rischio di perdite. Infatti, giacché l'ammontare del MARGINE è ridotto rispetto al valore delle singole operazioni, la marginazione determina un "effetto leva", con la conseguenza che un movimento dei prezzi di mercato relativamente contenuto avrà un impatto proporzionalmente più elevato sulle disponibilità presenti sul Conto Corrente; tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore del CLIENTE.
 - per le operazioni in CFD la BANCA adotta apposita procedura per la PROTEZIONE DA SALDO NEGATIVO.
- Per le operazioni aventi ad oggetto il CFD Fx, il CLIENTE dichiara di essere consapevole del fatto che:
 - la negoziazione di valute è sottoposta al rischio della volatilità del rapporto di cambio, sia tra le divise negoziate, sia tra queste e l'Euro;
 - poiché il mercato dei cambi è operativo 24 ore al giorno dal lunedì al sabato mentre il Servizio prevede una fase di immissione ordini compresa in fasce orarie stabilite dalla BANCA (v. punto 4.2.3 delle NORME OPERATIVE), il Cliente che abbia posizioni in CFD Fx Multiday (di cui al successivo art. 9.14 del presente Accordo) è soggetto al rischio di oscillazione del corso dei cambi in momenti durante i quali non può impartire ordini relativi a Operazioni di Copertura. Per limitare tale rischio il Cliente ha facoltà durante la fase di immissione ordini in modalità Multiday di inserire ordini condizionali che potranno attivarsi anche in giornate e orari diversi da quelli della fase medesima.
- Per le operazioni disposte dal CLIENTE PROFESSIONALE, riclassificato come Cliente al dettaglio, la BANCA non procederà alla chiusura automatica (in via anticipata rispetto alla originaria scadenza), di quelle posizioni ancora in essere alla data della riclassificazione aventi ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI riservati alla CLIENTELA PROFESSIONALE.
- La differenza tra i Prezzi denaro e lettera quotati dalla BANCA per le Daily Options e le Multiday Options costituisce la remunerazione delle attività svolte dalla BANCA in relazione alle stesse. Poiché la misura di tale remunerazione può essere variata discrezionalmente dalla BANCA in qualsiasi momento, seppure nel rispetto degli Spread indicati per ogni sottostante nella pertinente Scheda Prodotto, si ravvisa una situazione di "interesse" della BANCA potenzialmente in conflitto con quello del CLIENTE. Inoltre, per le Daily Options e per le Multiday Options, il CLIENTE è consapevole che il SOTTOSTANTE può anche essere e rappresentato da CFD emessi dalla BANCA; tale situazione comporta l'esistenza di interessi della BANCA potenzialmente in conflitto con quelli del CLIENTE.

Art. 5 - Aleatorietà dei CONTRATTI

- La BANCA e il CLIENTE dichiarano espressamente che tutti i CONTRATTI che saranno stipulati in attuazione dell'ACCORDO avranno natura di contratti aleatori e, conseguentemente, si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 1469 Codice civile, non ne potrà essere richiesta la risoluzione per eccessiva onerosità.
- La BANCA e il CLIENTE sono inoltre consapevoli che ai CONTRATTI, ai sensi della vigente normativa, non si applica l'art. 1933 Codice civile.
- Il CLIENTE prende atto che le obbligazioni che deriveranno alle Parti a seguito della stipulazione dei singoli CONTRATTI sono soggette a notevoli variazioni e che, pertanto, la stipulazione di detti CONTRATTI comporta l'assunzione di un elevato rischio di risultati negativi, preventivamente non quantificabili, non sussistendo, in particolare, alcuna garanzia di mantenimento di eventuali risultati positivi.

Art. 6 - Corrispettivi - spese - interessi moratori

- A fronte delle prestazioni rese dalla BANCA, il CLIENTE pagherà a quest'ultima:
 - le commissioni e le spese, così come indicate nel paragrafo Condizioni Economiche del presente accordo;
 - l'importo di qualsiasi penalità, sanzione, spesa o altro onere che venga imposto da qualsiasi autorità del MERCATO, organizzazione di compensazione, organizzazione autoregolamentata, agenzia governativa o autorità giudiziaria competente in relazione a qualsiasi conto aperto o operazione eseguita dalla BANCA su istruzioni del CLIENTE, salvo il caso in cui gli oneri suddetti siano causati da negligenza della BANCA;
 - qualsiasi importo dovuto alla BANCA o a terzi incaricati dalla BANCA come indicato nelle note informative o nel relativo estratto conto;
 - ogni onere od imposta o tassa eventualmente dovuta sugli importi di cui ai punti precedenti.
- Le commissioni, le spese e gli eventuali oneri saranno addebitati sul conto corrente di riferimento con valuta pari a quella di regolamento dell'operazione.
- Qualora il pagamento degli importi dovuti dal Cliente alla BANCA in base a ciascuna operazione e/o ai sensi dell'ACCORDO fosse ritardato per insufficienza della disponibilità presente sul Conto Corrente o per qualsivoglia altro motivo, saranno dovuti dal Cliente medesimo alla BANCA interessi moratori nella misura prevista dalle condizioni economiche applicate con riferimento al Conto Corrente. Gli interessi decorreranno di diritto, senza bisogno di preventiva costituzione in mora, salvo comunque il diritto della BANCA al risarcimento dell'eventuale maggior danno e di richiedere la risoluzione dell'operazione e/o delle operazioni concluse ai sensi dell'ACCORDO.

Art. 7 - Modalità di deposito di somme di denaro e strumenti finanziari

- Le modalità di deposito di somme di denaro e STRUMENTI FINANZIARI sono quelle indicate nel CONTRATTO BASE.
- Il CLIENTE, inoltre, autorizza espressamente la BANCA, anche ai sensi dell'art. 1723 c.c., a trasferire dal conto deposito titoli gli STRUMENTI FINANZIARI occorrenti per il compimento per conto del CLIENTE delle operazioni oggetto dell'ACCORDO.
- La BANCA aprirà appositi conti di deposito, strumentali al compimento delle operazioni in derivati, destinati a raccogliere le somme relative ai margini iniziali. Ciò potrà non avvenire nel caso in cui, per espressa previsione contrattuale, le operazioni di apertura e chiusura della posizione in derivati debbano essere concluse nella stessa giornata.

Art. 8 - Regolamento in Conto Corrente - Depositi - margini

- Il CLIENTE, titolare del Conto Corrente di corrispondenza indicato nell'istestazione del presente accordo, conferisce alla BANCA mandato irrevocabile, a norma dell'art. 1723 c.c., di regolare sul medesimo tutti i pagamenti a lui o da lui dovuti in forza dei CONTRATTI che venissero conclusi. Al riguardo, il CLIENTE prende atto, riconosce ed accetta che le scritture contabili della BANCA costituiscono e formano piena prova anche in giudizio al fine dell'esatta determinazione degli importi dovuti dal CLIENTE in linea capitale, interessi, ed a titolo di commissioni, spese ed oneri accessori ai sensi dell'ACCORDO e dei singoli CONTRATTI.
- Il CLIENTE dovrà provvedere al versamento dei MARGINI nella misura calcolata dalla BANCA tenendo conto delle modalità previste dalle disposizioni della CASSA o degli enti ed istituti corrispondenti

- nei MERCATI, con valuta del giorno lavorativo di determinazione dei margini.
- IL CLIENTE si impegna a versare e a mantenere sul Conto Corrente in qualsiasi momento una giacenza sufficiente al compimento di ogni operazione oggetto dell'ACCORDO. Tale giacenza dovrà essere integrata dal CLIENTE a richiesta della BANCA. IL CLIENTE prende atto che le somme richieste dalla BANCA come MARGINE potranno eccedere quelle richieste dai regolamenti dei MERCATI in cui gli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI vengono negoziati e possono essere modificate mediante semplice comunicazione al CLIENTE con effetto dal quinto GIORNO LAVORATIVO dal ricevimento di tale comunicazione.
 - IL CLIENTE dovrà inoltre versare alla BANCA ogni importo che sia necessario al regolamento delle operazioni concluse, nonché consegnare alla BANCA tempestivamente, e comunque in osservanza di quanto previsto dal calendario del mercato in cui viene eseguita l'operazione, gli STRUMENTI FINANZIARI che siano eventualmente necessari al regolamento delle operazioni.
 - Qualora le somme versate dal CLIENTE non risultino sufficienti alla copertura di tali importi, la BANCA ne informerà il CLIENTE e richiederà il versamento di somme aggiuntive.
 - Nel caso in cui le somme richieste dalla BANCA non siano presenti sul Conto Corrente e/o il CLIENTE non adempia nei termini stabiliti dalla BANCA al versamento richiesto e fatto salvo quanto previsto per i CFD in tema di PROTEZIONE DA SALDO NEGATIVO, la BANCA non darà corso all'operazione ovvero è autorizzata a procedere comunque alla chiusura parziale o totale delle operazioni nello stato in cui si trovano, utilizzando le somme e quant'altro depositato presso la BANCA a copertura di eventuali perdite e/o danni e restando sollevata da ogni e qualunque responsabilità. Resta, inoltre, salva la facoltà per la BANCA di recedere, senza ulteriore preavviso, dal contratto, nonché il diritto al risarcimento del danno.
 - Durante l'operatività giornaliera sugli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, a chiusura di ogni posizione aperta, la BANCA può riaccreditare il controvalore del MARGINE di cui al comma 3, diminuito di una quota percentuale prefissata, a garanzia della solvibilità del CLIENTE. A fine giornata la BANCA effettua il calcolo completo della posizione del CLIENTE sugli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI e dei relativi MARGINI, riaccreditando al CLIENTE, ove dovuto, il MARGINE percentuale trattenuto di cui sopra.
 - Le parti convengono che al CLIENTE, il quale espressamente riconosce ed accetta, non spetterà alcun interesse sulle somme prelevate per suo conto dalla BANCA o comunque versate dal CLIENTE a titolo di MARGINI.
 - Qualora sul conto del Cliente siano registrati strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o il Cliente abbia in essere operazioni con passività potenziali, ove il valore iniziale dello strumento subisca un deprezzamento pari o superiore al 10% e successivamente di multipli del 10%, la Banca ne dà comunicazione al Cliente. La comunicazione dovrà essere effettuata ai più tardi entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è stata superata o qualora la soglia sia superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del giorno lavorativo successivo. Restano in ogni caso fermi i diversi termini eventualmente previsti dalle norme tempo per tempo vigenti.
Ai fini della presente clausola, per capitale investito, si intende:
- per gli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI MARGINATI, il MARGINE;
- per gli altri STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, quanto richiesto al CLIENTE per l'apertura o l'incremento della posizione di volta in volta considerata.
 - IL CLIENTE prende atto che tutte le operazioni disposte su STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, si considerano concluse per finalità diverse da quelle di copertura.

Art. 9 - Ordini, istruzioni e conferme

- Gli ordini possono essere impartiti dal CLIENTE esclusivamente per via telematica o attraverso altre tecniche di comunicazione a distanza che la BANCA dovesse rendere disponibili, con le modalità e nell'ambito degli orari indicati dalla BANCA nell'AREA RISERVATA, ovvero, ove presenti, nelle NORME OPERATIVE.
In caso di temporanea indisponibilità dei sistemi automatizzati della BANCA è consentito impartire ordini per la chiusura di posizioni aperte anche via telefono. È fatto salvo quanto diversamente stabilito nell'AREA RISERVATA e o nelle eventuali NORME OPERATIVE con riferimento a specifici STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.
- Ogni ordine inserito in via telematica viene identificato univocamente dalla BANCA mediante l'attribuzione di un codice numerico. L'attestazione dell'ordine ricevuto è rappresentata dall'inserimento del medesimo nella schermata relativa agli ordini conferiti. Il CLIENTE può ottenere copia dell'attestazione stampando la pagina corrispondente. Tutti gli ordini inseriti dal CLIENTE vengono registrati dalla BANCA su supporto informatico ed opportunamente archiviati. Per il conferimento degli ordini mediante il servizio telematico fanno piena prova le registrazioni della BANCA. Per ogni ordine eseguito, il CLIENTE ha la possibilità di visualizzare in via telematica e stampare la relativa nota informativa. Per la trasmissione degli ordini per via telematica è necessario che il CLIENTE si doti di apparecchiature e programmi secondo le specifiche tecniche stabilite dalla BANCA e pubblicate sul sito Internet della medesima.
Con riferimento a ciascun CONTRATTO, l'ordine del CLIENTE si intenderà completo solo ove riporti i dati richiesti dalla BANCA in relazione alla specifica operatività e caratteristiche del singolo STRUMENTO FINANZIARIO. Gli ordini una volta conferiti dal CLIENTE possono essere revocati dal CLIENTE stesso solo se non ancora eseguiti dalla BANCA.
- IL CLIENTE è tenuto a seguire le istruzioni fornite dalla BANCA per il conferimento degli ordini e la conclusione dei CONTRATTI, restando in ogni caso responsabile dei danni di qualsiasi genere, diretti o indiretti, derivanti alla BANCA medesima e/o a terzi dall'inosservanza di dette istruzioni.
- LA BANCA non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento del CLIENTE inadempiente agli obblighi derivanti dall'ACCORDO.
- IL CLIENTE deve fornire i valori necessari all'esecuzione di ciascuna operazione, nonché al sostenimento di ogni altra commissione e spesa di cui al precedente art. 6 entro un termine coerente con le condizioni e i tempi previsti per la liquidazione dell'operazione stessa.
- Resta salva la facoltà della BANCA di richiedere al CLIENTE modalità particolari per la consegna dei valori, a garanzia del buon fine dei CONTRATTI.
- IL CLIENTE autorizza la BANCA ad effettuare la registrazione delle conversazioni telefoniche inerenti all'attività qui disciplinata. Tali registrazioni saranno di proprietà della BANCA e saranno ritenute come idonea prova di ordini, istruzioni e comunicazioni date verbalmente.
- IL CLIENTE dà atto che le operazioni vengono concluse sulla base di un'autonoma valutazione del CLIENTE e non su sollecitazione della BANCA la quale, con riferimento agli strumenti finanziari e alle operatività oggetto dell'ACCORDO, non presta alcuna attività di consulenza in materia di investimenti ex art. 1 comma 5-septies del DECRETO.
- Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel CONTRATTO BASE in materia di operazioni non appropriate, ove la BANCA riceva dal CLIENTE disposizioni relative ad un'operazione non appropriata, lo informa di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora il CLIENTE intenda comunque dar corso all'operazione, la BANCA la eseguirà solo in base ad apposita conferma impartita secondo le stesse modalità previste al comma 1 del presente articolo 9.
- Nell'esecuzione degli ordini la BANCA si attiene alle istruzioni impartite dal CLIENTE, senza alcuna discrezionalità nella scelta dell'oggetto e della tipologia degli investimenti. La BANCA si riserva tuttavia la facoltà di non eseguire l'ordine e/o di non concludere il CONTRATTO, dandone tempestiva comunicazione al CLIENTE nella stessa forma in cui lo ha ricevuto, senza che ciò possa comportare in capo alla stessa alcuna responsabilità od obbligo di carattere risarcitorio o di indennizzo.
- La documentazione attestante l'esecuzione degli ordini si intenderà tacitamente approvata dal CLIENTE in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla BANCA entro 5 GIORNI LAVORATIVI dalla data dell'ordine, salvo:
(i) correzione da parte della BANCA entro 5 GIORNI LAVORATIVI dall'invio;
(ii) errore manifesto sulle componenti dell'operazione.
- Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle revocche degli ordini disposte dal CLIENTE.
- IL CLIENTE prende atto che ad ogni Posizione aperta su STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI MARGINATI è associato automaticamente un ordine "al meglio" (ordine di Stop Loss) di chiusura della Posizione che viene inviato al mercato (o, a seconda dei casi, all'INTERMEDIARIO o alla BANCA) nel caso in cui il prezzo di mercato dello STRUMENTO FINANZIARIO DERIVATO MARGINATO, che forma la Posizione o del SOTTOSTANTE dello stesso registri una variazione sfavorevole al CLIENTE, rispetto al prezzo di carico, di una percentuale (percentuale Stop Loss) indicata all'atto del conferimento dell'ordine e variabile in relazione a quella utilizzata per il calcolo del MARGINE. Nel caso di CFD la percentuale di Stop Loss corrisponde al 50% del MARGINE selezionato dal CLIENTE. L'impostazione di tali ordini automatici, salvo nei casi espressamente indicati dalla BANCA, non ne garantisce l'esecuzione ad un prezzo prestabilito, in quanto il raggiungimento della percentuale di Stop Loss costituisce soltanto condizione per l'invio dell'ordine di chiusura. Tra l'invio dell'ordine e la sua esecuzione, il prezzo di mercato può variare, soprattutto in presenza di particolari condizioni come, ad esempio, in caso di titoli scottati o di forte volatilità.
- In relazione ad alcune tipologie di STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (es. CFD Classici su Indici e CFD Fx), come specificato nelle relative NORME OPERATIVE e/o nelle Schede Prodotto, il CLIENTE ha la facoltà di disporre operazioni (CONTRATTI) in modalità Intraday, con chiusura della posizione nella

stessa giornata in cui è stata costituita, ovvero in modalità Multiday con il prolungamento della posizione oltre la giornata in cui è stata costituita, con una differente operatività a seconda della tipologia di CFD.

- Nel caso di CFD, per i quali è disponibile la sola operatività Intraday (es. alcuni CFD Classici su azioni), ove il Cliente non provveda di sua iniziativa alla chiusura del CFD entro la stessa giornata in cui è stato costituito, sarà la procedura della BANCA stessa, al termine della giornata operativa, a generare ed eseguire un ordine di chiusura. Il Cliente, tuttavia, all'atto dell'apertura di tale CFD o anche successivamente fino alla chiusura del medesimo, può conferire alla BANCA l'ordine di concludere una nuova distinta operazione di uguale segno e nozionale (cd. Carry on), con effetto all'orario di apertura del servizio dei giorni lavorativi immediatamente successivi (selezionando l'opzione Carry on - MO). In tal caso, la Posizione viene automaticamente riaperta dalla BANCA all'inizio della giornata operativa successiva, per un identico nozionale. Il Carry-on prosegue per tutti i giorni lavorativi seguenti, fino a quando non sia il Cliente stesso a decidere espressamente di chiudere il CFD (o non si verifichi una chiusura automatica a seguito di Stop Loss).
- Anche nel caso in cui il saldo disponibile sul Conto Corrente del CLIENTE sia negativo per un importo superiore al MARGINE, la BANCA ha facoltà, a ciò fin d'ora espressamente autorizzata, di disporre, in nome e per conto del CLIENTE, le opportune operazioni a chiusura (utilizzando a copertura delle eventuali perdite la liquidità rinveniente dalle medesime) ovvero di non provvedere alla riapertura dell'operazione, fatto salvo quanto previsto per i CFD in tema di PROTEZIONE DA SALDO NEGATIVO. Nel caso di CFD per i quali siano disponibili entrambe le modalità operative (es. CFD Fx e CFD Classici su Indici) l'operazione disposta in modalità Multiday, comporta il prolungamento della posizione oltre la giornata in cui l'ordine è stato impartito, senza chiusura della stessa da parte della BANCA. In tal caso, la posizione potrà essere chiusa o dal CLIENTE, conferendo apposita disposizione, oppure automaticamente alla sua scadenza.
- Ove previsto in relazione alla tipologia di CFD, così come riportato nelle NORME OPERATIVE, al CLIENTE che abbia disposto l'operazione in modalità Intraday, è conferita la facoltà di modificare tale scelta, mediante esplicita disposizione di "trasformazione" della posizione da Intraday in Multiday.
- Con riferimento ad alcune tipologie di STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (Futures) il rollover (prolungamento della posizione oltre la scadenza) deve essere effettuato manualmente dal CLIENTE chiudendo il contratto prima della scadenza e ricostituendo la stessa posizione sulla scadenza successiva.
 - Salvo che sia diversamente previsto in relazione a specifici STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (così come previsto nell'AREA RISERVATA ovvero nelle eventuali NORME OPERATIVE), tutte le posizioni relative a STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI MARGINATI ancora in essere nel giorno di scadenza verranno chiuse automaticamente dalla BANCA mediante invio al mercato di ordini automatici di ricopertura senza limite di prezzo. L'orario (o l'intervallo orario) di invio degli ordini automatici di ricopertura a scadenza è prefissato e può variare per ogni STRUMENTO FINANZIARIO DERIVATO MARGINATO. La BANCA pubblica tale orario (o intervallo orario) nell'AREA RISERVATA dedicata a ciascun STRUMENTO FINANZIARIO DERIVATO MARGINATO.
 - LA BANCA può determinare limiti alla posizione massima che un CLIENTE può detenere su un singolo STRUMENTO FINANZIARIO DERIVATO, nonché, più in generale, dell'esposizione complessiva del CLIENTE per l'operatività in marginazione. Tali limiti sono predefiniti e pubblicati nell'area del sito dedicata agli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI e/o nelle relative Schede Prodotto.

Art. 10 - Opzioni

- La BANCA rende disponibile nell'apposita AREA RISERVATA del Sito l'elenco delle opzioni che tempo per tempo potranno essere negoziate, a seconda della tipologia, in mercati regolamentati oppure solo Over the Counter (OTC - ossia fuori dei MERCATI), come nel caso delle Daily Options e delle Multiday Options.
- Per alcune tipologie di Opzioni (es. le Daily Options e Multiday Options) la BANCA negozia in contropartita diretta con il CLIENTE, nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio della medesima prestatore.
- IL CLIENTE prende atto che i termini, gli orari e le modalità di negoziazione e di esercizio delle opzioni sono quelli stabiliti dalla BANCA e pubblicati nell'apposita AREA RISERVATA per ciascun tipo di opzione negoziabile. In particolare la BANCA pubblica almeno:
 - orari di negoziazione;
 - modalità di quotazione dei prezzi;
 - modalità di determinazione del valore del CONTRATTO;
 - tick minimo;
 - spread, ove previsto (es. Daily Options e Multiday Options);
 - data di scadenza e ultimo giorno di negoziazione del CONTRATTO;
 - SOTTOSTANTE, che può anche essere costituito da STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI emessi della BANCA (es. Daily Options o Multiday Options con SOTTOSTANTE CFD);
 - modalità di esercizio ed eventuali limitazioni (ad esempio impossibilità di chiedere l'esercizio per eccezione);
 - modalità di chiusura delle operazioni, ove previsto; nel caso delle Daily Options, per le quali è disponibile la sola operatività Intraday o nel caso delle Multiday Options per le quali l'operatività è overnight, tali modalità sono riportate nelle relative Schede Prodotto e/o nelle NORME OPERATIVE (es. per le opzioni OTC "Knock Out" nel caso di raggiungimento della c.d. "barriera");
 - modalità di liquidazione.
- Non è consentito effettuare operazioni di vendita allo scoperto di opzioni.
- Daily Options:
 - in relazione alle quotazioni: la BANCA mette a disposizione del CLIENTE nell'AREA RISERVATA, le proprie quotazioni, sulla base di predeterminati criteri di pricing che assicurano - direttamente o indirettamente - la coerenza con le prevalenti condizioni di mercato;
 - in relazione all'operatività Intraday: ove il CLIENTE non provveda di sua iniziativa alla chiusura della posizione entro la stessa giornata in cui è stata aperta, sarà la procedura della BANCA, al termine della giornata operativa, ad effettuare in automatico la chiusura della posizione come indicato nelle Schede Prodotto e nelle Norme Operative. Il termine della giornata operativa coincide con l'orario di chiusura del SOTTOSTANTE;
 - rischi specifici e avvertenze: la descrizione delle caratteristiche e dei rischi specifici dell'operatività in Daily Options, nonché le avvertenze in merito all'eventuale conflitto di interessi della BANCA in relazione alla determinazione del valore anche del SOTTOSTANTE, sono riportati nelle Schede Prodotto;
 - indicazioni operative: ulteriori indicazioni di carattere operativo e termini esemplificativi di operazioni in Daily Options sono riportate nelle pertinenti NORME OPERATIVE.
- Multiday Options:
 - in relazione alle quotazioni: la BANCA mette a disposizione del CLIENTE nell'AREA RISERVATA, le proprie quotazioni, sulla base di predeterminati criteri di pricing che assicurano - direttamente o indirettamente - la coerenza con le prevalenti condizioni di mercato;
 - in relazione all'operatività Multiday: ove il CLIENTE non provveda di sua iniziativa alla chiusura della posizione entro la stessa giornata in cui è stata aperta, si avrà il prolungamento della posizione oltre la giornata in cui l'ordine è stato impartito. In tal caso, la posizione potrà essere chiusa o dal CLIENTE, conferendo apposita disposizione, oppure alla sua scadenza. Il termine della giornata operativa coincide con l'orario di chiusura del SOTTOSTANTE;
 - rischi specifici e avvertenze: la descrizione delle caratteristiche e dei rischi specifici dell'operatività in Multiday Options, nonché le avvertenze in merito all'eventuale conflitto di interessi della BANCA in relazione alla determinazione del valore anche del SOTTOSTANTE, sono riportati nelle Schede Prodotto;
 - indicazioni operative: ulteriori indicazioni di carattere operativo e termini esemplificativi di operazioni in Multiday Options sono riportate nelle pertinenti NORME OPERATIVE;
- Salvo che sia diversamente stabilito nelle NORME OPERATIVE e/o nelle Schede Prodotto, non è conferita la facoltà di "trasformazione" della posizione da "Daily Options" a "Multiday Options".

Art. 11 - Contratti finanziari differenziali

- I CFD sono STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI MARGINATI, a carattere tipicamente speculativo, che prevedono il pagamento in contanti del differenziale di prezzo registrato su un determinato SOTTOSTANTE, tra la data di sottoscrizione del CONTRATTO e la data di chiusura dello stesso; senza che ciò comporti lo scambio fisico del SOTTOSTANTE.
- IL SOTTOSTANTE può essere costituito ad esempio da un indice, da un altro strumento finanziario o da un tasso di cambio. Il CFD permette di assumere una posizione lunga o corta per una determinata quantità riferita al SOTTOSTANTE realizzando tutti gli effetti economici (compresi eventuali interessi e dividendi, oltre al differenziale di prezzo) conseguenti a tale posizione.
- Ai sensi del DECRETO sono considerati CFD anche i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (cd "roll-over"), il cui valore è direttamente collegato all'andamento del rapporto di cambio tra una valuta (c.d. valuta certa) e un'altra (c.d. valuta di riferimento - ex: CFD Fx).
- Le tipologie di CFD negoziabili, che possono anche essere riservate alla sola CLIENTELA PROFES-

SIONALE, sono quelle di tempo in tempo indicate dalla BANCA nelle Schede Prodotto pubblicate nell'AREA RISERVATA sul Sito, nel quale saranno altresì riportate le liste di SOTTOSTANTI che il CLIENTE potrà proporre ai fini della conclusione dei CONTRATTI.

- Tali CONTRATTI sono conclusi dalla BANCA in contropartita diretta con il CLIENTE, nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio dalla medesima BANCA prestato.
- I CFD sono negoziati dalla BANCA solo over the counter (OTC), ovvero fuori dai MERCATI.
- Salvo quando diversamente stabilito nelle Schede Prodotto e/o nelle NORME OPERATIVE con riferimento alle specifiche tipologie di CFD, per ciascuna proposta di CONTRATTO, dovranno essere indicati:
 - il segno dell'operazione (acquisto o vendita);
 - la tipologia di proposta, ove previsto (a mercato, con limite di prezzo, condizionata);
 - numero di lotti e/o importo nozionale del CONTRATTO che dovranno essere ricompresi tra i limiti minimi e massimi previsti nelle relative Schede Prodotto e/o entro i limiti di importo indicati dalla BANCA nella sezione riservata del SITO (es. nel caso dei CFD Classici per ogni proposta di CONTRATTO può essere selezionato un (1) solo lotto);
 - il SOTTOSTANTE (nel caso del CFD Fx, si intende il cambio tra la valuta certa e la valuta di riferimento c.d. CROSS);
 - il mercato di riferimento del SOTTOSTANTE (ove previsto, ad es. CFD Classici);
 - il MARGINE (non inferiore alla percentuale/importi prefissati dalla BANCA - sia per l'operatività Intraday che per quella Multiday ove prevista);
 - la modalità di chiusura delle operazioni Intraday o Multiday (ove previsto, come dettagliatamente riportato nelle relative Schede Prodotto e/o nelle NORME OPERATIVE);
 - la durata del CONTRATTO, intesa come la durata massima dello strumento finanziario, così come definita/indicata dalla BANCA e riportata nelle relative Schede Prodotto e/o nel SITO;
 - la soglia di Stop Loss, ove previsto ed in tal caso impostata al 50% del MARGINE.
 Tale proposta potrà essere presentata dal CLIENTE secondo le modalità previste dall'articolo 9 che precede.
- In caso di accettazione del CONTRATTO, la BANCA rilascerà al CLIENTE un'attestazione – trasmessa per via telematica – recante il contenuto essenziale della proposta e le caratteristiche del CONTRATTO.
- Per alcune tipologie di CFD (es. CFD Classici e CFD Fx) nel caso in cui il CLIENTE sottoscriva più CONTRATTI della stessa tipologia aventi il medesimo SOTTOSTANTE, medesima durata, e/o scelta sull'opzione Carry-on ove prevista, resta espressamente inteso e convenuto che, salvo che sia diversamente stabilito dalle NORME OPERATIVE e/o dalle Schede Prodotto, ai fini delle evidenze per il CLIENTE presso la BANCA, tali CONTRATTI saranno convenzionalmente considerati come un'unica posizione (identificata tramite apposita CFD ID) che il CLIENTE avrà la facoltà di incrementare, ridurre, "ribaltare" o chiudere mediante nuove operazioni di uguale segno e/o di segno opposto, con adeguamento del relativo MARGINE e del prezzo di Stop Loss. Tale posizione rimane aperta sino a quando l'operatività relativa ai CONTRATTI pendenti comporti l'azzeramento della posizione netta (posizione netta=0) e non vi siano ordini immessi non ancora eseguiti relativi alla medesima posizione. Ogni disposizione che comporti la chiusura di un CFD determina il relativo regolamento contabile e fiscale.
- Il regolamento di ciascuna operazione (CONTRATTO) CFD Classici e CFD Fx potrà avvenire anche mediante compensazione degli importi risultanti da una o più operazioni e addebito/accredito sul Conto Corrente del CLIENTE dell'importo risultante a seguito della compensazione, eventualmente (nel caso di valute di riferimento differenti dall'Euro), convertito in Euro al tasso di cambio rilevato dalla BANCA alla data di regolamento. Nel caso di CFD Classici espressi in valuta diversa dall'Euro, così come previsto nelle NORME OPERATIVE, gli elementi essenziali del CONTRATTO (prezzo, margine etc.) saranno espressi in tale valuta. Per il calcolo del MARGINE, dovrà farsi riferimento al tasso di cambio valuta/Euro applicato al momento della rilevazione e nel caso in cui il tale cambio subisse un deprezzamento oltre il 50% la BANCA si riserva la facoltà di chiudere la posizione.
- Per ulteriori indicazioni di carattere operativo e termini esemplificativi di operazioni in CFD si rinvia alle Schede Prodotto e alle pertinenti NORME OPERATIVE.
- Nel caso di circostanze eccezionali in cui si verifichi una variazione del prezzo del SOTTOSTANTE tale da impedire la chiusura automatica della Posizione (Stop Loss), ovvero la chiusura della Posizione ad un valore inferiore allo Stop Loss selezionato, in entrambi i casi con una perdita superiore al MARGINE, la BANCA applica misure per la PROTEZIONE DA SALDO NEGATIVO, secondo il meccanismo descritto nelle relative NORME OPERATIVE.
- La BANCA mette a disposizione del CLIENTE nell'AREA RISERVATA, le proprie quotazioni relative ai CFD, sulla base di predeterminati criteri di pricing che assicurano – direttamente o indirettamente – la coerenza con le prevalenti condizioni di mercato.
- La BANCA rende disponibile al CLIENTE nell'AREA RISERVATA l'elenco dei CFD riservati alla CLIENTELA PROFESSIONALE in ragione delle specifiche caratteristiche dello STRUMENTO FINANZIARIO DERIVATO (es. Leva finanziaria).

Art. 12 - Limitazione di responsabilità

- Il CLIENTE dovrà prontamente, e comunque entro i limiti temporali indicati dalla BANCA, fornire ogni istruzione che la BANCA possa richiedere relativamente agli ordini ricevuti. Qualora il CLIENTE non adempia prontamente a tale eventuale richiesta nei suddetti limiti temporali, la BANCA, a sua esclusiva discrezione, potrà compiere, a spese del CLIENTE, ogni azione necessaria a protezione dei propri interessi e di quelli del CLIENTE stesso.
- Il CLIENTE libera e manleva la BANCA da ogni costo, spesa, danno subito a causa di comportamenti attivi od omissivi del CLIENTE stesso.
- È espressamente esclusa ogni responsabilità della BANCA per gli eventuali pregiudizi, che derivino al CLIENTE dalla mancata, ritardata o inesatta esecuzione degli ordini e/o delle operazioni dovuta a cause non prevedibili o esterne al controllo della medesima o, in ogni caso, ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, cause di forza maggiore, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi o controversie sindacali anche del personale della BANCA, disservizi, sospensione o

rallentamento delle comunicazioni, ritardi, malfunzionamenti o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni normative o da atti di autorità nazionali od estere, da provvedimenti o da atti di natura giudiziaria o da atti o fatti di terzi, ivi incluso l'assoggettamento a procedure concorsuali e/o fallimentari di qualsiasi genere della Cassa presso cui sono stati versati i MARGINI a garanzia dell'adempimento e/o regolamento delle operazioni effettuate nonché, dalla sospensione e/o dalla chiusura di qualsiasi MERCATO e/o sede di esecuzione, piuttosto che dall'inadempimento e/o dal ritardo da parte di qualsiasi intermediario di cui la Banca si avvalga per la determinazione delle quotazioni degli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, ed, in genere, ogni impedimento od ostacolo, che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza.

- Nei casi, di cui al comma precedente, la BANCA informa immediatamente il CLIENTE dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procede alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.
- Qualora si verificano errori o ritardi nella determinazione o nella comunicazione, nell'ambito del Servizio, dei tassi di cambio e/o delle quotazioni degli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, in relazione ad una o più operazioni concluse dal CLIENTE, la Banca ha facoltà di procedere alle relative rettifiche e correzioni, anche mediante addebito/accredito sul Conto Corrente, avendo riguardo alle effettive condizioni di mercato, e non sarà vincolata dalle operazioni, che siano state concluse ad un prezzo manifestamente non corretto, ovvero che il CLIENTE conosceva o avrebbe dovuto conoscere essere non corretto, fatto salvo quanto previsto per i CFD in tema di PROTEZIONE DA SALDO NEGATIVO.

Art. 13 - Inadempimento

- Qualora si verifichi uno qualsiasi dei seguenti eventi, anche in relazione ad una sola delle operazioni concluse:
 - il CLIENTE non proceda a versare quanto dovuto in base all'ACCORDO, o a dare dimostrazione dell'effettivo ordine di versamento accettato ed eseguito dall'intermediario incaricato, o ad integrare la giacenza nei tempi richiesti dalla BANCA;
 - il CLIENTE non proceda a consegnare tempestivamente gli STRUMENTI FINANZIARI che siano eventualmente necessari al regolamento delle operazioni tempestivamente, e comunque in osservanza da quanto previsto dal calendario del mercato in cui viene eseguita l'operazione;
 - mancata integrazione da parte del CLIENTE del saldo a debito del Conto Corrente che ecceda l'affidamento allo stesso eventualmente concesso e ancora in essere, nei tempi richiesti dalla BANCA;
 - il CLIENTE operi cessioni di beni ai creditori ex art. 1977 e ss. c.c., proponga concordati stragiudiziali agli stessi o venga comunque a trovarsi in stato d'insolvenza; in tali casi la BANCA avrà il diritto di intraprendere qualsiasi delle seguenti operazioni, dandone preventiva comunicazione al CLIENTE:
 - effettuare la chiusura anticipata delle posizioni aperte del CLIENTE eseguendo le operazioni di segno opposto a quella dei CONTRATTI in essere del CLIENTE;
 - acquistare o vendere per conto del CLIENTE, nel caso che il CONTRATTO lo preveda, lo STRUMENTO FINANZIARIO sottostante il CONTRATTO in essere;
 - dare avvio alle operazioni di chiusura dei contratti in essere del CLIENTE mediante la consegna dello STRUMENTO FINANZIARIO sottostante scelto dalla BANCA, qualora il CONTRATTO lo preveda, oppure mediante il regolamento per contanti;
 - compensare con qualsiasi somma del CLIENTE di cui la BANCA sia in possesso, incluse le somme originariamente versate quali MARGINI e successivamente divenute libere in ragione della chiusura anticipata delle operazioni.
- La BANCA è autorizzata ad utilizzare quanto ricavato da tali operazioni per far fronte a impegni ed obbligazioni e, qualora la BANCA debba pagare ai terzi in conseguenza di perdite superiori ai MARGINI depositati dal CLIENTE presso la BANCA, il CLIENTE sarà tenuto a pagare l'ammontare eccedente su richiesta della BANCA, fatto salvo quanto previsto per i CFD in tema di PROTEZIONE DA SALDO NEGATIVO.
- Il mancato o ritardato esercizio di tali diritti non potrà essere considerato come rinuncia agli stessi. Il tutto senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni ulteriori.
- La BANCA ha facoltà di sospendere o interrompere la Marginazione, in qualsiasi momento, senza che la stessa possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni o sospensioni, per motivi tecnici, disservizi e/o malfunzionamenti, ovvero per ragioni connesse all'efficienza ed alla sicurezza del servizio e/o della Marginazione, ovvero in condizioni di elevata volatilità dei mercati valutari, che, a giudizio della Banca possano ostacolare il corretto svolgimento della Marginazione. La BANCA ha, altresì, facoltà di ridurre o sospendere l'operatività del Cliente, per motivi cautelari, ovvero qualora, il CLIENTE sia divenuto insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesse (Articolo 1186 c.c.) o al verificarsi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria del CLIENTE, in modo da porre in pericolo il soddisfacimento delle ragioni di credito della BANCA. La BANCA non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione non intenzionale di informazioni trasmesse, ascrivibili a difetti di funzionamento e dovuti ad eventi fuori dal controllo diretto della Banca.

Art. 14 - Norme applicabili

- Le Parti convengono espressamente che al presente accordo trovano applicazione tutte le norme già previste dal CONTRATTO BASE in quanto compatibili con quelle di cui all' ACCORDO medesimo. Nell'ipotesi di eventuale difformità o contrasto tra quanto previsto nel CONTRATTO BASE e quanto previsto nel presente accordo prevarranno, in ogni caso, le disposizioni contenute in quest'ultimo.
- La presente integrazione contrattuale annulla e sostituisce ogni altro accordo avente il medesimo oggetto eventualmente in precedenza sottoscritto.

Art. 15 - Legge applicabile

- L'Accordo è regolato dalla legge della Repubblica Italiana.

Confermo, inoltre, sotto la mia responsabilità, la veridicità e la correttezza delle dichiarazioni sopra riportate impegnandomi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.

Confermo esplicitamente di aver letto e compreso le Condizioni Normative sui Derivati e le relative Condizioni Economiche sopra riportate nonché le "Schede Prodotto" (vers. _____) messe a mia disposizione che dichiaro di accettare integralmente.

Richiedo la prestazione del Servizio per l'operatività in strumenti derivati.

Data _____ Luogo _____

Firma Titolare

A24 Approvazione specifica di clausole

Il CLIENTE dichiara di aver preso conoscenza dell'intero testo contrattuale ed in particolare di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma, c.c., i seguenti articoli:

Art. 3 (comma 6 - facoltà della Banca di modificare le condizioni contrattuali ed economiche e di modificare le NORME OPERATIVE);

Art. 4 (comma 6, 7, 8 e 10 - rischi investimento ed oneri fiscali - rischi specifici per operatività in strumenti finanziari marginati derivati - rischi specifici dei CFD Fx - sottostante e potenziale conflitto di interessi su Daily Options e Multiday Options);

Art. 5 (aleatorietà dei CONTRATTI);

Art. 6 (Corrispettivi – spese – interessi moratori);

Art. 7 (comma 1 – addebito somme; comma 2 – trasferimento di strumenti finanziari);

Art. 8 (regolamento in Conto Corrente – Depositi - margini);

Art. 9 (comma 3 – istruzioni sugli ordini ed inadempimenti; comma 4 – esenzione di responsabilità della Banca per ordini Cliente; comma 5 e 6 – consegna dei valori e spese; comma 7 – autorizzazione alla registrazione di conversazioni; comma 8 – valutazione operazioni; comma 13 – ordine di Stop Loss - percentuale Stop Loss; comma 16 – chiusura automatica delle posizioni a scadenza; comma 17 – limiti delle posizioni);

Art. 10 (comma 3 – modalità di negoziazione ed esercizio delle opzioni - comma 4 – vendita allo scoperto di opzioni – comma 5 – Daily Options - comma 6 – Multiday Options);

Art. 11 (comma 4, 5, 6, 7 e 9 - limiti e modalità di negoziazione dei CFD – comma 10 facoltà della Banca di chiudere la posizione in CFD Classici in valuta);

Art. 12 (Limitazione di responsabilità);

Art. 13 (Inadempimento e facoltà della Banca di sospendere o interrompere la Marginazione).

Art. 14 (Norme applicabili).

Data _____ Luogo _____

Firma Titolare _____

FAC-SIMILE

Spazio riservato alla Banca

Abbiamo ricevuto la proposta qui riprodotta in copia, che sottoscriviamo per integrale accettazione.

Firma per accettazione

Reggio Emilia,

FINECOBANK S.P.A.